

Cons.

OGGETTO: Richiesta di consigliere comunale di credenziali per accesso remoto al protocollo informatico.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del consigliere comunale, capogruppo consiliare di (.....), avente ad oggetto la possibilità per il consigliere comunale di accedere "da remoto al sistema informatico dell'Ente" tramite attribuzione di credenziali di accesso, con riferimento alla vicenda di seguito riferita.

L'addetto al protocollo comunale di, a seguito di richiesta di credenziali (username e password) per accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema contabile comunale, comunicava inizialmente la disponibilità al rilascio delle credenziali per accesso ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo e, successivamente alla luce della recente sentenza TAR Molise n. 285 del 3 settembre 2019, lo stesso addetto al protocollo chiedeva al Prefetto di, un ulteriore parere in merito al rilascio delle suddette credenziali.

Il consigliere *"nella considerazione che la vigente disposizione del Sindaco del Comune di avallata dal segretario comunale e impropriamente disciplinante, in quanto non regolamentata in Consiglio Comunale, l'esercizio ai Consiglieri Comunali limita palesemente l'esercizio del diritto del consigliere comunale sull'attività amministrativa dell'Ente locale, contravvenendo alla sua stessa ratio di minore aggravio possibile per gli uffici comunali"* si è rivolto alla Commissione chiedendo un definitivo intervento chiarificatore. Il richiedente precisa altresì che il consigliere comunale, secondo tale menzionata disposizione, può esercitare il proprio diritto di visione del registro cartaceo dei protocolli comunali n. 2 volte al mese, per un totale complessivo di n. 4 ore mensili.

Il consigliere, ritenendo che tale comportamento sia proteso a ritardare la conoscenza, ai consiglieri comunali, di importanti dati ed informazioni, auspica che il Comune di consenta agli stessi consiglieri, in linea coi consolidati pareri ministeriali, l'accesso attraverso specifiche credenziali, da remoto, al protocollo informatico e al sistema contabile comunale, limitatamente ai rispettivi dati di sintesi.

In merito alla richiesta di parere così avanzata si osserva quanto segue.

La Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, esprimendosi in senso favorevole, in merito alla accessibilità diretta al "protocollo dell'ente", da parte del consigliere comunale, tramite attribuzione di credenziali di accesso ed, in virtù di tale attribuzione, si è precisato

che il consigliere comunale può accedere al protocollo dell'ente non solo dalla sede dello stesso ma da qualunque postazione. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza n. 3486/2018 avente ad oggetto il caso di un consigliere comunale il quale rivendicava la concessione della “facoltà di accesso anche da autonome postazioni remote, mediante rilascio di apposite credenziali (user id e password) e, per tal via, senza la limitazione riconnessa al necessario ricorso alla postazione fisica predisposta nei locali comunali”.

La Commissione, sul tema oggetto della richiesta di parere, ritiene di dover richiamare ancora una volta la sentenza 531/2018 del TAR Sardegna – Cagliari, che compendia in modo puntuale l'indirizzo adottato dalla Commissione medesima.

“L'esigenza conoscitiva fatta valere (...) si basa sul diritto all'accesso previsto e disciplinato dall'art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l'ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell'attività dell'ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l'esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell'amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l'esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall'amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo”.

Secondo il Tar Sardegna - e secondo l'orientamento ormai consolidato della Commissione in linea con esso - l'accesso diretto al protocollo consente una selezione della documentazione di effettivo interesse per il consigliere comunale, senza la previa necessità della materiale apprensione di mole di documentazione tra cui selezionare quella necessitata, con la conseguenza tra l'altro di scongiurare l'aggravio del carico di lavoro per l'ente, in ossequio al principio di buon andamento della P.A., portato dall'art. 97 della Costituzione.

A seguito dell'accesso così esercitato – non quindi a tutti i documenti dello stesso, si ribadisce, ma ai dati di sintesi ricavabili dal protocollo – il consigliere comunale procederà alla formulazione della istanza di accesso, specifica e dettagliata, recante l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato permane, infatti, la necessità che le istanze di accesso siano formulate in maniera specifica e recanti la precisa indicazione del documento oggetto di interesse. Tali cautele, secondo il Consiglio di Stato, derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte

finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico” (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

Al contrario la possibilità di un accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione dell'ente finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell'istanza di accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora richiamati, la cui necessaria sussistenza è ribadita costantemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

La richiesta ostensiva del consigliere comunale, poi, deve essere sempre funzionalmente connessa all'esercizio del mandato amministrativo e alle relative funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Ribadito pertanto il proprio costante orientamento in merito, la Commissione osserva che ferma restando la autonomia organizzativa dell'ente, le concrete modalità di esercizio del diritto di accesso non devono risultare ostative dell'ampio diritto riconosciuto ai consiglieri comunali dall'art. 43 del TUEL. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tale norma riconosce infatti ai consiglieri comunali “un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo il divieto di perseguire interessi personali. Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

Proprio in ossequio al principio di buon andamento della amministrazione, l'attribuzione di password d'accesso è stata individuata, da subito, da questa Commissione quale modalità deflattiva del carico di lavoro degli uffici degli enti locali per il disbrigo delle pratiche di accesso dei consiglieri comunali.

Tutto ciò premesso il diritto di accesso dei consiglieri comunali del Comune di, così come descritto, appare pertanto fortemente limitato sia dalla restrizione temporale dell'accesso cartaceo – ferma restando, si ripete, l'autonomia organizzativa dell'ente – sia proprio per la mancanza di attribuzione delle password d'accesso da remoto, ormai pacificamente consentita in giurisprudenza, tranne isolati casi di pronunce di senso contrario.

In tal senso è il parere di questa Commissione.

Liceo scientifico statale “.....”

PEC:

OGGETTO: Accesso agli atti della studentessa presentata dal padre della studentessa

E’ pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Dirigente del Liceo Scientifico di, in relazione alla vicenda di seguito esposta.

Il padre di una alunna, respinta agli esami di riparazione di settembre e non ammessa alla classe successiva, ha chiesto di accedere alla prova di matematica sostenuta, nell’esame di settembre, da un’altra alunna promossa nella stessa sessione.

La Dirigente precisa che i genitori della studentessa, cui il compito richiesto in ostensione si riferisce, hanno presentato opposizione alla richiesta di accesso.

La Dirigente, pur ritenendo difettare un interesse ad accedere in capo al richiedente, ha ritenuto di richiedere il parere della Commissione in merito, sospendendo la procedura di accesso.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva che il richiedente non può dirsi portatore di un interesse differenziato all’accesso *de quo*, posta la assoluta estraneità dello stesso – e della propria figlia - rispetto alla documentazione richiesta in ostensione. L’art. 22 lett. b) della Legge 241/90 definisce infatti “interessato” il soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Nel caso di specie, oltre alla carenza dell’interesse qualificato all’accesso, deve dirsi insussistente anche il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende far valere, previsto a pena di inammissibilità dalla predetta norma. Non si tratta, infatti, di una procedura concorsuale o selettiva nell’ambito della quale le studentesse sono poste in una posizione di competizione che consentirebbe la comparazione delle relative valutazioni individuali.

Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene non sussistente il diritto del richiedente all’accesso richiesto.

Per completezza di informazione la Commissione precisa, a vantaggio della amministrazione, che non è possibile sospendere, in attesa del parere della scrivente, il procedimento di accesso i cui termini continuano a decorrere.

In tale senso è il parere della Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il signor, consigliere comunale del Comune di, in data 25 settembre 2019 ha presentato una istanza d'accesso al Responsabile dell'Area tecnica ed al Responsabile dell'Area amministrativa del medesimo comune, ex art. 17 del Regolamento del Comune di attuativo dell'art. 43 del D.lgs 267/2000 (TUEL).

Con la predetta istanza chiedeva in particolare la visione e parziale estrazione di copia della documentazione degli atti tecnico-amministrativi dei lavori relativi "Lavori di consolidamento costone".

Con provvedimento datato 30 settembre 2019 i responsabili delle aree interpellate emettevano un provvedimento di rigetto della richiesta di accesso, ritenuta generica ed indeterminata e, pertanto, tale da impedire una seppur minima identificazione dei supporti documentali che si intendevano consultare o acquisire. A tale provvedimento veniva tuttavia allegata una parte della documentazione richiesta dall'istante, selezionata dall'amministrazione e, a parere della stessa, idonea a garantire "al massimo grado possibile il livello di conoscibilità dei singoli passaggi amministrativi della pratica in questione". Ribadivano i limiti all'accesso agli atti per "le pratiche afferenti questioni in contenzioso". Tale precisazione si riferisce alla lite già pendente tra il Comune e la Regione innanzi al Tar Catania, poi dichiarato incompetente per materia nei confronti del Giudice Ordinario innanzi al quale verrà riassunta la causa.

L'istante, in riscontro al predetto provvedimento, eccepisce l'illegittimità dello stesso e ritenuta insufficiente la parziale documentazione ivi allegata, in data 3 ottobre 2019 esortava l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso. Infine, con nota datata 4 ottobre 2019, il Responsabile dell'Area Tecnica, confermava il diniego all'accesso per i motivi già indicati con provvedimento del 30 settembre 2019, evidenziando inoltre che *"gli Uffici comunali sono sempre pronti a consentire il pieno espletamento dei diritti da parte di chiunque ma non possono giammai prestarsi per essere utilizzati in base ai capricci della giornata, e soprattutto, non possono essere strumentalmente paralizzati o appesantiti nella loro attività e nei loro adempimenti per effetto di distorte e fantasiose interpretazioni individuali di ciò che dovrebbe costituire il ruolo che la legge riconosce ed attribuisce agli stessi consiglieri comunali"*.

Avverso i predetti provvedimenti di rigetto il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale deduce, in sostanza, che non vi è stata alcuna negazione dell'accesso ma che *“tutto quanto fin qui messo a disposizione del Consigliere rappresenta un complesso di atti perfettamente idoneo a consentire adeguata (se non addirittura piena conoscenza) di tutte le fasi procedurali tanto amministrative quanto tecniche afferenti al procedimento in esame, tant'è che proprio questi, e non altri atti o documenti, sono stati quelli depositati dallo stesso Comune per sostenere i propri diritti, azioni e ragioni innanzi al Giudice Amministrativo. Precisa l'amministrazione che “ciò che questo Ente ha contestato, invero, non è il diritto del Consigliere comunale ad avere accesso agli atti, bensì, la pretesa del Consigliere comunale ad operare in maniera strumentale e con possibile abuso delle proprie prerogative, per evitare di appesantire oltremodo se non addirittura paralizzare l'attività degli Uffici utilizzando mezzi che vanno ben al di là di ogni principio di ragionevolezza e proporzionalità. Ed infatti, in base alle attuali dotazioni dell'UTC del Comune di, mettere a disposizione per la visione tutti i fascicoli relativi all'intero iter amministrativo e tecnico dei lavori di "Consolidamento della" significherebbe chiudere almeno per un'intera giornata l'Ufficio in questione per fare in modo che i dipendenti assegnati a detta unità organizzativa possano assistere il Consigliere nelle operazioni e procedure di visione dei fascicoli e procedere contestualmente alla riproduzione di quelli che via via sarebbero stati ritenuti rilevanti. Tutto ciò con pesanti ripercussioni sull'attività ordinaria dell'Ente ed in evidente spregio di ogni criterio di logica e ragionevolezza oltre che di ogni canone di proporzionalità ed adeguatezza. Non è pensabile, infatti, che per assecondare un consigliere comunale, a fronte di un'istanza formulata in termini così estremamente generici e lacunosi, si debba sospendere ogni altra attività o adempimento e chiudere le porte dell'Ufficio fino a quando la richiesta del Consigliere non sia stata, a mera discrezione di quest'ultimo, pienamente soddisfatta. (...).”* L'amministrazione precisa di aver consentito altresì accesso anche alla *“memoria dell'Avvocatura di Stato e la copia del ricorso presentato dal Comune al TAR senza alcuna limitazione o esclusione di sorta”*.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione, in via preliminare, riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso, pur presentato nei confronti di un Comune, per evitare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico.

Nel merito la Commissione, in primo luogo, rileva la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento alla documentazione già ostesa dal Comune, osservando per il resto quanto segue.

I consiglieri comunali, ex art. 43, II comma, del d.lgs. 267/2000, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, gli stessi “hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, anche al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nel suo ambito, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tale diritto incontra come unici limiti che il suo esercizio debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo il divieto di perseguire interessi personali. Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 04-04-2019, n. 545).

Ciò premesso, con riferimento al caso specifico, si rileva che l'istanza di accesso presentata non può considerarsi generica risultando individuato l'oggetto di interesse – ancorché composto da numerosa documentazione - e che la modalità di accesso richiesta appare legittima: la visione preliminare della intera documentazione servirebbe proprio per la enucleazione di quella di effettivo interesse, di cui estrarre eventualmente copia. Certo è che, a fronte dell'avvenuta ricezione di una parte della documentazione, il consigliere avrebbe dovuto manifestare l'interesse ad accedere non già nuovamente all'intero fascicolo – reiterando pedissequamente la richiesta ostensiva – ma individuando la residua documentazione di interesse.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, permane l'esigenza che le richieste ostensive siano contenute entro immanenti limiti di proporzionalità e ragionevolezza per evitare l'aggravio della corretta funzionalità dell'ente civico (CdS Sez. 5931/2013 Sez V).

Pertanto la Commissione, accogliendo le doglianze della amministrazione relativamente alla mole della documentazione in oggetto, osserva che l'esercizio del diritto di accesso richiesto può essere scagionato in successive fasi e sessioni che consentano lo svolgimento regolare dell'ordinaria attività dell'ente. Secondo il costante orientamento di questa Commissione, in linea con la richiamata giurisprudenza amministrativa, infatti l'esercizio del diritto di accesso non può paralizzare la attività

della amministrazione adita, in ossequio al già citato principio di buon andamento della amministrazione, portato dall'art 97 della Costituzione.

Con riferimento all'oggetto della richiesta, infine, la Commissione precisa che rientrano tra i documenti inaccessibili, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge 241/1990 e art. 2, comma 1, lett. a, del D.P.C.M. 200/1996, i pareri, le memorie e gli scritti defensionali dell'Avvocatura dello Stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione già ostesa, lo rigetta con riferimento alla documentazione sottratta all'accesso ex art. 24 comma 1 della Legge 241/1990, accogliendolo per il resto con la limitazione di una modalità di esercizio, in concreto, che non pregiudichi il regolare svolgimento della attività amministrativa dell'ente adito. Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato una istanza di accesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto “la richiesta di verifica di conformità urbanistica formulata dall’allora gestore aeroportuale” e, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla stessa, adiva nei termini la Commissione. Successivamente la amministrazione consentiva l’accesso richiesto, dandone comunicazione alla Commissione, e di conseguenza la ricorrente presentava rinunzia al ricorso *de quo*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell’avvenuto accesso e della conseguente rinunzia al ricorso da parte della Associazione, ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri di/INPS di

FATTO

Il signor, in data 2 ottobre 2019, ha presentato una istanza al Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri (CNA) di chiedendo di accedere alla seguente documentazione. “..... (o analogo documento, diversamente denominato che lo ha sostituito) trasmesso dal CNA all’INPS relativo alla posizione contributiva del richiedente con relativi prospetti di calcolo”

Motivava l’istanza evidenziando un interesse soggettivo alla documentazione richiesta ai fini della verifica dell’esattezza dei prospetti di calcolo relativi alla propria posizione previdenziale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

E’ pervenuta memoria del Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri di il quale, in accoglimento della istanza presentata ha inviato il modello, ai fini del trattamento di fine servizio, che costituisce l’unica documentazione in possesso della stessa amministrazione. Ha precisato di aver trasmesso l’istanza di accesso all’INPS di quale amministrazione competente ai fini dell’accesso per la parte relativa al trattamento pensionistico.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. L’istanza, poi, ha ad oggetto documentazione personale del richiedente come tale sempre accessibile dallo stesso. La Commissione prende atto della dichiarazione del Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri di di aver consentito l’accesso alla documentazione in proprio possesso (modello) e, pertanto, ritiene cessata la materia del contendere nei confronti della stessa amministrazione. L’INPS di, al quale il Centro Nazionale Amministrativo Arma dei Carabinieri ha trasmesso l’istanza per la parte di propria competenza, dovrà consentire accesso alla documentazione detenuta e oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere nei riguardi del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri di e lo accoglie nei confronti dell'INPS di per la parte di propria competenza e, per l'effetto, invita tale ultima amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di/INPS di

FATTO

La signora, docente, in data 29 agosto 2019 ha presentato una istanza d'accesso all' U.S.P. di e all'INPS di per il tramite dell'avv. dell'Ordine di

Con la predetta istanza chiedeva in particolare di accedere alla:

- 1) documentazione - con data e n. di protocollo – inviata dal MIUR e/o dall'USP pervenuta all'INPS mediante la quale si rappresentano i pensionamenti dei docenti classe di concorso A028 nelle scuole della provincia di (...);
- 2) data di validazione da parte dell'INPS delle domande di pensionamento dei docenti classe di concorso A028 nelle scuole della provincia di (...);
- 3) data di inserimento al SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) delle domande di pensionamento dei docenti e/o dei posti disponibili nella classe di concorso A028 nelle scuole della provincia di sopra indicate;
- 4) nell'eventualità in cui tali domande siano state validate dopo il 29 maggio 2019 o comunque l'inserimento dei dati a SIDI sia avvenuto oltre il 29 maggio, della documentazione che attesti i motivi per i quali tale validazione/inserimento siano avvenuti oltre la data ultima indicata dal Miur;

Motivava l'istanza deducendo la necessità di verificare “*eventuali irregolarità della procedura adottata nei suoi confronti che la pregiudica nel suo diritto di poter scegliere la sede più adatta tra tutte quelle disponibili*” con particolare riferimento alla dedotta circostanza che tra i posti disponibili non venivano computate alcune cattedre derivanti da pensionamenti

L'INPS, con provvedimento del 4 settembre 2019 comunicava di non essere in possesso dei dati e dei documenti richiesti – di competenza del MIUR - e di non avere accesso alla procedura SIDI e pertanto di non poter dar corso all'istanza di accesso ricevuta.

Deducendo il silenzio rigetto opposto dall' U.S.P. sull'istanza *de qua*, la signora per il tramite dell'avv. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nel merito e quindi meritevole di essere accolto nei confronti dell'U.S.P. con riferimento alla richiesta documentale di cui ai punti 1) e 4) dell'istanza, vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 in relazione alla procedura di assegnazione delle cattedre della quale la istante ha diritto di verificare la correttezza del relativo iter. Il ricorso deve invece ritenersi inammissibile con riferimento alle richieste di cui ai punti 2) e 3) della istanza avendo tale parte ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90.

Il ricorso deve essere invece respinto nei confronti dell'INPS di che non detiene la documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge nei confronti dell'INPS di perché amministrazione non competente ai fini dell'accesso, e lo accoglie nei confronti dell'U.S.P. con riferimento alla richiesta documentale di cui ai punti 1) e 4) dell'istanza dichiarandolo per il resto inammissibile e, per l'effetto, invita l' U.S.P. Lecce a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Commissariato di

FATTO

Il signor ha presentato una istanza d' accesso, datata 4 ottobre 2019, al Commissariato della Polizia di Stato di chiedendo di accedere a documentazione relativa al proprio congedo per l'annualità 2018 nonché di conoscere il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

L'amministrazione adita con provvedimento del 16 ottobre 2019 inviava la documentazione richiesta omettendo, però, l'indicazione del nominativo del responsabile.

Avverso tale provvedimento, carente di tale menzione, il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa di aver fornito all'istante la indicazione del nominativo del responsabile prima omessa per mero errore materiale.

DIRITTO

Il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile, ex art. 22 comma 4 della legge 241/90, tuttavia la Commissione - preso atto della comunicazione della amministrazione resistente - ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo (.....)

FATTO

La signora, docente, ha presentato una istanza all'Istituto Comprensivo chiedendo di accedere alle “eventuali lettere, petizioni, comunicazioni e/o richieste provenienti da alunni e/o genitori e dagli stessi” indirizzate all'Istituto e riguardanti la istante medesima. Nel silenzio della amministrazione adita l'avv., in nome e per conto della signora, inviava un sollecito di riscontro e relativa diffida ad adempiere. L'amministrazione rigettava l'istanza con provvedimento del 14 ottobre 2019 deducendo la carenza, nella richiesta, della indicazione dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo* e del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e il presunto interesse vantato, come previsto dall'art. 22 della legge 241/90.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente, fornisce informazioni chiarendo i fatti sottesi alla richiesta di accesso, ribadendo però la carenza di esplicitazione – nell'istanza - dell'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo*. Precisa che la amministrazione non ha assunto alcun provvedimento lesivo degli interessi della docente pur a seguito delle missive di doglianza dei genitori degli alunni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto che ha ad oggetto documentazione personale della richiedente – presumibilmente contenuta nel suo fascicolo personale - come tale sempre accessibile dalla stessa: appare pertanto superflua, in tale ipotesi, l'esplicitazione dell'interesse ad accedere da parte della istante, di cui la amministrazione eccepisce la carenza. La Commissione ritenendo la memoria ricevuta di utilità per la ricorrente ne dispone la trasmissione alla stessa da parte della Segreteria.

L'amministrazione adita dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disponendo la trasmissione alla ricorrente della memoria della amministrazione a cura della Segreteria, accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Centrale Risorse Umane

FATTO

Il sig. ha presentato alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'Inps una richiesta di accesso avente ad oggetto la "relazione informativa o altra documentazione del fascicolo giudiziario relativo al ricorso RG/.....". Motivava l'istanza deducendo la necessità di verificare le fonti delle motivazioni espresse nelle memorie difensive dell'Ente.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 24 ottobre 2019, rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *"Per quanto concerne la "relazione informativa", si rappresenta che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c) del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato con determinazione presidenziale n. 366 del 5 agosto 2011 e pubblicato con circolare n. 4/2013, sono sottratti al diritto di accesso gli atti giudiziari, pareri legali, consulenze e relativa documentazione e corrispondenza aventi per oggetto attività di contenzioso, di precontenzioso o comunque una controversia potenziale, prestate dall'Avvocatura dell'Istituto nonché da professionisti esterni. Relativamente, invece, ad "altra documentazione del fascicolo giudiziario", si fa presente che, ai sensi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 241/1990, il diritto di accesso si esercita nei confronti di chi ha formato il documento o lo detiene stabilmente e che la scrivente Direzione centrale non è deputata alla tenuta del fascicolo giudiziario"*.

Avverso tale provvedimento il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

Pervenivano altresì le controdeduzioni del ricorrente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il diniego opposto dalla amministrazione, relativamente alla richiesta della relazione informativa, si fonda sull' art. 15, comma 2, lettera c) del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, adottato in attuazione dell'art. 24 comma 2 della Legge n. 241/90 ed a tal riguardo si precisa che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari delle amministrazioni, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo.

L'amministrazione dichiara, altresì, di non detenere il fascicolo giudiziario richiesto nella seconda parte dell'istanza.

Per le suesposte argomentazioni il ricorso presentato non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Studi di “.....”

FATTO

Il sig. ha partecipato alla prova scritta del concorso per il dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali XXXV ciclo” indetto dall’Università Studi di “.....”. Risultando non ammesso alla successiva fase, il sig. ha presentato richiesta formale di copia del proprio elaborato, di quello dei candidati risultati idonei e del verbale della commissione di concorso.

L’Università inviava dapprima un provvedimento di differimento dell’accesso agli atti “successivamente all’approvazione degli atti concorsuali” con riferimento all’art. 4, co. I, lett. F), del D.M. 415/94. Successivamente, in data 17 ottobre 2019, dopo essere decorso il termine per le controdeduzioni dei controinteressati, l’Università invitava l’istante ad esercitare l’accesso “nella sola giornata del c.m. nelle ore, arbitrariamente stabilite, tra le ore e le ore”. Ritenendo che tale ultimo provvedimento comprimesse ingiustamente il proprio diritto di accesso, “violando altresì quanto statuito da codesta Commissione con pareri del 1 febbraio e del 14 giugno 2012 a proposito della possibilità di esercitare l’accesso per via telematica”, il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente precisa che il ricorso si ritiene limitato alla visione del proprio elaborato, “ragion per cui non si ritiene necessaria la notifica ai controinteressati”.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale riferisce di aver appreso solo dalla lettura del ricorso che l’interesse all’accesso è ora limitato all’elaborato individuale del ricorrente ed osserva di accogliere la richiesta, così come già fatto in precedenza, invitando nuovamente il richiedente a presentarsi ai fini dell’esercizio dell’accesso richiesto.

DIRITTO

Nel merito si osserva che il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla fase della procedura concorsuale alla quale ha partecipato. La Commissione prende atto della dichiarazione di accoglimento della istanza di accesso ma osserva che deve considerarsi legittima la richiesta, avanzata dall’istante, di accedere agli atti in modalità telematica, come espressamente previsto dall’art. 13 del

DPR 184/2006, nonché dal Codice della Amministrazione Digitale. La Commissione ritiene pertanto di accogliere il ricorso in via prudenziale, sull'assunto che l'accesso non è stato, di fatto, ancora consentito con le richieste modalità telematiche.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie in via prudenziale e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, inviando al ricorrente la documentazione richiesta in via telematica.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR/USR/Liceo Scientifico di

FATTO

Il signor, professore, riferisce che con atto del 9 marzo 2016 l'Ufficio Scolastico Regionale per la gli comunicava l'avvio di un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, a conclusione di una indagine ispettiva. Già nell'anno 2016 pertanto il sig. chiedeva di esercitare il diritto di accesso e, ricevuti i documenti richiesti, riscontrava irregolarità nel rilascio delle copie per l'esistenza di una profonda discordanza tra gli allegati menzionati nella relazione tecnica - posta alla base del trasferimento d'ufficio del docente per incompatibilità ambientale - con le copie rilasciate.

In data 5 luglio 2019 inviava nuova richiesta di accesso rivolta al MIUR, all'USR, al Liceo Scientifico di, motivata dalla parzialità della documentazione ricevuta, con particolare riferimento agli allegati della Relazione Tecnica (...), anche in considerazione del fatto che i documenti *de quibus* sono ritenuti fondamentali attesa la pendenza di un giudizio dinanzi al Tribunale Civile di

Con provvedimento del 31 luglio 2019 il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico di comunicava che la documentazione richiesta è in possesso dell'USR, così individuandolo quale amministrazione competente ai fini dell'accesso.

Il sig., conseguentemente, adiva la Commissione - per il tramite dell'avv. di - con ricorso del 25 agosto 2019, affinché riesaminasse il caso.

Successivamente l'USR invitava il sig. a recarsi presso gli Uffici competenti al fine di poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione riportata e menzionata nella Relazione Ispettiva posta a corredo della stessa e ritenuta pertinente ed utile per il trasferimento d'Ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso. In data 10 settembre 2019, regolarmente convocato presso gli Uffici competenti dell'USR di - riferisce il legale del ricorrente - il docente riscontrava che gli venivano poste in visione solo ed esclusivamente le copie degli atti richiesti e che numerosi documenti, che in relazione venivano indicati come allegati, in realtà non erano presenti.

Perveniva memoria del Dirigente del Liceo che ribadisce di non aver dato corso alla richiesta d'accesso non detenendo la documentazione oggetto di istanza e precisa di aver inoltrato, per competenza, la predetta richiesta all'USR che ha autorizzato l'ispezione e disposto il trasferimento per incompatibilità.

Pervenivano altresì una memoria dell'USR e una successiva rettifica ad integrazione della stessa, avente ad oggetto argomentazioni sulla documentazione effettivamente posseduta, nonché le controdeduzioni del legale del ricorrente che lamentava, in sostanza, il mancato soddisfacimento della pretesa ostensiva dell'istante.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 riteneva necessario sospendere la decisione al fine di comprendere - a fronte delle menzionate diverse fasi di accesso, delle conseguenti eccezioni e relative precisazioni - di quali documenti richiedesse ancora l'accesso e lo invitava pertanto a comunicare tali precisazioni alla Commissione. La Commissione invitava altresì l'USR a precisare, a sua volta, quali dei documenti richiesti effettivamente detenga e se alcuni dei documenti oggetto di istanza siano ancora in possesso del Liceo Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

E' pervenuta memoria del legale del ricorrente la quale, in ottemperanza all'incombenza istruttorio disposto, precisa che i documenti ai quali l'istante non ha ancora avuto accesso sono:

Gli originali dei seguenti allegati:

- a) all. n. del prot.;
- b) all. n. del prot.;
- c) all. n. del prot.;
- d) all. n. del prot. n.;
- e) all. n. del prot. n.

I seguenti allegati riportati nella relazione ispettiva:

- a) comunic. del prot.
- b) “ ” del prot.
- c) “ ” del prot.
- d) “ ” del prot.
- e) “ ” del prot.
- f) “ ” del prot.
- g) “ ” del prot.
- h) “ ” del prot.
- i) “ ” delprot.;

Nonché tutti i documenti dichiarati quali allegati a pag della Relazione Ispettiva.

Nessuna comunicazione perveniva invece dall'USR

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che nel merito il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto nei confronti dell'USR – individuato quale amministrazione competente ai fini dell'accesso – vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale. La Commissione pertanto, ritenendo preliminarmente cessata la materia del contendere, con riferimento alla documentazione già consegnata, accoglie il ricorso, nei confronti della predetta amministrazione con riferimento ai documenti non ancora ostesi, come precisati dal legale del ricorrente e riportati nella parte “in fatto”.

La Commissione rigetta invece il ricorso nei confronti del Liceo Scientifico di e del MIUR, perché non in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti del Liceo Scientifico di e del MIUR, quali amministrazioni non competenti ai fini dell'accesso; lo dichiara parzialmente improcedibile, quanto alla documentazione già ostesa, nei confronti dell'USR, accogliendolo per il resto nei confronti dello stesso, con riferimento alla documentazione non ancora acceduta e per l'effetto invita la predetta amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

La signora, in data 24 settembre 2019, ha presentato all'USR - A.T. di una richiesta di accesso avente ad oggetto la seguente documentazione:

- Provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale (organico di fatto) su posto di sostegno nella scuola primaria;
- Atti d'ufficio che hanno determinato l'esclusione con la motivazione "titolo sostegno non valido".

Precisa la ricorrente che gli atti richiesti sono contenuti e fanno riferimento al procedimento per la formazione della graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale (organico di fatto) su posto di sostegno nella scuola primaria. Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria al quale l'istante ha partecipato.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: e altri 25 – rappresentati dall'avv. di

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Parco Archeologico del

FATTO

Gli odierni ricorrenti, guide turistiche, rappresentati dall'avv. di, hanno presentato una istanza d'accesso, datata 5 giugno 2019, rivolta al Parco Archeologico del del MIBACT, chiedendo di accedere al “numero di visitatori al sito archeologico” nei periodi 1 marzo/30 aprile del 2018 e 1 marzo/30 aprile del 2019.

L'amministrazione adita, con provvedimento del, inviava due schede contenenti una rielaborazione parziale (relativa ad un arco temporale inferiore al richiesto) dei dati relativi agli accessi al Parco.

Gli istanti, ritenendo non soddisfattivi i dati inviati perché parziali ed incongruenti, per il tramite dell'avv., adivano – dapprima il Responsabile della Prevenzione e Corruzione presso il Ministero con ricorso del 3 ottobre 2019 e poi - la Commissione con ricorso del 23 ottobre 2019 affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva articolata memoria della amministrazione resistente la quale eccepiva – tra l'altro - la tardività del ricorso nonché l'inammissibilità dello stesso per carenza di un diniego sia espresso che tacito (avendo l'amministrazione fornito i dati con provvedimento del).

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi irricevibile perché tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Per completezza di analisi si rileva che il ricorso deve dirsi, altresì, inammissibile avendo l'istanza ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile ex art. 22 comma 4 della legge 241/90 nonché ex art. 2 comma 2 del Dpr 184/2006 secondo il quale “l'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, risultando comunque assorbente la declaratoria di irricevibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo "....." di

FATTO

La signora, in servizio presso l'Istituto/..... di ha presentato una istanza di accesso rivolta al predetto istituto ed avente ad oggetto la seguente documentazione:

- 1) schede e allegati presentati dai docenti valorizzati per il merito così come accertati e convalidati da Codesta Dirigenza ai sensi della circolare n. del 21/05/2019;
- 2) motivazione individuale dell'assegnazione del bonus premiale con riguardo ai docenti premiati;
- 3) motivazione della mancata attribuzione del bonus premiale alla sottoscritta.

L'istante chiedeva altresì di conoscere, sempre ai sensi delle norme richiamate, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento di accesso.

La docente aveva, infatti, presentato domanda per concorrere all'attribuzione del bonus finalizzato alla valorizzazione del merito ai sensi della Legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dai criteri elaborati dal Comitato di valutazione dell'Istituto, e risultando esclusa dall'elenco pubblicato intendeva verificare la legittimità della procedura ed accertare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la propria esclusione dal bonus.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 14 ottobre 2019, rigettava l'istanza deducendo che *“l'attribuzione per la valorizzazione del merito spetta non a chiunque ne faccia richiesta ma solo a chi ha manifestato un significativo impegno ed ha contribuito in modo considerevole al miglioramento dell'organizzazione del sistema scuola ed al raggiungimento del successo formativo dei propri alunni (...) è il Dirigente Scolastico, dopo un'attenta e sistematica valutazione dell'operato di ciascun insegnante, a stabilire se i criteri (...) siano stati soddisfatti pienamente. Per quanto riguarda le motivazioni individuali contenute nei decreti di assegnazione della valorizzazione del merito docenti, trattandosi di atti indirizzati all'interessato, essi non costituiscono oggetto di interesse legittimo, poiché nella motivazione si esplicitano le scelte premiali di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico. Inoltre, in riferimento al punto tre, “motivazione della mancata attribuzione del bonus premiale”, si fa presente che la normativa non prevede alcun atto formale che presupponga l'elaborazione di una relazione di mancata attribuzione del bonus premiale”*

Avverso tale provvedimento di rigetto la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione del bonus di merito.

Se da un lato è vero, infatti, che la individuazione degli aventi diritto al bonus rientra nella discrezionalità del Dirigente Scolastico dall'altro si evidenzia che questi è vincolato, nella predetta scelta, ai criteri individuati dal comitato di valutazione ed alla ricorrenza di presupposti determinati. I docenti aspiranti al bonus hanno, pertanto, diritto di verificare se tali criteri e requisiti siano stati rispettati, in concreto, dal Dirigente.

A tal riguardo la Commissione richiama la pronuncia del Tar Lazio 9176/2017 Sez. III bis del 3 agosto 2017 - avente ad oggetto caso identico a quello oggetto del presente ricorso - secondo la quale tutta la documentazione relativa alla procedura di attribuzione del bonus di merito è documentazione ostensibile ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, ivi compresa quella relativa ai destinatari, agli importi e la documentazione presentata dai richiedenti a sostegno delle domande presentate.

Quanto alla eccezione della amministrazione relativa alla richiesta di cui al punto 3) della istanza la Commissione osserva che, a prescindere dall'inesistenza di un obbligo di redazione di una motivazione per la esclusione dal bonus, qualora tale documento sia stato formato ed esista in concreto, dovrà essere osteso alla richiedente.

Il ricorso deve invece ritenersi inammissibile – ex art. 24 comma 2 della legge 241/90 - per la sola parte relativa alla indicazione del nominativo del responsabile del procedimento perché l'istanza, con riferimento a tale parte, ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, fermi restando però gli obblighi di pubblicità e trasparenza incombenti sulla amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ai punti 1) e 2) dell'istanza, mentre con riguardo al punto 3) dell'istanza lo accoglie solo ove la documentazione richiesta risulti formata ed esistente; dichiara il ricorso parzialmente inammissibile per la parte relativa alla richiesta del nominativo del responsabile del procedimento, fermi restando però gli obblighi di pubblicità incombenti sulla amministrazione. Per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

FATTO

Il signor, vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di U.P.G.S.P. — Squadra Sommozzatori, in data e è stato convocato, insieme a tutto il personale della Squadra Sommozzatori di, per una valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato in merito alla quale, riferisce il ricorrente - nulla è stato mai comunicato. Conseguentemente in data 22 giugno 2019 il sig. formulava formale istanza di accesso agli atti chiedendo copia della seguente documentazione:

- 1) copia integrale, comprensiva di ogni eventuale allegato, degli esiti dell'intervento psicologico di cui in narrativa;
- 2) copia integrale di tutti gli atti e/o relazioni che hanno formato oggetto del controllo di cui sopra, nonché copia degli atti dai quali ha avuto inizio l'intera procedura legata alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato, nessuno escluso.

Motivava l'istanza evidenziando una necessità di tutela dei propri diritti in quanto diretto interessato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, il signor – per il tramite dell'avv. di - ha adito la Commissione con ricorso del 21 agosto 2019 affinché esaminasse il caso. Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Questore ha dichiarato quanto segue. *“Il Vice Ispettore della Polizia di Stato è stato riassegnato alla Squadra Sommozzatori dove ha assunto l'incarico di "Responsabile della Squadra" e, a seguito di tale assegnazione, in seno alla Squadra Sommozzatori si è manifestato un crescente disagio correlato a dissidi ed incomprensioni interpersonali occorsi nello stesso gruppo. Il Medico competente, ai sensi del D.L. 81/08, rilevato tale malessere, ha ritenuto necessario somministrare al gruppo test atti a misurare il livello di stress lavoro-correlato. (...) Nei giorni e u.s., presso i locali del Centro Polifunzionale di, è stato realizzato un primo intervento psicologico finalizzato alla rilevazione di eventuali aree di criticità relative al clima organizzativo della Squadra Sommozzatori in oggetto. Con nota nr. / A. Al2 - del c.a. è stata trasmessa la relazione — che si allega in copia - relativa all'intervento effettuato dalla dr.ssa e dr.ssa, Dirigente Superiore Tecnico psicologo e Commissario Capo Tecnico psicologo in servizio presso la Direzione Centrale di Sanità. Il Dirigente dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di, responsabile del procedimento amministrativo in narrativa, interessato al riguardo, riferisce che allo stato attuale il carteggio richiesto non è ancora disponibile in quanto non sono ancora conclusi gli accertamenti specialistici ai quali la documentazione fa*

referimento. Una volta che gli accertamenti di cui si tratta saranno conclusi, ove non ricorrano condizioni ostative di natura giuridico-amministrativa le copie integrali degli esiti potranno essere posti a disposizione del richiedente". Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione preliminarmente, nel merito, riconosceva in capo al ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto in qualità di diretto interessato nonché ex artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di valutazione psicologica cui l'istante è stato sottoposto. Ciò premesso la Commissione prendeva atto della dichiarazione della amministrazione resistente, relativa alla perdurante pendenza degli accertamenti specialistici ed alla conseguente attuale indisponibilità della documentazione richiesta e riteneva, pertanto, necessario sospendere la decisione fino alla conclusione degli accertamenti specialistici in corso, al termine dei quali l'amministrazione veniva invitata a comunicare alla Commissione le determinazioni adottate. I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

Successivamente perveniva comunicazione della amministrazione resistente la quale, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, dichiarava che gli accertamenti psicologici in oggetto si sono conclusi e che è in corso la procedura di accesso relativa alla richiesta del sig., tramite notifica dei documenti richiesti.

Pervenivano le controdeduzioni dell'avv. il quale, dopo aver visionato la documentazione inviata, eccepiva – tra l'altro – la mancanza *“degli atti dai quali ha avuto inizio l'intera procedura legata alla valutazione del rischio da stress da lavoro-correlato (espressamente richiesti nell'istanza del) e gli atti conclusivi e definitivi della procedura avviata”*. Tra questi il legale indica la richiesta prot. nr./2019/Som del e il prot. nr./..... del

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle doglianze dell'avvocato del ricorrente in merito alla parzialità della documentazione ricevuta, mantiene sospesa la decisione invitando la amministrazione a fornire dettagliati chiarimenti in merito alla esclusione dall'accesso dei menzionati documenti, o - in assenza di deduzioni a sostegno - a consentirne l'accesso, dandone successiva comunicazione alla Commissione. I termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi mantiene sospesa la decisione invitando la amministrazione ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di/INPS Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avvocato di, ha presentato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di richiesta formale della seguente documentazione:

«n. 5 dichiarazioni spontanee raccolte e verbalizzate dagli ispettori di vigilanza e, in forza presso la sede provinciale INPS di, nell'ambito degli accertamenti amministrativi ex art. 5 L. 22/07/1961 n. 628 ed art. 3 L. 11/11/1983 n. 638, conclusi con "verbale di accertamento lavoro domestico del", prot. inf. n. INPS. / /»;

Motivava l'istanza allegando una necessità difensiva della documentazione richiesta in sede di contenzioso giudiziario e, quindi, per l'effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Quanto alla individuazione dell'interesse si precisava che il sig. aveva ricevuto, in qualità di erede del sig., la notifica di verbale di accertamento di rapporto domestico, nonchè avviso bonario di pagamento di contributi e somme aggiuntive. Evidenziava nell'istanza che nel caso di specie, non sussiste un effettivo pericolo di "azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori" e difetta quindi, in concreto, la ragione che giustifica la sottrazione all'accesso dei "documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D.M. 04/11/1994, n. 757, "in quanto il (preteso) rapporto di lavoro oggetto di accertamento è cessato da oltre tre anni, il (presunto) datore di lavoro è deceduto e non risultano altri lavoratori coinvolti".

La richiesta di accesso veniva trasmessa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 184/2006, dall'TTL di all'INPS Direzione Provinciale di – così individuata quale amministrazione competente ai fini dell'accesso - che, successivamente con provvedimento del 18 ottobre 2019, accoglieva parzialmente l'accesso limitandolo alla sola dichiarazione rilasciata dallo stesso istante, sig.

L'amministrazione, nel provvedimento oggi impugnato, deduceva che *“le dichiarazioni di ulteriori soggetti acquisite nell'ambito degli accertamenti amministrativi ex art. 5 L. 22/07/1961 n. 628 ed art. 3 della L. 11/11/1983 n. 638, conclusi con verbale di accertamento Lavoro Domestico del, vengono sottratte all'accesso. Non sono sufficienti esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi nei limiti in cui sia strettamente*

indispensabile la conoscenza di documenti, contenenti dati sensibili e/o giudiziari. Il diritto di accesso alle dichiarazioni rese, può essere, pertanto, esercitato esclusivamente dalle persone che hanno rilasciato e sottoscritto le dichiarazioni stesse”.

Avverso il predetto provvedimento di accesso parziale il signor, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all'accesso richiesto – di natura endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della legge 241/90 - che egli ha assunto, *iure hereditatis*, dopo la morte del padre e dopo la conseguente notifica del verbale di accertamento di rapporto domestico, nonché dell'avviso bonario di pagamento di contributi e somme aggiuntive. Il ricorrente deduce altresì un interesse difensivo della documentazione richiesta, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, e tale necessità difensiva appare non già una generica enunciazione di principio ma deve dirsi concreta, in relazione alla estraneità del sig. al rapporto di lavoro del quale oggi viene chiamato a rispondere personalmente. Si osserva altresì, condividendo le argomentazioni offerte dell'istante, che non appaiono sussistenti ragioni di tutela dei soggetti dichiaranti che non rivestono la qualifica di “lavoratori”, nonché con riguardo alla circostanza che l'originario presunto rapporto di lavoro è cessato da oltre tre anni e il datore di lavoro è deceduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, non competente ai fini dell'accesso, e lo accoglie integralmente nei confronti INPS Direzione Provinciale di e, per l'effetto, invita la predetta amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il sig. ha presentato richiesta formale di copia della seguente documentazione inerente le prove previste dal bando concorso pubblico per il reclutamento di Dirigenti di seconda fascia, presso l'Agenzia delle Entrate: - copia delle schede motivate di valutazione, delle griglie di valutazione motivate, dei verbali motivati compilati dalla commissione e di ogni altro documento motivato riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione inerenti la prova sostenuta con il punteggio e le motivazioni dettagliate riportati in ogni singola prova che di seguito elenco:

- 1) Valutazione motivata colloquio iniziale sull'integrazione del curriculum formativo anni 2010-2019, finalizzato a rappresentare le eventuali attività manageriali svolte ed utili a rappresentare le capacità attitudinali a ricoprire il ruolo di dirigente;
- 2) Valutazione motivata colloquio sulle domande estratte dalle urne n. 1, n. 2, n.3;
- 3) Valutazione motivata colloquio prova informatica;
- 4) Valutazione motivata colloquio d' inglese;
- 5) Elenco dei candidati partecipanti al colloquio sostenuto in data, con annesso punteggio finale.

Motivava l'istanza deducendo un interesse alla verifica delle motivazioni della valutazione di inidoneità ottenuta finalizzato alla tutela della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita con provvedimento del 26 settembre 2019 rispondeva che *“gli atti relativi al concorso sono attualmente in possesso della Commissione d'esame e, pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 1990, n. 241 e dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, l'accesso ai suddetti atti viene differito al momento della consegna del predetto materiale della Commissione, al termine delle operazioni concorsuali”*.

Avverso tale provvedimento di differimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta corposa memoria della amministrazione resistente la quale, unitamente alle deduzioni in diritto, ribadisce che *“gli atti oggetto dell'istanza di accesso del ricorrente sono in possesso della Commissione esaminatrice e, poiché attualmente non sono detenuti dall'amministrazione, l'accesso ai suddetti atti è stato differito al momento della consegna del predetto materiale da parte della commissione, al termine delle operazioni concorsuali. Tale motivazione trova conferma nell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 laddove, nella*

definizione di documento amministrativo, specifica che deve trattarsi di atti “detenuti da una pubblica amministrazione”, mentre nella fattispecie in esame gli atti richiesti dal ricorrente non sono in possesso dell’Agenzia bensì della commissione esaminatrice. (...) se la detenzione degli atti è realizzabile in un momento futuro –come nel caso di specie –la visione e l’estrazione di copia di essi sarà differita a tale momento.

La Commissione, nella seduta del 24 ottobre 2019, riteneva - nel merito - sussistente un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento alla procedura concorsuale alla quale l’istante ha partecipato. Quanto al differimento nelle procedure concorsuali la Commissione riteneva di non discostarsi dal proprio costante orientamento secondo il quale il differimento è legittimo solo fino alla conclusione della “fase” concorsuale cui i documenti richiesti si riferiscono, non già alla intera procedura.

Con riguardo a tale ultima considerazione la Commissione osservava, però, che dalla narrazione dei fatti non appariva chiaro se la fase concorsuale cui i documenti richiesti ineriscono si fosse effettivamente conclusa e riteneva pertanto necessario, ai fini del decidere, sospendere la decisione invitando la Agenzia delle Entrate a chiarire tale circostanza, precisando quale fase concorsuale sia attualmente in corso. Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

Successivamente la Agenzia delle Entrate, in ottemperanza all’incombente istruttorio disposto dalla Commissione, precisava che il concorso si trova ancora nella medesima e unica fase dei colloqui orali (lettere) alla quale seguirà la formazione e l’approvazione della graduatoria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione, preso atto del chiarimento fornito dalla amministrazione resistente, la quale ha precisato che è ancora in corso la fase concorsuale cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono, osserva che il differimento al termine delle operazioni concorsuali, disposto dalla Agenzia delle Entrate, deve considerarsi legittimo.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta ritenendosi legittimo il differimento dell’accesso alla fase conclusiva della procedura *de qua* disposto dalla amministrazione resistente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di -

FATTO

Il signor, in data 25 settembre 2019, ha presentato una istanza all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di e chiedendo di accedere a documentazione relativa allo stato degli accertamenti nei confronti della società S.p.a., precedente datrice di lavoro dello stesso, ed in particolare:

- verbale di primo accesso ispettivo ex art. 13 co.1 d.lgs.124/04;
- evidenze/acquisizioni documentali, dichiarazioni rilasciate al personale ispettivo, secondo cui “non risulta suffragata l'assenza di effettuazione — dalla parte datoriale - della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del t. u.81/2008”;
- provvedimenti adottati da codesto TTL, “connessi alla corretta attribuzione della causale "stand by" piuttosto che "riposo compensativo" per almeno n. giornate lavorative dall'..... al”;
- ogni valutazione e provvedimento (di diffida, di prescrizione, sanzionatorio, etc.) adottato dall'TTL in indirizzo, in merito agli aspetti oggetto della richiesta di intervento di cui trattasi (e successive integrazioni), oggetto di verifiche d'ufficio;
- verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 13 co. 4 d.lgs. 124/04.

Motivava l'istanza deducendo una necessità difensiva della documentazione richiesta in vista, della celebrazione del processo iscritto al RG n. / presso il Tribunale Ordinario di - Sezione Lavoro.

Con provvedimento datato 30 settembre 2019 l'amministrazione adita comunicava all'istante il differimento dell'esercizio del diritto di accesso “... *fino alla conclusione della procedura sanzionatoria, con l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione delle sanzioni* Pertanto, si differisce l'accesso per non compromettere il buon andamento della procedura nella fase di vaglio delle risultate ispettive e delle difese eventualmente presentate dall'interessato e per tutelare la riservatezza dei lavoratori sentiti dagli ispettori, quantomeno fino al momento in cui la procedura non giunga ad un esito sicuro, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R n. 184 / 2006”.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato precisando di non aver negato preventivamente

l'accesso ai documenti richiesti, ritenendo di disporre un differimento dello stesso, per le ragioni già esposte, indicando quale termine ultimo per reiterare l'istanza l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione della pratica.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che al ricorso non sono allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata, S.p.a., cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di - Consiglio distrettuale di disciplina

FATTO

La signora, unitamente ad altri due richiedenti - oggi non ricorrenti, ha presentato una istanza rivolta al Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di, chiedendo di accedere alla seguente documentazione: "copia conforme delle motivazioni del provvedimento proc. n. / (nr di /) a carico dell'avv.", in qualità di soggetto direttamente interessato nel menzionato procedimento a carico dell'avv.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 1 ottobre 2019, rigettava l'istanza deducendo la carenza di interesse ad accedere in capo alla istante, sull'assunto che la qualità di "esponente" nel menzionato procedimento non sarebbe sufficiente a legittimare l'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990 adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale rinvia integralmente a quanto già dedotto in sede di provvedimento di diniego.

DIRITTO

La Commissione osserva che, ancorché la ricorrente dichiarò di allegare al ricorso le ricevute di invio dello stesso al controinteressato – cui i documenti richiesti si riferiscono - le stesse non risultano presenti nel file inviato. Poiché tale allegazione è prevista a pena di inammissibilità ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006, la ricorrente è invitata ad inoltrare prova dell'avvenuto invio alla Commissione delle predette ricevute unitamente al ricorso *de quo*. La Commissione invita altresì la ricorrente a precisare se il procedimento disciplinare a carico dell'avv. è stato attivato a seguito di segnalazione/esposto della medesima, fornendo chiarimenti a riguardo. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la ricorrente ad ottemperare all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

FATTO

In data 12 giugno 2019 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale, e - Ufficio delle Dogane di - Area Gestione Tributi ha notificato alla S.p.A. gli avvisi di pagamento prot. n. / e prot. n. / del per il recupero a tassazione degli importi dovuti a titolo di accisa sulla miscela gassosa di Tali atti impositivi scaturivano dal processo verbale prot. n. / del ("Verbale di constatazione di violazioni finanziarie amministrative per produzione ed impiego di miscela gassosa nel periodo dal / al") e dal processo verbale prot. n. / del ("Verbale di inventario 2^o quadrimestre 2017") elevati in seguito alle verifiche fiscali eseguite presso lo stabilimento petrolchimico della S.p.A.

Nei predetti verbali si fa espresso e specifico richiamo agli elementi offerti dalla nota Prot. / del della Direzione Interregionale per la, e - Area Legale di

Con istanza del, pertanto, la S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. e per il tramite dell'avv. di ha presentato una istanza di accesso alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo l'invio telematico alla richiamata nota Prot. / del

Motivava l'istanza deducendo la necessità di acquisire tale nota che ha *“valore assolutamente dirimente nel tessuto argomentativo dei richiamati avvisi di pagamento, atteso che i rilievi mossi dai verificatori - poi pedissequamente recepiti dagli organi accertatori - si fondano espressamente sulle risultanze ivi contenute”* anche sulla considerazione che la predetta nota, pur richiamata, non risulta allegata né ai processi verbali, né agli avvisi di pagamento che pure la richiamano *per relationem*. Deduceva pertanto un interesse difensivo, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90, della documentazione richiesta per verificare la legittimità della pretesa impositiva *de qua*.

L'amministrazione adita, con provvedimento notificato in data 27 settembre 2019 rigettava l'istanza eccependo che essa si presentava come mera reiterazione di altra istanza già presentata e rigettata con provvedimento del 31.08.2018 mai impugnato. L'amministrazione precisava inoltre *“Il presente provvedimento costituisce atto meramente confermativo del provvedimento di diniego sopra citato e come tale non autonomamente impugnabile”*.

Avverso tale provvedimento la S.p.a., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nel merito e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento agli accertamenti ai quali la stessa è stata sottoposta ed ai connessi procedimenti impositivi.

Non appare fondata, si osserva, l'eccezione sollevata dalla amministrazione e posta a fondamento del diniego opposto: la circostanza che l'istanza abbia ad oggetto documenti già richiesti con altra richiesta già presentata in precedenza non è sufficiente a connotare la stessa come mera reiterazione della prima. Il presupposto della istanza è differente, così come il procedimento all'interno del quale la richiesta ostensiva trova la sua ragione d'essere e, infine, differenti sono i provvedimenti che richiamano e menzionano la nota oggetto di richiesta. Tali elementi individuano l'*aliquid novi* della istanza di accesso che si configura pertanto quale "nuova ed autonoma richiesta".

La Commissione precisa inoltre che deve sempre essere consentito, da parte delle amministrazioni, l'accesso al documento richiamato in un provvedimento indirizzato ad un soggetto avente un interesse qualificato allo stesso. Né, a tal riguardo, può ritenersi ammissibile la indicazione della amministrazione – contenuta nel primo diniego – di considerare espunta dal verbale la menzione della predetta nota e non facente parte della motivazione, in quanto atto meramente interno (!). Tra l'altro si osserva che la menzione della nota in oggetto viene rinnovata nei successivi verbali notificati alla istante.

Si osserva, infine, che l'istante ha dedotto, altresì, una finalità difensiva dell'accesso richiesto che dovrà pertanto essere consentito anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Gruppo di

FATTO

Il signor, agente di polizia penitenziaria, ha presentato - per il tramite dell'avv. di - un'istanza rivolta all'indirizzo pec istituzionale dei Carabinieri chiedendo di accedere al "*file audio della telefonata al 112 effettuata in data alle ore circa con la quale veniva richiesto un intervento urgente presso l'abitazione del signor (...)*". Motivava l'istanza deducendo la necessità di verificare la "*presenza di eventuali affermazioni lesive*" dei propri diritti, contenute nella predetta telefonata.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 15 ottobre 2019, deducendo che i documenti richiesti sono sottratti all'accesso in forza dell'art. 1048 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare poiché al vaglio delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di e dei Minorenni.

Avverso tale provvedimento il signor, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione ritiene necessario ottenere dalla amministrazione un chiarimento relativamente alla norma di esclusione dall'accesso: poiché l'art. 1048 del T.U.R.O.M. esclude dall'accesso i "Documenti concernenti la sicurezza e la difesa nazionale e le relazioni internazionali" – norma che *prima facie* sembra non aderire alla fattispecie in oggetto – si chiede di voler confermare la norma di sottrazione dei documenti richiesti con indicazione del comma e della lettera di riferimento.

In secondo luogo la Commissione evidenzia che, laddove i documenti oggetto di istanza siano detenuti da una Procura, l'amministrazione adita dovrà richiedere alla Autorità Giudiziaria il nulla osta alla ostensione dei documenti stessi, non essendo tale documentazione esclusa, per ciò stesso, dall'accesso.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

FATTO

La signora, in qualità di rappresentante del Consiglio di Istituto Comprensivo di, ha presentato una istanza rivolta all'USP di chiedendo di accedere alla copia della relazione effettuata dal dott., dirigente dell'USP di avente per oggetto l'ispezione all'Istituto di per le problematiche "settimana corta scuola secondaria di primo grado". Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di membro del Consiglio di Istituto.

L'amministrazione adita con provvedimento dell'8 ottobre 2019 rigettava l'istanza richiamando l'art. 2 comma 1 lett. c) del DM 757/1994 secondo il quale "Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: (...) c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Deduceva altresì che il documento richiesto era atto interno all'amministrazione, propedeutico alla apertura di ulteriori eventuali procedimenti da parte della stessa.

Avverso tale provvedimento la signora adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa che l'ispezione aveva ad oggetto la correttezza dei comportamenti della Dirigente e la relazione che ne è conseguita è considerata atto interno propedeutico ad eventuale intervento disciplinare. Precisa ulteriormente che "*la relazione ispettiva non contiene alcun dato o riferimento riconducibile a singoli membri degli organi collegiali o ad altri soggetti auditati*".

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione rileva che l'USP di cita, quale normativa di esclusione dall'accesso, il DM 757/1994 che è il Regolamento adottato dal "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale", in attuazione dell'art. 24 comma 4 della legge 241/90.

Tale richiamo appare improprio, poichè il fondamento della norma richiamata (art.2 comma 1 lett. c) risiede nella necessità di tutelare il lavoratore nei confronti del datore di lavoro che richieda di

accedere alle dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di ispezione. Il richiamo appare non pertinente alla fattispecie in oggetto anche in considerazione della precisazione, contenuta nella memoria inviata alla Commissione, che la relazione non contiene riferimenti riconducibili “a soggetti auditi” in sede ispettiva.

Nel merito la Commissione osserva che il Consigliere di Istituto deve dirsi portatore di un interesse qualificato ad accedere al documento richiesto in virtù della funzione che allo stesso è attribuita e in considerazione dell'oggetto della ispezione *de qua*: l'amministrazione adita dovrà pertanto concedere l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro per l'Impiego di

FATTO

Il signor, in data 26 settembre 2019, ha presentato una istanza d'accesso al Centro per l'Impiego di avente ad oggetto la seguente documentazione:

- Copia delle dimissioni presso la S.P.A. presentate in data 30.04.2015;
- Convalida delle dimissioni rassegnate in data 30.04.2015 presso la S.P.A. (...).

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di accertare giudizialmente la asserita nullità delle predette dimissioni che il medesimo istante ritiene non convalidate.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull' istanza *de qua* il signor ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo l'istanza di accesso ad oggetto documentazione personale, relativa all'istante medesimo e come tale sempre accessibile dallo stesso. Il sig. ha dedotto, altresì, una necessità difensiva dell'accesso richiesto che la amministrazione adita dovrà pertanto consentire anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore “.....” -

FATTO

....., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) presso l'Amministrazione resistente, formulava il 27.6.2019 istanza di accesso ed estrazione copia dei verbali delle ispezioni con le eventuali prescrizioni compiute dagli enti accertatori (.....,,,.....) presso l'Amministrazione.

Avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che deduceva che il 22/6/2019 al prof. era stata fornita copia dei verbali rilasciati in occasione di visite ispettive e che, successivamente a tal rilascio, il ipotizzava l'esistenza di non “*meglio identificati verbali successivi all'indagine espletata, diversi da quelli già ricevuti il 22/6/2019*”.

Invero precisava l'Istituto che “*non sono in possesso dell'Amministrazione verbali degli Enti Ispettivi inviati successivamente al D.S. riferibili alla richiesta di accesso del 27/6/2019*” e “*i verbali ...sono stati già trasmessi al richiedente*”.

Parte ricorrente con nota successiva replicava alla memoria dell'Amministrazione, eccependo che non erano stati consegnati “*i verbali conclusivi alle ispezioni*” e di non essere “*a conoscenza se sono state richieste delle prescrizioni, e quali; se vi sono state informative di reato alla Procura della Repubblica, o se tutto si è concluso positivamente per la Dirigenza e in tal caso basterebbe semplicemente comunicarmelo*”, ipotizzando che le ispezioni non possano concludersi nel totale silenzio degli Enti ispettivi.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019, riteneva necessario conoscere dall'Amministrazione se detenesse ulteriore documentazione rispetto a quella rilasciata il 22/6/2019, essendo in ogni caso tenuta a fornire i documenti conclusivi delle ispezioni o a chiarire le circostanze relative alla loro inesistenza, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Perveniva successivamente nota del ricorrente che comunicava che in data 16.10.2019 il D.S. IIS gli aveva inviato, via mail, solo il verbale (pur incompleto) relativo all'ispezione dello e che non aveva ricevuto alcun verbale o notizia relativa alle altre tre ispezioni, precisando che le ispezioni devono concludersi di norma entro 30 giorni.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva che la parte resistente avrebbe dovuto rendere i chiarimenti alla Commissione, di cui all'ordinanza istruttoria del 9 ottobre 2019 e che invece i chiarimenti non sono stati resi e che, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente, la documentazione inviata è addirittura incompleta.

La Commissione, a seguito della nota pervenuta, osserva che non è stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 9 ottobre 2019 da parte della resistente.

PQM

La Commissione invita la parte resistente a provvedere all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza istruttoria del 9 ottobre 2019, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., nella sua qualità di comproprietaria degli immobili siti nel comune di (.....) e distinti al catasto terreni al foglio n., particelle n., e, acquisiti per successione ereditaria a seguito della morte della madre, con istanza di accesso agli atti inviata tramite PEC il 17 aprile 2019 ha chiesto all'Amministrazione di prendere visione degli atti che hanno autorizzato l'utilizzo ai fini di pubblico transito della particella n. di sua proprietà e che ne hanno attribuito la denominazione toponomastica "....." nonché gli atti con cui sono stati autorizzati i lavori di pavimentazione e realizzazione dei marciapiedi per la trasformazione del terreno in strada pubblica.

Con nota prot. n. del 20 giugno 2019 il Comune di le ha comunicato di non aver rinvenuto atti che hanno autorizzato l'utilizzo ai fini del pubblico transito della particella n.

Successivamente, avendo recuperato copia di una procura speciale (atto rep. n. del 7 agosto 2000) conferita alla di lei zia da parte delle sorelle e, oggi defunta, al fine di riscuotere la quota per indennità di esproprio, ha chiesto ai sensi della legge n. 241/90 di ottenere copia della seguente documentazione:

- atti relativi al procedimento di esproprio e in particolare delle autorizzazioni e decreti numeri e del, numeri e del nonché del protocollo del e copia degli atti afferenti al "prog. /....." e comunque di qualsiasi documento utile a conoscere lo stato di attuazione e l'esito del suddetto procedimento di esproprio.

Ha prodotto la documentazione reperita ed ha posto a fondamento l'esercizio delle azioni a tutela della proprietà, delegando all'uopo l'Arch.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente, a mezzo dell'Arch., adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Personale c/o Questura di

FATTO

Il ricorrente, vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato presso l'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di, premetteva che gli erano state notificate in data 28 agosto 2019 le note prot. n. Cat. / del 08.08.2019 e prot. n. Cat. / del 22.08.2019, a titolo di comunicazione preventiva di formale diniego delle rispettive istanze di congedo straordinario, presentate a suo tempo e che nelle medesime era evidenziato il diritto dell'interessato a presentare osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il 28 agosto 2019 inoltrava, pertanto, al proprio ufficio formale istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti in questione, inviata il giorno 29/08/2019 a mezzo di posta certificata.

Parte ricorrente si duole del silenzio serbato dall'amministrazione sulla propria richiesta d'accedere ai predetti documenti.

Perveniva memoria del 14/11/2019 dell'Amministrazione resistente, che deduceva che l'istanza non era pervenuta all'Ufficio del Personale e che il ricorso è inammissibile in quanto ex art. 21-octies L. 241/90 "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

DIRITTO

Il ricorso, in materia di accesso, è fondato e va accolto, a prescindere da quanto disposto dall'art. 21 octies della L. 241/90.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Associazione Ricreativa e Culturale
.....

contro

Amministrazione resistente: COMUNE DI (.....)

FATTO

Il 25/7/2019, in qualità di presidente e legale rappresentate dell'Associazione Ricreativa e Culturale presentava al Comune di istanza di accesso ed estrazione copia degli atti amministrativi prodromici e consequenziali alla delibera della Giunta comunale n./2019 e del nominativo del funzionario responsabile del procedimento di selezione degli spettacoli da inserire nel programma dell'Estate di 2019 e degli impegni di spesa.

L'istanza era motivata dalla circostanza il programma indicato veniva approvato con la delibera n./2019; programma che non teneva conto della proposta di tre concerti fatta dall'..... all'ente comunale alla quale quest'ultimo non aveva dato alcun riscontro.

L'Amministrazione resistente non dava risposta.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 9 ottobre 2019, la Commissione preliminarmente rilevava la propria competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, in assenza del difensore civico nella Regione

Non risultando agli atti della Commissione che l'istanza di accesso fosse stata ricevuta dall'Amministrazione resistente, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec, la Commissione invitava parte ricorrente a fornire detta documentazione.

Per veniva nota della parte ricorrente in cui comunicava che, sebbene fuori termine, aveva ricevuto la documentazione richiesta e pertanto non aveva interesse a coltivare il ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota della parte ricorrente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio II Dirigenti Scolastici

FATTO

L'istante, con pec del, ha presentato all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. *elenco, e riferimenti di delibera e numero e data di protocollo, degli aspiranti alla nomina di presidente, commissario appartenente al ruolo di Dirigente scolastico, commissario appartenente al ruolo di Dirigente amministrativo o tecnico, commissario aggregato di lingua inglese e commissario aggregato di lingua francese, formato in seguito all'Avviso pubblico MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U). del*;
2. *elenco, e riferimenti di delibera e numero e data di protocollo, degli aspiranti alla nomina di presidente, commissario appartenente al ruolo di Dirigente scolastico, commissario appartenente al ruolo di Dirigente amministrativo o tecnico, commissario aggregato di lingua inglese e commissario aggregato di lingua francese e commissario aggregato di informatica, formato in seguito all'Avviso pubblico m_pi. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. del*;
3. *domanda di inserimento nell'elenco degli aspiranti, numero e data di protocollo in entrata, di cui ai punti precedenti dei seguenti componenti la commissione*:
Dott. (presidente – Avvocato dello Stato);
Dott.ssa (dirigente scolastica);
Dott. (dirigente tecnico in sostituzione del Dott.); Dott.ssa (docente lingua inglese);
Dott.ssa (docente lingua francese);
Dott.ssa (docente informatica in sostituzione della Dott.ssa);
4. *delibera dell'organo competente circa i criteri per la scelta dei segretari di commissione nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 487/94 art. 9 c.2 lett a);*
5. *avviso pubblico per la presentazione delle domande per lo svolgimento della funzione di segretario nelle commissioni d'esame del pubblico concorso citato in premessa;*
6. *domanda di inserimento o comunicazione di disponibilità in qualità di segretario, numero e data di protocollo in entrata, della Dott.ssa (segretaria commissione*);
7. *dichiarazione di insussistenza di condizioni personali o altre cause ostative all'incarico dei seguenti componenti la commissione*:
Dott. (presidente – Avvocato dello Stato);

Dott.ssa (dirigente scolastica)

Dott. (dirigente tecnico in sostituzione del Dott.); Dott.ssa (docente lingua inglese);

Dott.ssa (docente lingua francese);

Dott.ssa (docente informatica in sostituzione della Dott.ssa); Dott.ssa (segretaria);

8. *comunicazione rinuncia all'incarico di componente della commissione del Dott. (dirigente amministrativo), numero e data di protocollo in entrata;*
9. *comunicazione rinuncia all'incarico di componente aggregato della commissione della Dott.ssa (docente informatica), numero e data di protocollo in entrata;*
10. *verbale del e delibera del quadro di riferimento della prova orale del concorso di cui in premessa;*
11. *verbale della commissione madre che adotta la griglia di valutazione della prova orale e contenente criteri, indicatori, descrittori e lo schema di griglia di valutazione della prova orale da inviare alle sottocommissioni;*
12. *verbale di formazione ed elaborazione delle domande da cui estrarre i quesiti da sottoporre ai candidati per la prova orale”.*

Ha indicato a fondamento della domanda la circostanza di aver partecipato al pubblico concorso per Dirigente scolastico bandito dal MIUR, con DDG n. del, sostenendo la prova orale il innanzi alla Commissione n.

L'Amministrazione non ha dato risposta.

Dolendosi del silenzio rigetto sull'istanza, il ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 ottobre 2019, la Commissione, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec, ha invitato parte ricorrente a fornire la documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Parte ricorrente ha adempiuto all'inoltro della copia di ricevuta di accettazione e consegna della pec.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento della Commissione, condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990.

Tale collegamento, secondo l'avviso consolidato della Commissione, è dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a provare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso. Pertanto, alla luce del citato articolo 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241 del 1990, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e all'esistenza di un documento amministrativo, la domanda di accesso deve, necessariamente, specificare il nesso concreto, diretto ed attuale che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante, indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e/o tutelabile e collegata al documento al quale si chiede di accedere.

Pertanto nella fattispecie concreta non si rinviene il collegamento in relazione alla documentazione contrassegnata dai numeri 1 e 2 dell'istanza di accesso ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato, sotto tale profilo, inammissibile.

Quanto alla documentazione di cui ai superiori numeri 3, 6, 7, 8, 9, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Quanto invece alla documentazione contrassegnata dai numeri 4, 5, 10, 11 e 12 dell'istanza di accesso, ove esistente, il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto immediato di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a prendere copia dei verbali e delle delibere contenenti griglie di valutazione e ogni altro documento riguardante le operazioni condotte dalla Commissione e relative alle prove di esame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, in parte lo accoglie e nei sensi e nei limiti di cui in motivazione invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa in Amministrazione Straordinaria

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 ad spa in AS – Commissari Straordinari,, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “documenti relativi alla causa legale RG/...../.....”.

Ha indicato a fondamento dell'istanza di accesso il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha dedotto che la dichiarazione dello stato di insolvenza della società spa, avvenuto nel Maggio 2010, ha ignorato molte poste attive come la causa legale in oggetto.

Ha affermato che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di acceso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E' pervenuta memoria dei Commissari liquidatori di Spa, nella quale si contesta la competenza della Commissione, si deduce il difetto di legittimazione passiva a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la funzione di vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria.

Nella memoria viene evidenziato che il sig. è stato condannato in primo ed in secondo grado per i reati di bancarotta e che il giudizio per cassazione verte solo su questioni di legittimità e non di merito e che lo stato di insolvenza di Spa è stato acclarato in maniera irreversibile nel 2010.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame, atteso che alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa cosicché le operazioni svolte dai commissari liquidatori si estrinsecano con l'adozione di atti che, benchè attuati

con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 4798/2014; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 1052/2015; TAR Lazio - Roma n. 3973/2015).

La Commissione, rileva che il ricorso è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giudiziari, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi.

Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), non possono costituire oggetto di accesso gli atti giudiziari, poichè strettamente propedeutici all'esercizio della funzione giurisdizionale e, come tali, estranei alla disciplina dell'accesso.

Sul punto cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2008 n. 1363 e 22 giugno 2004 n. 4471 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 3-01-2011, n. 2 e il costante orientamento della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa in Amministrazione Straordinaria

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 ad spa in AS – Commissari Straordinari,, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “*sanzioni fiscali ricevute al maggio 2010 ed a quelle successive fino all’Agosto 2019 incluso, per la società spa in AS*”.

Ha indicato a fondamento dell’istanza il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha dedotto che la dichiarazione dello stato di insolvenza della società spa, avvenuto nel Maggio 2010 è stata basata sulla presunzione dell’arrivo sanzioni fiscali per oltre milioni di euro e che dal rendiconto dei commissari straordinari relativo all’anno 2016, tali sanzioni sembrerebbero essere tutte ancora non definitivamente accertate, pendenti in ricorsi in vari gradi di giudizio.

Ha dedotto che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza di acceso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E’ pervenuta memoria dei Commissari liquidatori di Spa, nella quale si contesta la competenza della Commissione, si deduce il difetto di legittimazione passiva a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la funzione di vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria.

Viene evidenziato che il sig. è stato condannato in primo ed in secondo grado per i reati di bancarotta e che lo stato di insolvenza di Spa è stato acclarato in maniera irreversibile nel 2010.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame, atteso che alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento

dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa cosicché le operazioni svolte dai commissari liquidatori si estrinsecano con l'adozione di atti che, benchè attuati con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 4798/2014; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 1052/2015; TAR Lazio - Roma n. 3973/2015).

Sul gravame presentato, la Commissione osserva che l'istante non ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione stessa ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Infatti, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione, il è stato componente del Consiglio di Amministrazione di fino al, e dunque ben prima dell'intervenuta dichiarazione di insolvenza in data; ilrisulta latitante e condannato in via definitiva nel processo di bancarotta, mentre nel processo di bancarotta Spa risulta condannato in primo e secondo grado e allo stato pende giudizio in cassazione che non può che vertere su questioni di legittimità.

Inoltre la Commissione evidenzia che nel processo di cassazione è preclusa la produzione di nuova documentazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Sviluppo Economico

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha dedotto di aver presentato in data 4 e 29 luglio 2019 all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia dei "*documenti societari di spa come da allegato da 1 e 3*".

Ha indicato a fondamento "*motivazioni dettagliate illustrare in allegato 1 e 3 punto per punto*".

Ha allegato provvedimento di rigetto del 23.7.2019, in cui l'Amministrazione ha dedotto che dalla relazione ex art. 28 D. Lgs. 270/99 emerge che il è stato componente del Consiglio di Amministrazione di fino al, e dunque ben prima dell'intervenuta dichiarazione di insolvenza al

E' pervenuta memoria del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale si deduce che il risulta latitante e condannato in via definitiva nel processo di bancarotta, mentre nel processo di bancarotta risulta condannato in primo e secondo grado e allo stato pende giudizio in cassazione che verte su questioni di legittimità e non di merito, con la conseguenza che le richieste di accesso sono del tutti ininfluenti alla difesa.

Ha allegato successivo provvedimento del 26.9.2019 di conferma del precedente diniego.

Il ha adito la Commissione il 19/10/2019.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

Parte ricorrente non ha impugnato nei termini il diniego di accesso del 23 luglio 2019 e il successivo provvedimento di rigetto ha carattere meramente confermativo del precedente diniego.

Valga il riferimento alle seguenti massime: "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T.A.R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783); "L'art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente

dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini" (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa in Amministrazione Straordinaria

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 ad spa in AS – Commissari Straordinari,, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “*documentazione cessione crediti per milioni di euro*”.

Ha indicato a fondamento dell'istanza il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha affermato che i commissari straordinari hanno pubblicato un bando di gara per la cessione di crediti per milioni di euro con un prezzo di base d'asta al ribasso pari a mila euro e quindi una probabile vendita a circa l'1% del valore dei crediti.

Ha dedotto che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E' pervenuta memoria dei Commissari liquidatori di Spa, nella quale si contesta la competenza della Commissione, si deduce il difetto di legittimazione passiva a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la funzione di vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria.

Viene evidenziato che il sig. è stato condannato in primo ed in secondo grado per i reati di bancarotta e la circostanza e che lo stato di insolvenza della Spa è stato acclarato in maniera irreversibile nel 2010.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame, atteso che alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa cosicché le operazioni svolte dai commissari liquidatori si estrinsecano con l'adozione di atti che, benchè attuati

con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 4798/2014; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 1052/2015; TAR Lazio - Roma n. 3973/2015).

Sul gravame presentato, la Commissione osserva che l'istante non ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione stessa ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Infatti, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione, il è stato componente del Consiglio di Amministrazione di fino al, e dunque ben prima dell'intervenuta dichiarazione di insolvenza al; il risulta latitante e condannato in via definitiva nel processo di bancarotta, mentre nel processo di bancarotta risulta condannato in primo e secondo grado e allo stato pende giudizio in cassazione che non può che vertere su questioni di legittimità.

Inoltre la Commissione evidenzia che nel processo di cassazione è preclusa la produzione di nuova documentazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa in Amministrazione Straordinaria

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 ad spa in AS – Commissari Straordinari,, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “*copia dei documenti relativi alle azioni di recupero crediti sul credito vantato da spa in AS nei confronti di spa e spa*”.

Ha indicato a fondamento dell'istanza il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha affermato che al Maggio 2010 vantava un credito superiore ai milioni di euro nei confronti della società “..... spa” in breve; che il credito era derivato dall'affitto del ramo d'azienda di in liquidazione e che senza rispetto alcun del diritto di prelazione di il ramo venne trasferito a spa (gruppo), rendendo responsabile in solido del debito ed gestiva la rete di telecomunicazioni di tutte le forze armate italiane.

Ha dedotto che la dichiarazione dello stato di insolvenza della società spa, avvenuto nel maggio 2010, avrebbe ignorato molte poste attive come il credito in oggetto.

Ha affermato che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E' pervenuta memoria dei Commissari liquidatori di Spa, nella quale si contesta la competenza della Commissione, si deduce il difetto di legittimazione passiva a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la funzione di vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria.

Viene evidenziato che il sig. è stato condannato in primo ed in secondo grado per i reati di bancarotta e che lo stato di insolvenza dell'..... Spa è stato acclarato in maniera irreversibile nel 2010.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame, atteso che alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa cosicché le operazioni svolte dai commissari liquidatori si estrinsecano con l'adozione di atti che, benchè attuati con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 4798/2014; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 1052/2015; TAR Lazio - Roma n. 3973/2015).

Sul gravame presentato, la Commissione osserva che l'istante non ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione stessa ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

Infatti, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione, il è stato componente del Consiglio di Amministrazione di fino al, e dunque ben prima dell'intervenuta dichiarazione di insolvenza del; il risulta latitante e condannato in via definitiva nel processo di bancarotta, mentre nel processo di bancarotta risulta condannato in primo e secondo grado e allo stato pende giudizio in cassazione che non può che vertere su questioni di legittimità.

Inoltre la Commissione evidenzia che nel processo di cassazione è preclusa la produzione di nuova documentazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 all'Agenzia delle Entrate di, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “*sanzioni fiscali ricevute al maggio 2010 ed a quelle successive fino all'Agosto 2019 incluso, per la società spa in AS*”.

Ha indicato a fondamento dell'istanza il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha dedotto che la dichiarazione dello stato di insolvenza della società spa, avvenuto nel Maggio 2010 è stata basata sulla presunzione dell'arrivo sanzioni fiscali per oltre di euro e che dal rendiconto dei commissari straordinari relativo all'anno 2016, tali sanzioni sembrerebbero essere tutte ancora non definitivamente accertate, pendendo ricorsi in vari gradi di giudizio.

Ha affermato che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di acceso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente, nella quale la medesima dichiara di aver dato riscontro in data 8/7/2019 ad un'istanza di accesso del 18 giugno 2019 del medesimo contenuto con provvedimento, il cui contenuto si riporta “*Con riferimento alla richiesta in oggetto, comunico che le informazioni relative all'ammontare dei debiti fiscali definitivamente accertati, pagati e non ancora pagati da SPA in Amministrazione Straordinaria, saranno ritraibili attraverso l'esame dello stato passivo e dei dati dei riparti contenuti nel fascicolo della procedura depositato c/o la cancelleria fallimentare del Tribunale di (comma 3 dell'art. 90 l.f. “Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.”*”

Non riportando l'istanza di accesso agli atti presentata in data 7 settembre 2019 alla medesima Direzione Provinciale di alcun fatto nuovo, sopravvenuto o meno, rispetto a quelli già rappresentati nell'originaria istanza del 18 giugno 2019 da parte del medesimo soggetto e fondata sui medesimi presupposti il silenzio rigetto formatosi ex art.25, comma 4, L.241/1990, a fronte della mera reiterazione dell'istanza da parte dell'attuale ricorrente, è confermativo del diniego.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

Parte ricorrente non ha impugnato nei termini il diniego di accesso dell'8/7/2019 e pertanto il silenzio rigetto assume carattere meramente confermativo del precedente diniego.

Valga il riferimento alle seguenti massime: "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T.A.R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783); "L'art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini" (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa in Amministrazione Straordinaria

FATTO

....., professione dirigente d'azienda, ha presentato in data 7 settembre 2019 ad spa in AS – Commissari Straordinari,, richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “*documenti relativi alla causa legale RG//.....*”.

Ha indicato a fondamento dell'istanza di accesso, il deposito di un esposto in data 26 Giugno 2019, successivamente integrato il 24 Luglio 2019 ed ha dedotto che la dichiarazione dello stato di insolvenza della società spa, avvenuto nel maggio 2010, avrebbe ignorato molte poste attive, come il credito eventualmente derivante dalla causa legale contro

Ha affermato che un procedimento penale a suo carico si è originato dalla suddetta dichiarazione di stato di insolvenza e dal successivo commissariamento e che intende difendersi sia in Cassazione, ove nel caso di revoca dello stato di insolvenza, ogni accusa verrebbe meno, sia eventualmente in sede europea e/o di revisione del processo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di acceso, ha adito la Commissione il 19/10/2019.

E' pervenuta memoria dei Commissari liquidatori di Spa, nella quale si contesta la competenza della Commissione, si deduce il difetto di legittimazione passiva a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la funzione di vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria.

Nella memoria viene evidenziato che il sig. è stato condannato in primo ed in secondo grado per i reati di bancarotta e che il giudizio per cassazione verte solo su questioni di legittimità e non di merito e che lo stato di insolvenza della Spa è stato acclarato in maniera irreversibile nel 2010.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la propria competenza ad esaminare il presente gravame, atteso che alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa è sotteso il preminente interesse pubblico al mantenimento dell'occupazione, alla tutela dei creditori concorsuali e al risanamento economico dell'impresa cosicché le operazioni svolte dai commissari liquidatori si estrinsecano con l'adozione di atti che, benchè attuati

con forme, talvolta, privatistiche, sono strumentali al perseguimento delle menzionate finalità pubbliche e, come tali, costituiscono esercizio di attività amministrativa almeno in senso sostanziale (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 4798/2014; TAR Emilia Romagna - Bologna n. 1052/2015; TAR Lazio - Roma n. 3973/2015).

La Commissione, rileva che il ricorso è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giudiziari, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi.

Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), non possono costituire oggetto di accesso gli atti giudiziari, poichè strettamente propedeutici all'esercizio della funzione giurisdizionale e, come tali, estranei alla disciplina dell'accesso.

Sul punto cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2008 n. 1363 e 22 giugno 2004 n. 4471 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 3-01-2011, n. 2 e il costante orientamento della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Sede di

FATTO

....., di professione educatrice presso, in data 14/09/2019 ha presentato all'INPS – Sede di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“determinazione assunta in merito alle richieste di variazione della Posizione Assicurativa avanzate nelle date e”.

A fondamento ha dedotto di voler essere resa edotta circa le motivazioni del mancato accoglimento e/o dello stato di avanzamento delle proprie richieste, a fini pensionistici, in quanto, ad oggi, la propria posizione assicurativa non ha subito alcuna modifica in linea con le segnalazioni proposte.

L'Istituto resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto la ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Inps, che ha ricordato come il vigente regolamento adottato dall'Istituto per la disciplina del diritto d'accesso ex lege 241/1990, diramato con circolare INPS n. 4/2013, individua come elemento essenziale della richiesta di accesso, l'indicazione degli estremi del documento oggetto dell'istanza, essendo viceversa inammissibili le istanze preordinate alla contestazione o al sollecito di un provvedimento, esigenze rispetto alle quali il cittadino ha facoltà di intervenire con la presentazione di ricorso amministrativo o di chiedere chiarimenti contattando l'Istituto tramite i canali a disposizione degli iscritti alle gestioni.

Nel merito, ha rappresentato *“che le richieste di variazione della posizione assicurativa inoltrate a dicembre 2018 sono state regolarmente acquisite e preistruite. Esse attengono alla sistemazione dei periodi di servizio prestati presso il Comune di(oggi) per l'arco temporale al”*

Poiché la contribuzione in procedura risulta non completamente definita (in particolare per alcuni anni manca la necessaria indicazione della cassa afferente) la competente linea di servizio conto assicurativo individuale ha inviato all'Amministrazione datrice specifica richiesta di integrazione in data 31/10/2019.

L'Amministrazione (.....) contattata per le vie brevi ha informato di avere preso in carico la segnalazione.”

L'Istituto ha dedotto di aver accolto e riscontrato l'istanza di accesso, con comunicazione inviata via pec all'interessata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Istituto di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il 6 agosto 2019 la Legione Carabinieri – Compagnia di, notificava al Maresciallo l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il avanzava istanza di accesso informale agli atti al fine di meglio comprendere la natura degli addebiti sopra riportati e l'Amministrazione resistente provvedeva al rilascio di copia di quanto richiesto con l'omissione dei nominativi del presunto cugino e delle altre persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 rilevava che l'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fondava sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010 e che ai fini della decisione del ricorso reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N. 90/2010, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Perveniva dalla resistente Amministrazione, che deduceva la particolare struttura organizzativa criminale della "ndrangheta" e affermava che si era ritenuto necessario attuare il disposto dell'art. 1050, comma 1, lett. e) DPR 90/2010 in relazione all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che è stato ritenuto necessario invocare il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, in relazione

all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata tutela esclusivamente l'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi e non l'esigenza "di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica."

D'altronde, nella fattispecie concreta l'accesso è stato consentito, anche se con gli omissis e pertanto l'invocata norma regolamentare non ha impedito di accedere ai richiesti documenti; inoltre la Scrivente evidenzia che il divieto riguarda esclusivamente "*attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti*"; pertanto i nominativi omissati e le generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente sono accessibili, non ricadendo nelle prescrizioni regolamentari.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il 15 luglio 2019 la Legione Carabinieri – Compagnia di, notificava al S. Tenente, in servizio quale comandante del Reparto Servizi Magistratura di, l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il avanzava istanza di accesso al fascicolo. L'Amministrazione resistente provvedeva sull'istanza di accesso, con limitazioni e l'omissione dei nominativi e delle generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 rilevava che l'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fondava sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010 e che ai fini della decisione del ricorso reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N. 90/2010, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Perveniva memoria dell'Amministrazione che ha chiarito che *“gli atti contengono dati ultronei rispetto alla situazione rilevante oggetto dell'accesso. Infatti, la particolare natura della criminalità organizzata ed in particolare delle importanti cosche operanti nel territorio in esame, imperniata su vincoli solidaristici che derivano ma travalicano il semplice legame diretto di sangue, rende necessario - negli accertamenti richiamati - esplorare situazioni di contiguità che, nel particolare contesto, assumono un peso rilevante e determinate (es. relazioni di famiglia anche non prossime. cd. "comparati", ovvero legami contratti attraverso i sacramenti religiosi).* Il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010 è stato applicato in relazione all'esigenza, straordinaria e circoscritta di evitare la propalazione di atti di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

DIRITTO

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che è stato ritenuto necessario invocare il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, in relazione all'esigenza, straordinaria e circoscritta di evitare la propalazione di atti di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata tutela esclusivamente l'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi e non l'esigenza *“di evitare la propalazione di atti di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.”*

D'altronde, nella fattispecie concreta l'accesso è stato consentito, anche se con gli omissis e pertanto l'invocata norma regolamentare non ha impedito di accedere ai richiesti documenti; inoltre la Scrivente evidenzia che il divieto riguarda esclusivamente *“attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti”*; pertanto i nominativi omissati e le generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente sono accessibili, non ricadendo nelle prescrizioni regolamentari.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale Carabinieri Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Sottotenente, attualmente in servizio quale Comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, espone che in data 2 settembre 2019, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gli notificava la determinazione prot. n. / del 10 agosto 2019, con la quale veniva disposto il proprio trasferimento "d'autorità", per ragioni di incompatibilità ambientale presso la Compagnia di nell'attuale posizione sopra menzionata, con soluzione alloggiativa.

In particolare, il provvedimento di trasferimento veniva basato sulla proposta di reimpiego avanzata dal Comando Legione Carabinieri, prot.n. / del, scaturente da informazioni inerenti alle presunte parentele, non meglio specificate, asseritamente controindicate nell'ambito della famiglia di origine della madre.

Il, ritenendo errati ed insussistenti i presupposti del trasferimento, al fine di meglio tutelare la propria posizione, in data 4 settembre 2019 chiedeva accesso al fascicolo, che, il Comando Generale dell'Arma inoltrava all'Ufficio Personale Ufficiali per le valutazioni di competenza.

Con comunicazione del 10 ottobre 2019 venivano trasmessi gli atti "*inerenti all'istruttoria di cui al provvedimento n. / in data 10 agosto 2019, omissati nelle parti non ostensibili ai sensi della normativa vigente*".

Lamentandosi dello stralcio delle informazioni ai sensi degli artt. 1048, 1049 e 1050 D.P.R. 90/2010 contenenti la salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e della riservatezza dei terzi, in relazione all'art. 24 L. 241/1990, atteso che i documenti, così come rilasciati, sono del tutto inutilizzabili, con conseguente violazione del diritto di difesa, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesamini il caso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'accesso è stato consentito dalla resistente Amministrazione, anche se con gli omissis e pertanto le invocate norme regolamentari non hanno impedito di accedere ai richiesti documenti.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

Va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

Rispetto a tale elemento l'art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 è chiarissimo nel non frapporre ostacolo alcuno alla pretesa all'accesso, con le previsioni di particolari modalità solo per i dati sensibili e giudiziari, nella fattispecie concreta non dedotti dall'Amministrazione.

La Commissione, chiamata ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, ritiene prevalente l'interesse dell'istante all'accesso, in quanto essendo il ricorrente destinatario di un provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità avanzata all'esito di una ricognizione informativa che ha riguardato il fratello dell'ufficiale, dalla quale emergeva l'esistenza di *parentele controindicate* ha diritto a tutte le informazioni inerenti ai familiari coinvolti per poter difendere i propri interessi.

Nè emerge alcuna necessità di speciale tutela della riservatezza dei terzi, quali parenti ed affini della madre, nei cui confronti sono emersi collegamenti con soggetti “controindicati” legati alla criminalità organizzata, in quanto il diritto di difesa verrebbe gravemente compromesso in mancanza di tali dati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Comitato “.....” nella persona del Presidente in carica p.t. Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di

FATTO

Il Comitato “.....”, nella persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Ing., avendo lo scopo di porre in essere azioni tese a ottenere dalle pubbliche autorità di non autorizzare nel Comune di (.....) impianti di ogni tipo che rechino pregiudizio al territorio, all'ambiente, alla salute e alla qualità di vita della cittadinanza, in data 16/09/2019 formulava al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di istanza di accesso ai nuovi atti (istanze ed eventuali allegati tecnici) che la ditta Srl ha presentato successivamente all'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006.

Il 24/9/2019 il Comitato, per mezzo del suo Presidente, trasmetteva al Comando provinciale un'integrazione alla richiesta di accesso, estendendo l'istanza a tutti gli atti sopravvenuti successivamente alla data del 1/6/2016 per l'impianto proposto dalla ditta SRL a (.....).

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di trasmetteva l'istanza ai controinteressati: ditta Srl e progettista Ing.

Con provvedimento dell'8.10.2019, l'Amministrazione resistente ha negato l'accesso, per l'opposizione presentata dalla ditta controinteressata.

Il 17/10/2019 parte ricorrente ha trasmesso una richiesta di “*ripensamento in via di autotutela*”, prospettando in maniera più approfondita la propria legittimazione.

Il 21/10/2019 l'Amministrazione deduceva che per “*detto impianto destinato alla raccolta e trasformazione di olii vegetali esausti provenienti dal settore della ristorazione da convertire in biocarburanti, attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (attività n.16.1.C Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali . . .)*, questo Comando in data 11.03.2019, ai sensi dell'art.3 del predetto DPR 151/2011, ha provveduto al rilascio del parere favorevole sul progetto dei lavori di realizzazione, approvato con nota prot.n. del

Pertanto ha consentito l'accesso agli atti prodotti dal Comando Provinciale di, mentre per quanto concerne l'accesso agli atti riguardanti gli elaborati del progetto, ha ritenuto necessario “*acquisire il parere del competente Ufficio Ministeriale allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle vigenti norme contemperando, a tutela dell'Amministrazione, il bilanciamento dei diritti di riservatezza, da un lato, e di accesso agli atti, dall'altro ed, in tal modo, addivenire alla definizione del procedimento in atto.*”

Deducendo che alla data del 4/11/2019 nessun'altra comunicazione era pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di, il ricorrente ha adito la Commissione chiedendo che, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 13.11.2019 è pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha affermato che *“Il procedimento vede al momento una istruttoria in corso di perfezionamento al fine di tutelare con la dovuta prudenza questo Comando e l'Amministrazione da cui dipende”*.

Ha evidenziato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, dovrà tener conto del fatto che la sussistenza delle specifiche esigenze di tutela indicate dalla norma, dovrà essere verificata per ogni singolo documento oggetto dell'istanza dell'interessato.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, che il ricorso non risulta notificato al Progettista Ing. e sul punto invita le parti a chiarire se debba considerarsi “controinteressato”.

In secondo luogo osserva che l'amministrazione dovrà procedere ad una comparazione dei contrapposti interessi coinvolti, pur a fronte della opposizione della controinteressata e dovrà precisare quale documentazione verrà rilasciata a favore del comitato.

In terzo luogo, osserva che l'opposizione della ditta controinteressata è dovuta alla pendenza di un ricorso al Tar per il, notificato in data 28/7/2016, di cui la parte ricorrente nulla ha dedotto e, pertanto, invita a precisare lo stato del giudizio.

Nel frattempo, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire le informazioni, debitamente documentate di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Commissariato della Marina Militare di

FATTO

Il 4.9.2019 inoltrava all'Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione afferente alla posizione dell'istante e, in particolare: *“tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza, avente come oggetto determinazione anzianità di servizio e servizi speciali resi alla data del 10/1/2019”*, inviata a mezzo pec in data 23.4.2019.

A fondamento di tale istanza vi era l'esigenza di tutela di interesse economico, verifica del procedimento amministrativo e conclusione dello stesso mediante adozione di un provvedimento espresso.

L'Amministrazione non dava risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria di data 11.10.2019 l'Amministrazione inviava alla Commissione e al ricorrente tutta la documentazione relativa alla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, precisando che il pagamento era stato effettuato mediante cedolino NOIPA.

La Commissione, nella seduta del 24/10/2019, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e considerato che in precedente seduta della Scrivente ossia il 18 settembre 2019, era stato accolto precedente ricorso riteneva necessario, ai fini del decidere, che le parti precisassero se anche l'odierna istanza di accesso fosse stata accolta ovvero se la memoria si riferisse alla precedente istanza di accesso, interrompendo, nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge.

Per veniva nota del ricorrente in cui si precisava che in relazione all'istanza di accesso di cui all'odierno ricorso perdurava il silenzio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il diritto di accesso va nel caso di specie garantito venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione di Commissariato della Marina Militare di

FATTO

Il 24.9.2019, funzionario amministrativo presso il Ministero della Difesa, presentava richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

"tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo instaurato a seguito di istanza del sottoscritto, avente come oggetto "prosecuzione richiesta di pagamento licenza non fruita e ratei di tredicesima maturati - ex T.V.", inviata a mezzo PEC in data 23/08/2019.

Ha indicato a fondamento la tutela di interesse economico, la verifica del procedimento amministrativo e della relativa conclusione ai sensi della L. 241/1990, mediante adozione nei tempi previsti di un provvedimento espresso

L'Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo. Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Con istanza del 14.7.2019, inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle seguenti note: prot. n. / del 19/4/2019; prot. n. / del 18/6/2019 e prot. n. / del 6/5/2019.

Il 13.8.2019 l'Amministrazione resistente concedeva l'accesso richiesto limitatamente alla prima nota, per la seconda rilevava che non era nella sua disponibilità, mentre rigettava l'istanza quanto alla terza nota, in quanto "riservata".

Il 15.8.2019, l'istante ribadiva la propria istanza di accesso precisando che essa era motivata dal fatto che la nota prot. n. / del 6/5/2019 era stata redatta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro e aveva ad oggetto la composizione dell'Osservatorio Ambientale "Aeroporto di" e, in particolare, la sostituzione del suo Presidente ing. a seguito dell'incompatibilità, segnalata dal ricorrente all'Amministrazione, e che era in corso un procedimento giudiziario avviato dallo stesso ing. in data 15 novembre 2018.

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava memoria con la quale nel riaffermare la legittimità del proprio operato rilevava, da un lato, che l'istante aveva indicato l'interesse sotteso all'istanza solo successivamente alla stessa e, dall'altro, che le due note non oggetto di ostensione avevano carattere di riservatezza, in quanto afferenti procedimenti disciplinari a carico di propri dipendenti, come si evince dall'art. 8, comma 9, del "regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale".

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione riteneva necessario conoscere dall'Amministrazione resistente se sussistessero soggetti "controinteressati" rispetto all'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta.

In data 16/10/2019 perveniva memoria del Ministero dell'Ambiente, nella quale si evidenzia che il controinteressato "va necessariamente individuato nel soggetto a cui la nota prot. n. / del 18 giugno 2019 è indirizzata".

Precisava altresì l'Amministrazione che la nota prot. n. / del 18 giugno 2019 è la comunicazione di avvio del procedimento di verifica ispettiva previsto dall'art. 1, comma 62, della L.

662/1996, che *“ha natura riservata, come si evince dal “Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo del personale”, adottato con decreto direttoriale n./..... del 15 aprile 2019. Il citato procedimento, infatti, pur non essendo un procedimento disciplinare, ha ad oggetto l'accertamento del rispetto da parte dei dipendenti delle norme in materia di svolgimento di incarichi aggiuntivi, attività libero professionale, nonché delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi, e può determinare, in caso di accertamento di violazioni, conseguenze anche sul piano disciplinare. Essendo tutto il procedimento ispettivo coperto da riservatezza, compresa la nota che ne costituisce l'avvio, la stessa è stata trattata come tale.”*

In data 22/10/2019 perveniva memoria del ricorrente, che deduceva che l'ing. poteva rivestire la qualifica di controinteressato, ma che la stessa individuazione spettava al Ministero; insisteva altresì sull'ostensione della nota prot. n./..... del 6/5/2019, mentre in relazione a quella contraddistinta con il prot. n./..... del 18 giugno 2019 chiedeva, in via subordinata, il differimento al termine del procedimento.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'Amministrazione avrebbe dovuto rendere i chiarimenti di cui all'ordinanza istruttoria del 9/10/2019 e che invece i chiarimenti non sono stati resi.

Si legge infatti nella precedente ordinanza *“La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'Amministrazione a precisare se vi fossero soggetti “controinteressati”, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta di accesso, interrompendo medio tempore i termini di legge.”*

Orbene la Commissione osserva che la risposta resa in data 16/10/2019, in relazione alla sola *nota prot. n./..... del 18 giugno 2019*, che il *“controinteressato va individuato nel soggetto a cui la nota era indirizzata”*, non appare esaustiva, in quanto il ricorso alla Commissione riguarda l'ostensione di due note e la presenza di controinteressati assume rilevanza ai fini della decisione del ricorso.

D'altronde nella nota del 22/10/2019 lo stesso ricorrente ha dedotto che l'ing. poteva rivestire la qualifica di controinteressato.

Inoltre, l'Amministrazione nulla deduce sulla natura riservata della nota prot. n./..... del 6/5/2019.

Atteso quanto sopra, la Commissione, a seguito delle note pervenute, osserva che non è stata adempiuta da parte dell'Amministrazione resistente l'ordinanza istruttoria del 9 ottobre 2019.

PQM

La Commissione invita la parte resistente a provvedere, con la massima urgenza, all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui all'ordinanza del 9 ottobre 2019, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

....., facendo riferimento al precedente esposto sulla legittimità e correttezza dell'attività eseguita dall'agenzia investigativa di, ha richiesto di verificare con esattezza il mandato che l'allora Banca Popolare di S.p.A. (oggi) ha conferito all'investigatore privato.

Pertanto ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo tale atto (il conferimento del mandato) facente parte del fascicolo istruttorio, ha chiesto alla Prefettura di l'invio di una copia al fine di verificarne il reale contenuto.

La Prefettura non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta;

Ha adito successivamente la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

DIRITTO

Il documento di cui si chiede l'accesso non può essere configurato in termini di documento amministrativo, in quanto, ai sensi dell'art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 per "documento amministrativo" si intende "*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*".

Nella fattispecie concreta si tratta, per converso, del contratto di mandato conferito dall'allora Banca Popolare di S.p.a. all'investigatore privato di

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso al "report" che l'Autorità stessa avrebbe messo a disposizione della Procura nell'ambito di due procedimenti penali che lo vedono coinvolto come persona offesa.

L'Autorità ha negato l'accesso in considerazione dell'afferenza degli atti ad un procedimento penale, sulla base degli art. 15, comma 2 lett. e) e 16, comma 1 lett. b) del proprio Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga ed in particolare nella riunione del 15/12/2016).

Nel merito il ricorso va rigettato.

A sostegno del diniego l'Amministrazione ha, invocato, tra l'altro, l'art. 16, comma 1, lett b) del proprio Regolamento sull'accesso (n. 1/2016), in base al quale *"1. Sono esclusi dall'accesso: ...b) gli atti connessi alla difesa in giudizio del Garante o dell'ufficio e i rapporti rivolti alla magistratura contabile"*;

Atteso che l'Autorità ha posto alla base del diniego la citata disposizione del proprio Regolamento sulle esclusioni dall'accesso, il ricorso va respinto, non avendo questa Commissione il potere di disapplicare il citato atto, dovendosi per tali fini il ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Resta ferma la facoltà dell'istante di esercitare i propri diritti e le proprie facoltà di persona offesa nell'ambito dei procedimenti penali, secondo le modalità e le forme del relativo rito.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione.

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le sette richieste di accesso pervenute il 24 settembre u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione.

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione.

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità, un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espesso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione.

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità, un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all’Autorità, un’istanza di accesso agli atti contenuti in una serie di corrispondenti fascicoli riguardanti i ricorsi proposti avverso la S.p.A., sua ex datrice di lavoro.

L’Autorità Garante ha riscontrato l’istanza con una dettagliata nota in cui fa presente quali sono i fascicoli disponibili in formato cartaceo – a seguito del riordino del suo archivio – e quali sono i fascicoli disponibili in formato elettronico.

Inoltre l’Autorità stessa ha rilevato quanto segue in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso:

“Nell’ambito dei due elenchi sopra forniti rientrano anche i fascicoli cui fanno riferimento le richieste di accesso pervenute il u.s. (pur recanti date diverse).

L’Autorità, in chiave di collaborazione e trasparenza, manifesta ancora una volta la più ampia disponibilità a corrispondere alle predette richieste e a quelle che dovessero pervenire in futuro. Allo scopo però di evitare i problemi più volte verificatisi in passato nell’interpretazione delle richieste di accesso o nella valutazione della completezza dei riscontri forniti dall’Ufficio, si pongono a disposizione tutti i fascicoli sopra enumerati presso la sede del Garante,

Pertanto, la S.V. potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso attraverso la consultazione ed eventualmente la richiesta di copia di singoli atti ritenuti di interesse, previo appuntamento da concordare tramite invio di una e-mail all’indirizzo

I fascicoli saranno posti a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30”.

Cionondimeno il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, comunque, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell’Autorità in ordine all’inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego,

espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse dalla Commissione su questione analoga).

Nel merito, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, la Commissione ritiene che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tenuto conto che la nota dell'Amministrazione va interpretata come un accoglimento dell'istanza di accesso attraverso la messa a disposizione dei fascicoli, con invito alla consultazione ai fini dell'estrazione degli atti di interesse.

Tale manifestazione di volontà dell'Autorità appare, peraltro, in linea con quanto auspicato da questa Commissione che, in numerose precedenti decisioni, aveva evidenziato l'opportunità - anche alla luce dei numerosi ricorsi presentati dall'istante - che le parti concordassero un incontro presso l'Ufficio dell'Amministrazione - che a ciò si era già resa disponibile - affinché in tale occasione il Sig. potesse visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti contenuti nei fascicoli che lo riguardano che egli ritiene di proprio interesse.

Il ricorso è, invece, inammissibile nella parte in cui si chiede alla Commissione di obbligare l'Amministrazione ad attestare fatti o circostanze esulando tale richiesta dai poteri attribuiti dalla legge a questa Commissione

PQM

La Commissione, dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione in relazione ad un'ispezione condotta presso la S.p.A. riguardo ai procedimenti dallo stesso promossi.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza rilevandone l'estrema genericità e chiedendo all'istante di meglio specificare l'oggetto della sua richiesta con l'indicazione dei documenti ai quali intende accedere, vista la numerosità dei procedimenti che lo coinvolgono.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito il ricorso è inammissibile.

Nella sua nota di riscontro l'Autorità ha tempestivamente invitato l'istante a fornire chiarimenti, in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D.P.R. 184/2006, in base al quale: *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”*

Il ricorrente, anziché procedere alla correzione o specificazione della sua istanza, si è rivolto alla Commissione in una situazione in cui, in effetti, l'originaria istanza appariva *prima facie* estremamente generica ed idonea a legittimare la richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il Sig. presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di un'istanza di accesso ad alcuni atti relativi a procedimenti penali nei quali figurerebbe come querelante-persona offesa, dopo appreso gli esiti di archiviazione di alcuni di essi.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Procura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ricostruisce dettagliatamente la vicenda e fornisce, altresì, informazioni sulle modalità attraverso cui è possibile accedere agli atti dei procedimenti da parte della persona offesa.

DIRITTO

La Commissione, rileva, in via assorbente su ogni altro diverso profilo, che il ricorso è infondato in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, come rilevato dalla Procura stessa nella sua memoria.

Pertanto l'accesso ad atti aventi la natura di atti giudiziari esula dalla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss della legge n. 241/90.

Il ricorso alla Commissione va, pertanto, respinto, restando salva la possibilità per il ricorrente di avvalersi dei diversi strumenti previsti ed indicati dalla Procura stessa, per ottenere le informazioni e gli atti che ritiene utili per la difesa dei suoi diritti ed interessi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stabilimento Balneo-Termale militare “.....” di

FATTO

Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “.....” di il, dipendente civile del Ministero della Difesa, ha preliminarmente evidenziato di aver svolto tra l’ottobre 2018 e l’aprile 2019 la duplice funzione di delegato del comandante alle attività di gestione di impianti ed infrastrutture e di responsabile del procedimento della fase di progettazione (limitatamente alle parti infrastrutturali, *ex art. 14 del D.P.R. n° 236/2012*).

In tale qualità egli ha chiesto sia di accedere a svariati documenti di carattere tecnico, molti dei quali da lui stesso inviati quali allegati a messaggi di posta elettronica dalla casella attribuitagli quale dipendente del predetto Ministero; sia di ottenere una serie di informazioni riguardo alle gare eventualmente indette dal Ministero stesso sulla base dei capitolati tecnici oggetto dell’istanza di accesso.

Lamentando che riguardo a quest’ultima si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto l’8 novembre 2019.

Con memoria pervenuta il 18 di quello stesso mese l’Amministrazione resistente ha evidenziato che gli atti in suo possesso non consentivano di attribuire all’odierno ricorrente “... alcuna forma di responsabilità nell’istruttoria e nell’aggiudicazione di gare pubbliche formalizzate, per altro, dalla Direzione d’Intendenza del Comando Militare ...” di da cui dipende lo stabilimento resistente.

DIRITTO

Quanto evidenziato dall’Amministrazione resistente depone nel senso che le gare pubbliche alle quali è riferita l’istanza di accesso siano state bandite in sede centrale, quantunque riguardanti lavori da svolgersi presso lo stabilimento termale di

Quindi, in tale prospettiva, parrebbe logico che presso quella medesima sede centrale del Ministero della Difesa abbia prestato servizio l’odierno ricorrente, nell’intervallo temporale contemplato nell’istanza di accesso; e che proprio per quel motivo l’Amministrazione resistente ignori quale sia stato il ruolo che asseritamente abbia svolto il stesso rispetto a quei medesimi lavori ed alle correlative gare.

Appare quindi necessario che l'Amministrazione resistente trasmetta il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa: specificamente all'ufficio da cui, a dire dell'Amministrazione stessa, sono state bandite le gare in argomento.

La Commissione, reputa, inoltre, necessario che il ricorrente documenti l'esistenza di un formale incarico ricevuto per assumere il ruolo di responsabile del procedimento della fase di progettazione, al fine di provare la sua legittimazione alla presentazione dell'istanza di accesso, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito del ricorso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare la propria qualità e l'Amministrazione a trasmettere il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbente istruttori.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: comune di (.....)

FATTO

Con istanza presentata al comune di il 14 marzo 2019, residente in quel medesimo comune, ha chiesto l'accesso alla documentazione riguardo ad eventuali opere "... di bonifica a salvaguardia della salubrità ambientale" che quel comune avesse posto in essere direttamente o, altrimenti, avesse preteso che venissero realizzate dal concessionario di un impianto di rifornimento stradale di carburante che, "... parecchi anni ..." fa, risultava ubicato in prossimità di un "... fondo ..." del cui possesso la stessa era contitolare: impianto che successivamente era stato smantellato, per poi realizzare su quella medesima area un locale adibito a circolo ricreativo, senza che però risultasse noto all'odierna istante se fossero stati parimenti rimossi i serbatoi interrati per il carburante che veniva venduto da quell'impianto.

Alla suddetta istanza ha replicato il comune di, con nota del 4 aprile 2019, invitando la a dettagliare maggiormente l'istanza, dal punto di vista sia temporale sia sostanziale; e comunque trasmettendo l'istanza stessa ai proprietari della particella di terreno indicata dalla come quella su cui risultava ubicato l'impianto di rifornimento oggetto del contendere. Il 26 di quello stesso mese l'istante ha controreplicato all'Amministrazione resistente, fornendo qualche ulteriore elemento di fatto e soprattutto insistendo sulla fondatezza giuridica dell'istanza stessa. Nondimeno quest'ultima è stata rigettata dal comune di, con nota del 18 settembre 2019.

Avverso tale diniego la ha adito questa Commissione, con ricorso inviato tramite lettera raccomandata il 24 ottobre 2019 e pervenuto il 29 di quello stesso mese.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 18 novembre 2019 l'Amministrazione resistente ha sollevato alcune eccezioni pregiudiziali, riguardanti l'omessa notifica del ricorso ai relativi controinteressati, la tardività del medesimo e l'incompetenza della Commissione stessa; e comunque ha argomentato anche nel merito a detrimento del gravame avversario.

Pure *ad opponendum* quest'ultimo era nel frattempo pervenuta, il 12 novembre 2019, una memoria da, controinteressata all'accesso invocato dalla

DIRITTO

Ove il ricorso riguardi un diniego di accesso proveniente da un'Amministrazione locale avente sede in una regione in cui il difensore civico non sia previsto *ex lege* o concretamente nominato, com'è appunto il caso della, questa Commissione reputa che il combinato disposto del secondo e del terzo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n° 241/1990 vada interpretato nel senso di devolvere alla Commissione stessa la competenza a decidere il ricorso medesimo. Invero tale orientamento, oltre a supplire al vuoto di tutela stragiudiziale che altrimenti penalizzerebbe quella regione, evita in riferimento a quest'ultima il parallelo rischio di un più elevato contenzioso giudiziale *in subiecta materia*: ossia proprio quel rischio che *generaliter* la presenza di questa Commissione consente di ridurre fortemente.

Parimenti infondata deve reputarsi anche l'eccezione di tardività del ricorso stesso: relativamente al quale l'Amministrazione resistente indica quale *dies ad quem* il 24 ottobre 2019, dato che il provvedimento di diniego impugnato dalla era stato notificato a costei il 24 del mese precedente. Rilevato come quest'ultima data appaia confermata dalla poco leggibile relata di notificazione apposta su quel medesimo provvedimento, il termine decadenziale di trenta giorni entro cui proporre il gravame deve considerarsi rispettato qualora quest'ultimo venga inviato a questa Commissione con modalità, qual è stata nel caso di specie quella tramite lettera raccomandata, tali da render certa la data di invio stessa: essendo altresì immanente nel diritto amministrativo sostanziale, p.es. in materia di partecipazione ad un pubblico concorso, il principio secondo cui l'istanza del privato si considera presentata alla P.A. già nella data in cui a quest'ultima essa venga spedita dal privato stesso.

Meritevole di accoglimento, invece, risulta la doglianza riguardante l'omessa notifica dell'odierno ricorso a tutti e i relativi controinteressati. Infatti costoro, nella loro qualità di comproprietari della particella di terreno su cui era ubicato l'impianto di rifornimento alla cui documentazione la aveva invocato l'accesso, risultavano individuati dall'Amministrazione resistente già con la replica inviata il 4 aprile 2019 non soltanto all'odierna ricorrente, ma anche a loro stessi. E nulla, nella controreplica che il 26 di quel mese la ha rivolto all'Amministrazione stessa, appariva interpretabile quale contestazione della postulazione secondo cui tutti e quei soggetti rivestissero la qualità di controinteressato. Perciò non soltanto a, ma anche agli altri suddetti comproprietari, andava notificato il ricorso: da tale omissione scaturendo palesemente l'inammissibilità del ricorso stesso, in forza della lettera *c* del comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. n° 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Con ricorso inviato a questa Commissione il 4 settembre 2019, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di (.....), ha lamentato che con nota del 7 agosto di quello stesso anno la questura di gli aveva negato l'accesso agli atti in riferimento a due istanze da lui presentate il 21 settembre 2017 e l'11 giugno 2019: quest'ultima pervenuta due giorni dopo alla questura stessa, la quale aveva rilevato l'assenza di novità sostanziali rispetto alla data del 3 ottobre 2017 in cui quella medesima P.A. aveva trasmesso all'autorità giudiziaria la documentazione oggetto delle predette istanze. Tale documentazione era quella acquisita grazie ad un'inchiesta interna scaturita dal temporaneo non rinvenimento di un quantitativo di sostanze stupefacenti di cui la Polizia di Stato aveva disposto il sequestro, il, durante un'operazione a cui aveva partecipato anche il

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 27 settembre 2019 la questura di ha ricapitolato la vicenda, evidenziando altresì che dalla predetta inchiesta interna non erano emersi elementi di rilevanza disciplinare nei confronti del

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, ha reputato necessario acquisire le due istanze di accesso formulate dal ricorrente: le quali, seppur menzionate tra gli allegati al ricorso stesso, non erano rinvenibili nel plico raccomandato spedito alla Commissione. E, *medio tempore*, ha dichiarato interrotti i termini di legge per la decisione sul ricorso stesso.

Con nota pervenuta il 23 ottobre 2019 il ha trasmesso le predette istanze di accesso.

DIRITTO

La seconda delle due istanze di accesso, pervenuta all'Amministrazione resistente il 13 giugno di quest'anno, risulta del tutto analoga alla prima nel relativo contenuto. Perciò su di essa doveva reputarsi formato il silenzio rigetto alla data del 13 luglio 2019: con conseguente immediata decorrenza del termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia l'art. 25 comma 5 della legge n. 241/1990, entro cui proporre ricorso a questa Commissione; e

non rilevando a questo proposito il successivo diniego di accesso esplicitamente emesso dall'Amministrazione stessa il 7 agosto 2019.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Con ricorso inviato a questa Commissione il 4 settembre 2019, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di (.....), ha lamentato che con nota del 7 agosto di quello stesso anno la questura di gli aveva negato l'accesso agli atti in riferimento a due istanze da lui presentate il 21 settembre 2017 e l'11 giugno 2019: quest'ultima pervenuta due giorni dopo alla questura stessa, la quale aveva rilevato l'assenza di novità sostanziali rispetto alla data del 3 ottobre 2017 in cui quella medesima P.A. aveva trasmesso all'autorità giudiziaria la documentazione oggetto delle predette istanze. Tale documentazione era quella acquisita grazie ad un'inchiesta interna scaturita dal temporaneo non rinvenimento di un quantitativo di sostanze stupefacenti di cui la Polizia di Stato aveva disposto il sequestro, il, durante un'operazione a cui aveva partecipato anche il

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 27 settembre 2019 la questura di ha ricapitolato la vicenda, evidenziando altresì che dalla predetta inchiesta interna non erano emersi elementi di rilevanza disciplinare nei confronti del

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, ha reputato necessario acquisire le due istanze di accesso formulate dal ricorrente: le quali, seppur menzionate tra gli allegati al ricorso stesso, non erano rinvenibili nel plico raccomandato spedito alla Commissione. E, *medio tempore*, ha dichiarato interrotti i termini di legge per la decisione sul ricorso stesso.

Con nota pervenuta il 22 ottobre 2019 il ha trasmesso le predette istanze di accesso.

DIRITTO

La seconda delle due istanze di accesso, pervenuta all'Amministrazione resistente il 13 giugno di quest'anno, risulta del tutto analoga alla prima nel relativo contenuto. Perciò su di essa doveva reputarsi formato il silenzio rigetto alla data del 13 luglio 2019: con conseguente immediata decorrenza del termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia l'art. 25 comma 5 della legge n. 241/1990, entro cui proporre ricorso a questa Commissione; e

non rilevando a questo proposito il successivo diniego di accesso esplicitamente emesso dall'Amministrazione stessa il 7 agosto 2019.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di

FATTO

Con istanza presentata il 3 ottobre 2019 alla direzione provinciale di dell’Agenzia delle Entrate la docente ha chiesto l’accesso all’atto costitutivo ed allo statuto di un’associazione non riconosciuta, denominata “Associazione Nazionale”: nei cui confronti la stessa aveva intenzione di agire giudizialmente, per un asserito “... inadempimento contrattuale ...”. A tale istanza l’Agenzia ha però opposto un diniego, con nota del 23 ottobre 2019, perché gli atti a cui veniva invocato l’accesso concernevano “... dati tributari”.

Avverso tale diniego la ha adito questa Commissione, con ricorso pervenuto il 28 ottobre 2019: sottolineando che i dati a cui lei risultava interessata erano esclusivamente quelli necessari per instaurare validamente un contenzioso giudiziale.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 4 novembre 2019 l’ufficio territoriale di (.....) dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito la legittimità del diniego di accesso, a suo dire superabile soltanto grazie ad un provvedimento giudiziale, qualora l’accesso riguardi un atto sottoposto a registrazione e provenga da un soggetto diverso rispetto a coloro che abbiano stipulato l’atto stesso. Analoghe considerazioni ha svolto anche la direzione provinciale di della medesima Agenzia, con memoria pervenuta a questa Commissione il 6 novembre 2019.

DIRITTO

Al ricorso andava allegata la ricevuta di spedizione del medesimo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno all’associazione controinteressata: il cui recapito risulta palesemente noto all’odierna ricorrente, ancorché costei affermi di ignorare quello dei relativi associati, ai quali avrebbe in animo di notificare l’atto introduttivo dell’instaurando giudizio.

La mancata allegazione di quella ricevuta, contemplata dalla lettera *b* del comma 4 dell’art. 12 del D.P.R. n° 184/2006, rende quindi inammissibile il ricorso stesso, in forza della lettera *c* del comma 7 di quel medesimo art. 12.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

Con istanza presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in sigla: MIUR) il 15 settembre 2019 la cittadina ungherese ha chiesto l'accesso agli atti di un procedimento da lei introdotto presso quella medesima P.A., con istanza presentata il 26 novembre 2018, per ottenere il riconoscimento di un titolo di formazione professionale abilitante conseguito in Ucraina quale docente nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso "A015 - discipline sanitarie".

Lamentando che su quell'istanza di accesso si fosse formato il silenzio rigetto, la ha adito questa Commissione con ricorso presentato il 22 ottobre 2019.

Nessuna memoria è pervenuta dall'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Appare indubbio, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n° 241/1990, l'interesse dell'odierna ricorrente ad accedere agli atti di un procedimento che la riguarda direttamente.

Peraltro è appena il caso di aggiungere che, alla luce di quanto narrato nell'istanza presentata dallail 15 settembre 2019, l'accesso deve reputarsi esteso anche agli atti del procedimento incidentale scaturito dal giudizio avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione riguardo all'istanza di riconoscimento presentata il 26 novembre 2018 e dalla conseguente nomina di un commissario *ad acta*, disposta dal tribunale amministrativo regionale per il con la sentenza n°/.....

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: + altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

Il Sig. ed altri hanno formulato al Ministero resistente un'istanza di accesso, qualificata come proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), della l. 241/90 (accesso documentale) e D.lgs. 195/2005 (accesso ambientale), deducendo di non aver reperito sul sito dell'Amministrazione alcuna informazione relativa ad una procedura indetta da, per conto di relativa alla gestione di un sito di stoccaggio di gas metano, gestita da a seguito di una valutazione di impatto ambientale positiva, ma ritenuta illegittima a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato.

Chiedono, pertanto, copia del provvedimento con cui è stato deciso il ricorso straordinario a seguito del parere del Consiglio di Stato, nonché di conoscere gli atti e documenti posti in essere dal Ministero per attivare una nuova procedura diretta alla valutazione di impatto ambientale che coinvolgesse i Comuni della zona, nella quale gli istanti sono residenti.

Deducendo il rigetto della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Per quanto riguarda l'istanza di accesso proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 la Commissione è incompetente a decidere il relativo ricorso in ipotesi di silenzio o di rigetto: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004 (applicabile anche alla tutela nell'accesso ambientale in virtù del richiamo di cui all'art. 7 D.lgs. 195/2005 alla possibilità di ricorso alla Commissione), non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante

raccomandata a.r., di copia del ricorso alla società quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di

FATTO

Il Sig., nato a il, definendosi legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale Dipartimento Università, formulava all'A.O.U. Policlinico "....." di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

- a) delibera n. del del Commissario Straordinario riguardante "conferimento incarico di Dirigente amministrativo a tempo determinato" e relativi allegati;
- b) delibera n. del del Direttore Generale riguardante "proroga incarico Dirigente Amministrativo" e relativi allegati;
- c) delibera n. del del Direttore Generale riguardante "assegnazione incarichi di Direzione delle Unità Operative Complesse e Semplici amministrative e in Staff alla Direzione Aziendale".

L'Azienda riscontrava l'istanza in data 19/08/2019, invitando l'istante a specificare le motivazioni dalle quali si potesse evincere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ed, in data 20/08/2019, l'Organizzazione replicava che l'istanza non riguardava documenti sottratti all'accesso e che non era diretta ad un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, ma presentata a tutela degli interessi del sindacato e dei propri iscritti.

In tale occasione l'istante precisava, altresì, che *"La formale richiesta di accesso agli atti, riguarda la nomina a direttore generale conferita con delibera n. del, in particolare del dott., al tempo dirigente amministrativo della stessa azienda"*.

L'Azienda replicava che la richiesta risultava priva dell'interesse diretto, concreto ed attuale e si sostanzialmente in un controllo generalizzato dell'Amministrazione e pertanto non poteva essere accolta.

Avverso tale provvedimento il Segretario, nella sua qualità, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Azienda ha depositato memoria.

Nella seduta del 24 ottobre 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, invitava le parti a documentare il momento in cui l'istante era venuto a conoscenza della nota del con cui l'Amministrazione aveva definitivamente negato l'accesso a seguito della richiesta di chiarimenti e della successiva nota integrativa dell'istante.

Ciò ai fini delle valutazioni della Commissione in ordine alla tempestività del ricorso, impregiudicata ogni valutazione sui presupposti di ammissibilità dello stesso.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono stati interrotti.

Entrambe le parti hanno adempiuto all'incumbente documentando la ricezione del diniego in data 18/9/2019.

DIRITTO

Il ricorso, tempestivamente proposto, deve essere, dichiarato inammissibile, rimanendo assorbita ogni valutazione in ordine alla legittimazione dell'Organizzazione sindacale, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al dott., soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva, a riguardo, che l'allegato 5 all'originario ricorso, ancorchè definito "*Ricevuta di avvenuta spedizione di copia del ricorso al controinteressato*" è costituito dalla ricevuta di consegna di una pec all'indirizzo che non risulta avere attinenza ed essere riferibile alla persona fisica del controinteressato, ma, piuttosto, all'Ente resistente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente: di e C. Snc

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La società di e C. Snc presentava alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di - un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia delle controdeduzioni redatte dall'organo accertatore menzionate nelle ordinanze-ingiunzioni di pagamento emessa dal Prefetto, a seguito dei ricorsi amministrativi proposti avverso alcuni verbali di accertamento di violazione emessi dalla Polizia locale del Comune di

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso la società adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) il ricorso amministrativo al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada si conclude con ordinanza prefettizia.

Nel caso di specie la società ha impugnato le ordinanze prefettizie davanti al Giudice di pace e, pertanto, sussiste il diritto del ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere, anche alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ai documenti richiesti (controdeduzioni dell'organo accertatore).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale del – Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso al fascicolo dell'altra docente che si è vista assegnare come sede di servizio l'Istituto comprensivo statale presso l'..... di, con i documenti ivi contenuti, ivi compresi i titoli di precedenza posseduti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce che, in data 8.11.2019, è stato consentito l'accesso agli atti richiesti, trasmettendo copia del relativo verbale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. I di

FATTO

La Sig.ra nella qualità di legale rappresentante della Società Sas di e e c. deduce di aver presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in data 17/9/2019, in qualità di contribuente, accesso agli atti del procedimento amministrativo instaurato in pari data, diretto alla “*modifica dati archivio informatico contratti di locazione*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che parte ricorrente produca copia della documentazione attestante la trasmissione e la ricezione dell'istanza di accesso (che non risulta allegata al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2015.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura, pur rilevando che l'istanza di accesso era rivolta all'Amministrazione centrale, ha fatto pervenire una nota in cui rileva che, in data 09/01/2017 sono pervenute le informazioni richieste alla Questura di e in data 11/01/2017 sono state acquisite le informazioni integrative della Questura di Inoltre, il 15/03/2017 la Prefettura stessa deduce di aver trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione del beneficio concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura in ordine allo stato del procedimento in relazione a quanto di sua competenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che, a fronte dell'istanza presentata all'Amministrazione centrale, sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale - Commissione Medica Ospedaliera

FATTO

Il Sig., collocato a riposo per inidoneità permanente a seguito di un intervento all'anca, formulava all'Amministrazione una richiesta di accesso agli atti sanitari (cartella clinica) relativi ad un collega (Lgt.) deducendo a riguardo che egli, a differenza del Sig., il quale aveva subito un intervento simile, era stato collocato a riposo.

L'Amministrazione negava l'accesso rilevando di non poter rilasciare gli atti a soggetto diverso dall'interessato.

Con tempestivo ricorso l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, rilevando, in particolare che il Sig. aveva rilasciato, già in sede di istanza di accesso, un'apposita dichiarazione di consenso all'estrazione della propria documentazione sanitaria.

L'Amministrazione ha depositato memoria con la quale assume che la documentazione avrebbe potuto essere rilasciata solo in virtù di una delega scritta con firma autenticata in calce "*a garanzia della vera provenienza della stessa (=1° Lgt.)*", manifestando, comunque, dubbi sulla legittimità dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto delle perplessità avanzate dall'Amministrazione e della particolare categoria di dati contenuti nella documentazione richiesta, riguardanti un terzo, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione interpellasse formalmente il Lgt. in ordine alla genuinità della propria sottoscrizione liberatoria, informando dell'esito la Commissione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale di

FATTO

Il Sig., docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A046, ha formulato un'istanza di accesso agli atti prodotti da vari docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale (per la provincia di) per la sua medesima classe di concorso A046 – scuola secondaria di II grado, a.s. 2019/2020.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver presentato anch'egli domanda di utilizzazione/assegnazione per tale provincia e di avere interesse a verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

Avverso il diniego dell'Amministrazione il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Ufficio del Ministero ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso in quanto l'istanza di accesso sarebbe stata preordinata ad un non consentito controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione da parte dell'istante della relativa domanda di utilizzazione per l'assegnazione della sede di servizio per l'anno scolastico in questione.

Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

La ricorrente dott.ssa, Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, con istanza del ha chiesto copia degli atti del procedimento all'esito del quale è stata disposta la revoca delle misure di protezione personale riconducibili al livello, come da atto notificato in data

La ricorrente, quale destinataria del provvedimento di revoca delle misure di protezione, afferma che il diritto di accesso debba prevalere anche in presenza di atti classificati (T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania – Sez.I, n. 1737/2018).

La Prefettura resistente con provvedimento dell'..... ha negato il chiesto accesso trattandosi di documenti coperti da classifica di segretezza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone la ricorrente di avere ricevuto solo la relata di notifica con la quale veniva informata che il Ministero dell'Interno – Ufficio Centrale Interforze per la sicurezza del personale, con provvedimento del ha disposto la revoca delle misure di protezione a decorrere dal giorno e di avere avuto visione di tale documento e non copia.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 42, della legge n. 124 del 2007 dispone che “Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali” (comma 1) e individua le seguenti classifiche “segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali” (comma 3). Il precedente articolo 39, stabilisce che “Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati” (comma 2). Il d.P.C.M. n. 5 del 2015, dispone che “La trattazione di informazioni classificate riservatissimo, segreto o segretissimo è consentita esclusivamente a coloro che hanno necessità di conoscerle per lo svolgimento del proprio incarico, funzione o attività, che siano a conoscenza delle misure poste a tutela

delle stesse e connesse responsabilità e che siano in possesso del NOS di adeguato livello di classifica e qualifica” (art. 23, comma 1).

Nel caso di specie l'amministrazione ha consentito alla ricorrente la visione del chiesto documento e, pertanto, considerato il quadro regolatorio indicato, la Commissione chiede all'amministrazione acceduta di chiarire la normativa alla base della concessione della visione del documento in questione, facendo presente che la normativa attualmente in vigore accomuna visione ed estrazione di copia (art.25, comma 1 legge n. 241 del 1990). Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di e

FATTO

La ricorrente, tramite la madre sig.ra, con istanza del 7.10.2019 rivolta all'Università resistente ha chiesto di accedere ai documenti relativi al bando di ammissione al corso di; in particolare la ricorrente ha chiesto di conoscere:

1. "il nominativo del responsabile del procedimento;
2. la legge di riferimento sulla quale si sono basati i vari processi che hanno portato all'indizione del bando a numero chiuso ed i principi sui quali sono stati basati i vari riepiloghi delle scadenze oltre che le linee guida utilizzate per la stesura del bando e le linee guida per l'approvazione di eventuali errori informatici (principio di Bug informatico) o difetti contenuti nel bando stesso (la ricorrente ne ha rilevati diversi nel contenuto e nella forma);
3. se il responsabile del procedimento ha ritenuto di fare delle modifiche al procedimento adottando misure di correzione o rettifica di possibili errori, come quelli segnalati ad esempio al punto n. 2 e se il responsabile del procedimento ha capacità e competenze in merito;
4. se altri soggetti, oltre la ricorrente, hanno riscontrato errori nel provvedimento che può comportare un pregiudizio al provvedimento stesso e se sono intervenuti nella fase che istituiva il procedimento prima della pubblicazione o durante o a termine della pubblicazione del bando stesso;
5. se è stata attivata una valutazione tecnica del sistema di ripescaggio on line e su tutta la procedura esclusivamente a sostegno del bando che vedeva escludere i vincitori e dava possibilità di ripescaggio a quelli che non si sarebbero posizionati tra i vincitori e se il sistema on line ha presentato difficoltà nell'inserimento delle password rilasciate dal sistema che hanno impedito il processo di immatricolazione;
6. le motivazione di esclusione degli altri candidati che avevano superato la prova, ma che non sono stati ammessi, il motivo per il quale dei ripescati non hanno accettato il ripescaggio o sono stati esclusi e se i ripescati finali hanno accettato il ripescaggio e si sono immatricolati;
7. prendere visione della graduatoria finale degli ammessi e degli esclusi identificati con nome e cognome e la posizione in cui erano classificati alla prima prova di selezione e durante i successivi ripescaggi, compreso se il rifiuto al posto assegnato è stato determinato da volontaria esclusione o inammissibilità al posto e, in questo caso, la ricorrente intende conoscere le motivazioni che

hanno portato all'esclusione di tutti i candidati ritenuti non ammessi e le motivazioni che hanno invece ritenuto idonei i ripescati pur non vincitori del bando concorsuale;

8. visione e copia autentica dei procedimenti richiesti in tutte le loro fasi che ad avviso della ricorrente non garantiscono l'imparzialità e la trasparenza del procedimento, motivo per il quale la ricorrente ha presentato istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990".

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 31.10.2019 ha comunicato alla ricorrente il nominativo del responsabile del procedimento (punto n. 1 della richiesta ostensiva) ed ha fornito la pagina internet ove tale nominativo è pubblicato; l'Università ha, poi, indicato la normativa alla base dell'emanazione del bando per l'accesso programmato al corso di Laurea in in esame (punto n.2 della richiesta ostensiva); l'amministrazione ha altresì specificato che il sistema informatico ha funzionato correttamente (punto n. 4) . Con riferimento ai candidati esclusi l'Università ha comunicato che i medesimi sono stati ammessi e che per ragioni personali, sconosciute all'Ateneo, non hanno proceduto all'iscrizione (punto n. 6). Comunica ancora l'amministrazione che un solo studente non si è iscritto, sulla base di ragioni personali sconosciute all'Università, al quale si è aggiunto il posto di una studentessa già iscritta che ha rinunciato agli studi. Pertanto, conclude l'Università, i ripescati finali si sono entrambi iscritti e le procedure del bando sono terminate ilcon iscritti (punto n. 6). Infine, precisa l'amministrazione che la graduatoria finale è stata trasmessa alla ricorrente con nota del (punto n.7).

Il provvedimento del 31.10.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente dell'8.11.2019, la quale specifica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per non essersi immatricolata e non avere provveduto al pagamento della prima rata entro il termine perentorio indicato nel bando e che le richieste di cui ai punti nn. 2 e 4 della richiesta ostensiva riguardano informazioni relative a terzi non in possesso dell'Università. L'amministrazione ha, poi, rilevato in via preliminare l'inammissibilità del presente gravame per incompetenza di questa Commissione ad esaminare i gravami presentati avverso le Università e per mancata integrazione del contraddittorio dei soggetti controinteressati; nel merito l'Università rileva di avere comunicato al ricorrente tutte le informazioni in proprio possesso. Pertanto, l'amministrazione chiede che venga acclarata l'incompetenza della Commissione, dichiarata l'improcedibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati e, nel merito che venga rigettato il ricorso per avere l'amministrazione "assolto l'obbligo d'accesso nei limiti delle proprie disponibilità".

DIRITTO

La Commissione, tralasciando in questa sede ogni analisi circa la natura giuridica delle Università statali, osserva che la sottrazione alla competenza della Commissione dei gravami avverso il diniego all'accesso delle Università, come dedotto da parte resistente, determinerebbe un *vulnus* nel sistema di tutele approntato dall'ordinamento, non essendo attribuibile la competenza di tali gravami al difensore civico.

Nel merito la Commissione osserva che le richieste di cui ai punti da 1 a 6 dell'istanza di accesso del 7.10.2019, sono state parzialmente accolte con conseguente cessazione della materia del contendere. Per la parte non accolta si rileva che esse hanno ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, esulano dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Relativamente alla richiesta di accesso alla graduatoria, di cui al punto n. 7 della richiesta ostensiva, la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere per essere già stata trasmessa alla ricorrente con provvedimento del 3.10.2019. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 8 dell'istanza in esame, ossia "la visione e copia autentica dei procedimenti richiesti in tutte le loro fasi che ad avviso della ricorrente non garantiscono l'imparzialità e la trasparenza del procedimento, motivo per il quale la ricorrente ha presentato istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990", la Commissione rileva che la stessa ha carattere generico per non avere la ricorrente delimitato l'oggetto della richiesta ed appare, quindi, inammissibile.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto della Corte di Appello di

FATTO

La ricorrente con istanza del 6.08.2019 ha chiesto al Consiglio resistente di accedere alle deduzioni difensive formulate dall'avv. in data 5.04.2019 e depositate presso il Consiglio stesso in data 8.04.2019 prot. n...../.....

La ricorrente dichiara di essere titolare di un interesse qualificato considerato che “nella delibera di archiviazione per manifesta infondatezza del 22.07.2019 circa il reclamo inoltrato con pec del 3.1.2019 al COA di e successive richieste di aggiornamenti, si dice che l'avv. ha operato in qualità di dipendente e la ricorrente vorrebbe conoscere cosa significa”.

Il Consiglio acceduto con provvedimento del 26.09.2019 ha negato il chiesto accesso sia perché i chiesti documenti non rientrano nel novero degli atti amministrativi ostensibili sia in considerazione dell'opposizione formulata dall'avv.

Il provvedimento di diniego del 26.09.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di non ravvisare l'esistenza di un nesso di collegamento tra i chiesti documenti e la motivazione addotta dalla ricorrente a supporto dell'istanza stessa.

Dai documenti allegati alla memoria si desume che la ricorrente ha presentato una richiesta di riconoscimento per causa di servizio della malattia professionale per ernia discale lombare e che tale richiesta, a parere della ricorrente, non avrebbe avuto alcun seguito perché l'avv. avrebbe trasmesso all'Inail di copia della sentenza emessa dal Tribunale di – Sezione Lavoro del 19.10.2016, solo in data 1.02.2017. Infatti, nelle more della trasmissione all'Inail della sentenza, la ricorrente ha presentato una successiva richiesta di riconoscimento da causa di servizio della malattia, ritenuta non accoglibile dall'Inail con provvedimento del 17.11.2016 per essere già aperta a nome dell'assicurata una pratica di malattia professionale per la stessa patologia, oggetto di contenzioso non definito.

L'asserito ritardo della trasmissione della sentenza è stato oggetto del reclamo per violazione del Codice deontologico formulato dalla ricorrente. Successivamente alla presentazione di tale reclamo, il Consiglio resistente ha avviato un procedimento disciplinare conclusosi con un provvedimento di

archiviazione adottato nel corso dell'Adunanza del 22.07.2019. Le deduzioni difensive prodotte dall'avv. nel corso di tale procedimento sono oggetto della richiesta ostensiva del 6.08.2019.

L'avv. si è opposto alla richiesta ostensiva rilevando che la qualità di esponente qualifica l'interesse solo in presenza di altri elementi (C.d.S. n. 316 del 2013), osservando la genericità dell'interesse vantato dalla ricorrente e la carenza di un nesso di collegamento tra quest'ultimo ed i chiesti documenti.

La Commissione, con ordinanza del 24.10.2019 ha chiesto alla ricorrente di chiarire, sinteticamente, la vicenda alla base della presente istanza, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 11.11.2019 è pervenuta memoria di parte ricorrente la quale ha affermato di volere conoscere se l'avv. nelle proprie deduzioni difensive ha scritto che "il provvedimento di diniego dell'Inail è stato espresso anche alla luce della decisione del giudice del lavoro di, dimostrando così che l'Inail non era all'oscuro della sentenza come invece è scritto sul diniego stesso e per la qual cosa pende un procedimento presso il Tribunale di".

DIRITTO

La ricorrente ha chiesto di accedere alle memorie difensive presentate dal controinteressato avv. nel corso del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio resistente, sostanzialmente, al fine di verificare se il provvedimento di rigetto dell'Inail del 17.11.2016 della richiesta di riconoscimento della malattia professionale motivato dall'esistenza di una pratica di malattia professionale per la stessa patologia, oggetto di contenzioso non definito fosse viziato perché, in effetti, l'Inail avrebbe conosciuto che il giudizio innanzi il Tribunale di – Sezione Lavoro si era concluso con sentenza del Al riguardo la Commissione osserva che la ricorrente, al fine di valutare la legittimità del provvedimento del 17.11.2016 e di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti. Con riferimento alle motivazioni addotte da parte resistente a sostegno del proprio diniego, la Commissione osserva che i chiesti documenti rivestono natura amministrativa stante il carattere giustiziale dei procedimenti innanzi i Consigli Distrettuali Forensi (Cass. sezioni Unite, 10 luglio 2017, n. 16993) e che il diritto alla riservatezza del controinteressato debba considerarsi recessivo rispetto al diritto difensivo della ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990. Infine, la Commissione osserva che il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso approvato dall'Adunanza Plenaria dei Consiglieri dell'Organo disciplinare in data 22.05.2017, non annovera tra i documenti esclusi dall'accesso quelli oggetto della presente richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria di

FATTO

Il sig.ricorrente, ha lavorato dall'anno 2010 sino al 31.12.2017, quale operaio alimentarista alle dipendenze delle società cooperative e sempre presso lo stabilimento della società s.r.l., azienda operante nel settore della lavorazione carne suina e sita nel Unitamente ad altri lavoratori tutti già dipendenti delle società cooperative, il sig., ha impugnato il proprio contratto di lavoro avanti al Tribunale di, chiedendo l'accertamento dell'interposizione illecita di manodopera compiuta, negli anni 2010-2017, dalle cooperative a vantaggio della s.r.l. e, di conseguenza, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima azienda.

La s.r.l con relazione del 15.07.2019, depositata presso il registro delle imprese ha dichiarato che le sono stati notificati in data 28.06.2019 un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione ed un processo verbale di constatazione le cui conclusioni coincidono con le domande poste in giudizio dai lavoratori illecitamente utilizzati dalla s.r.l. Pertanto, con istanza del 23.07.2019 rivolta alla Guardia di Finanza di i lavoratori, tramite l'avv. e l'avv. hanno chiesto di accedere a tali documenti.

La Guardia di Finanza di, con provvedimento del 29.07.2019 ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p. per essere le indagini state trasmesse alla Procura della Repubblica di ed evidenziando che ai sensi dell'art. 24 legge 241/1990 il diritto di accesso è escluso per gli atti riguardanti i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Avverso, il provvedimento del 29.07.2019, il ricorrente tramite l'avv. e l'avv. ha adito la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata s.r.l.

Esponde parte ricorrente che il richiamo all'art. 329 c.p.p. sarebbe inconferente, in quanto tale norma prevede che “Gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza”; nel caso di specie invece i chiesti documenti sono stati notificati alla società e sono, invece, sconosciuti al ricorrente.

La Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, ha invitato l'amministrazione resistente a chiedere alla Procura della Repubblica di se gli atti sono coperti da segreto d'indagine o se possano essere, invece, acceduti; interrompendo nelle more termini di legge.

Successivamente, in data 5.11.2019 la Guardia di Finanza resistente ha comunicato alla Commissione che la Procura della Repubblica di, nella persona del Sostituto Procuratore dott.ssa, ha negato il chiesto accesso in considerazione della pendenza delle indagini.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente ha riferito alla Commissione che la Procura della Repubblica di ha affermato l'esistenza di indagini in corso e non ha autorizzato l'accesso ai chiesti documenti, rileva l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione - Ufficio VIII

FATTO

La ricorrente dott.ssa, dopo avere superato con esito positivo “la misura compensativa del tirocinio di adattamento” per la classe di concorso A-46- Scienze giuridico economiche, finalizzato al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in, con istanza del 6.09.2019 rivolta al Ministero resistente ha chiesto di conoscere l’eventuale esistenza di ritardi ingiustificati o omissione di atti tali da impedire il regolare iter procedurale dell’istanza volta al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento.

La condotta inerte dell’amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 4.11.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che l’istanza di accesso in esame ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, la stessa esula dall’ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di e Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS, Banca d'Italia

FATTO

Il ricorrente, ha presentato un'istanza di accesso in data 7.08.2019 rivolta nei confronti di Agenzia delle Entrate (Ufficio Territoriale), dell' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS e della Banca d'Italia. La richiesta ostensiva presentata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto "l'elenco clienti IVA dell'avv., c.f., negli anni d'imposta dal al (compresi), con facoltà di oscuramento parziale (apposizione di omissis) degli eventuali nominativi che non siano quelli di in e/o, con ostensione dell'ammontare delle relative fatturazioni, al fine di verificare se, successivamente a quanto scritto dal legale nel processo di cui si è detto, costui abbia poi fatturato nei confronti degli anzidetti soggetti. Con riserva di ulteriori successive richieste di accesso per eventuali atti e documenti emergenti come utili o necessari a seguito del presente accesso".

I documenti chiesti all'IVASS ed alla Banca d'Italia sono:

- “1) Percorso di accreditamento dell'avv. e di selezione e affidamento di incarichi consulenziali:
- atti e documenti, secondo le citate, o previgenti, linee guida o d'indirizzo e comunque relativi alle indicate nomine consulenziali con relative lettere di incarico;
 - documenti relativi ad eventuali incarichi ulteriori e diversi da quelli comparsi nei Bollettini Ivass e qui citati;
 - dichiarazioni autocertificate attestanti la pregressa esperienza e idoneità del legale;
 - deliberazioni formali, corrispondenza interna, elettronica o cartacea, contrattualistica;
 - ogni altro documento connesso o inerente gli incarichi del predetto, che risulti presso gli Enti destinatari della presente richiesta di ostensione, sia precedentemente che successivamente il 2015;
- 2) E-mails depositate presso i mail servers degli enti destinatari:
- eventuali documenti diramati dagli enti destinatari ai loro dipendenti circa le policies aziendali di utilizzo della posta elettronica per utilizzi privati (con riferimento alle linee guida del Garante per posta elettronica e internet, art. 5.2 punto b);
 - accesso a mails ricevute o inviate dal dipendente, dall'indirizzo precedentemente indicato, o da altri in uso a detto dipendente, limitatamente alla sola corrispondenza intrattenuta con i signori in,, , esclusivamente ove essa si riferisca ai soggetti:, (deceduto di cui l'istante rappresenta non esclusivamente i diritti in quanto erede chiamato

dichiarando qui tale qualità con dichiarazione valente a fini di autocertificazione DPR 445/2000), Asse di sas, di sas, srl, di sas, e le proprietà in località e, eventualmente utilizzando gli acronimi precedentemente indicati al capitolo "Accesso al processo r.g. /" alla pagina potendo farsi riferimento, indicativo, ma non esclusivo, anche all'elenco in All. 4 alla presente.

3) Rapporti degli Enti destinatari con i signori,,, magistrati

- dettaglio degli eventuali rapporti consulenziali, di arbitrato, di consulenza, di convegnistica o similmente, con relative lettere di incarico, affidati dagli Enti destinatari della richiesta;
- elenco dei numeri di ruolo di processi o procedimenti giudiziari che abbiano visto Ivass essere parte processuale in ruoli ove i predetti erano organi giudicanti.

con riserva di ulteriori successive richieste di accesso per eventuali atti e documenti emergenti come utili o necessari a seguito del presente accesso”.

L’istanza di accesso è motivata sulla base di una amplissima descrizione delle numerose vicende intercorse tra il ricorrente e la sorella in, ed è sostanzialmente, funzionale a tutelare il diritto di difesa del ricorrente nei giudizi in corso. In particolare, il ricorrente rappresenta l’elevata litigiosità dei rapporti in essere con la, circa processi giudiziari in anni. Secondo il ricorrente le posizioni processuali della, difesa dall’avv., commissario liquidatore della e componente del consiglio di sorveglianza, sarebbero sostenute mediante il patrimonio delle suddette imprese assicurative. Più nello specifico, il dott., coniuge della sig.ra distaccato presso l’IVASS per alcuni anni, avrebbe accreditato gli onorari dell’avv. a carico delle compagnie assicurative in liquidazione coatta, nelle quali l’avv. ricopre incarichi professionali su nomina dell’IVASS.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5.09.2019, ha negato il chiesto accesso ricordando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme processual civilistiche sottopongono alla valutazione del Giudice naturale l’esibizione di documenti ordinata al terzo (articoli 210 e 492-bis c.p.c.), al fine di garantire il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, altrimenti, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un Giudice, bensì innanzi alla Pubblica Amministrazione, in qualità di controinteressato (C.d.S. n. 3461 del 2017).

L’IVASS, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva ha comunicato al ricorrente che la nomina degli organi delle procedure concernenti le imprese assicurative e riassicurative è disciplinata da apposite Linee guida pubblicate sul sito internet dell’Istituto, inoltre tralasciando ogni considerazione circa la qualificazione dell’istanza di accesso ai sensi della l. n. 241/90 o quale accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013 – l’Istituto ha comunicato al ricorrente gli incarichi attribuiti all’avv. ed in relazione a tali incarichi ha inoltrato al ricorrente n. documenti.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 della richiesta ostensiva, l'Istituto ha comunicato al ricorrente che la posta elettronica costituisce uno strumento informale di comunicazione e che non vi sono policy specifiche che ne disciplinino l'uso per fini privati, uso da ritenersi ammissibile ove contenuto in limiti ragionevoli.

Relativamente ai documenti di cui al punto 3 l'Istituto ha comunicato che il servizio di posta elettronica utilizzato registra e conserva per un anno i soli dati relativi a: mittente, destinatario, data e ora di invio e di ricezione dei messaggi di posta elettronica (in file di log). Il contenuto delle email non è invece oggetto di registrazione e, quindi, di conservazione.

Con riferimento, infine, alla richiesta di informazioni di cui al punto 3, l'IVASS ha comunicato di non avere attribuito ai soggetti indicati dal ricorrente alcun incarico di consulenza o di altro tipo e che, alla luce di una ricerca svolta negli archivi a partire dall'anno 2013 i nominativi indicati non sembrerebbero avere fatto parte di collegi giudiziari in contenziosi nei quali era coinvolto l'Istituto.

La Banca d'Italia, in data 6.09.2019, ha comunicato al ricorrente di registrare e conservare per un anno solo i dati relativi a: mittente, destinatario, data e ora di invio e di ricezione dei messaggi di posta elettronica (in file di log). Il contenuto delle email non è invece oggetto di registrazione e, quindi, di conservazione. Infine, Banca d'Italia ha comunicato al ricorrente di non avere attribuito ai soggetti indicati dal ricorrente alcun incarico di consulenza o di altro tipo.

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti citati innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al ricorso è allegato l'atto di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dell'avv. nel processo intentato dall'odierno ricorrente avente ad oggetto la misura delle somme spettanti all'avv. a seguito di attività professionale svolta nei confronti del

E' pervenuta memoria dell'IVASS, il quale ha ricostruito la presente vicenda.

La Commissione con ordinanza del 24.10.2019 ha chiesto al ricorrente e a parte resistente di volere sinteticamente chiarire il nesso di connessione tra i chiesti documenti e l'asserito interesse difensivo; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, il ricorrente ha trasmesso una memoria pervenuta in data 5.11.2019, con la quale ha chiarito di avere già specificato il proprio interesse conoscitivo alle pagine 21 e 26 del ricorso nel quale è enunciato che "lo specifico interesse difensivo, sia nei processi già istruiti, sia, soprattutto, nei procedimenti da istruire, in sede civile, presso la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti ed indicando cosa ci si aspettasse di trovare nei documenti di cui si era chiesta l'ostensione sulla base di quanto era già emerso e facendo anche esempi". Il ricorrente rileva poi delle inesattezze nelle quali sarebbe incorsa la Commissione nella ricostruzione della vicenda; in particolare afferma il ricorrente di avere notato una coincidenza temporale tra:

- gli incarichi attribuiti al legale da parte di IVASS,
- l'attività lavorativa del Cav. Lav. Dott. in IVASS,
- la circostanza, asserita dal legale stesso, di non aver voluto fatturare e neppure richiedere ai clienti Signori il saldo di prestazioni professionali dal legale valutate in circa € oltre oneri, in soli due anni di attività.

Rileva ancora il ricorrente che la domanda riconvenzionale dell'avv. non fu presentata nel "processo intentato dall'odierno ricorrente avente ad oggetto la misura delle somme spettanti all'avv.....", ma da fratello minore del ricorrente

Il ricorrente infine formula delle osservazioni relativamente alla risposta alla Banca d'Italia, all'esposto al Difensore civico per il digitale.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorrente ha affermato che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nei processi già istruiti e da istruire presso la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti, ed ha richiamato le motivazioni addotte a sostegno della richiesta ostensiva già esposte nel ricorso. Il richiamo ad un generico interesse difensivo del ricorrente non vale a chiarire il nesso di collegamento tra i numerosi documenti richiesti e l'interesse dichiarato. Perché se è pur vero che il concetto di interesse giuridicamente rilevante è infatti più ampio di quello di interesse all'impugnazione è altresì giurisprudenza costante quella secondo la quale onere della parte ricorrente dimostrare il concreto collegamento tra i documenti richiesti e le esigenze difensive emerse, il quale non può essere generico, ma strettamente connesso, a sua volta, ai motivi di gravame in concreto articolati (Tar Lazio 9252/2018).

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

I sig.ri quale padre di defunto nel febbraio 2010., quale padre di deceduta nel settembre 2011 e quale convivente di deceduta nel marzo 2013, con istanza del 28.09.2019, a mezzo di posta elettronica certificata, hanno chiesto di accedere alle licenze rilasciate dal Ministero della Salute alla Società Spa di (.....) – negli anni 2009/2015 ed ai relativi Decreti Ministeriali. Ciò in quanto i ricorrenti ritengono che i decessi siano accaduti a seguito della asserita illegale prescrizione e dispensazione di preparazioni magistrali contenenti sostanze stupefacenti (..... – -) prescritte in associazione con altri farmaci.

Successivamente, in data 31.10.2019, gli accedenti hanno diffidato l'amministrazione a volere mettere a disposizione copia di tutti gli atti e documenti richiesti, precisando che la richiesta è stata effettuata anche ai sensi ex art. 391 quater c.p.p. e che l'atto vale quale formale diffida ex art. 328, comma 2 c.p.

DIRITTO

La Commissione osserva che la diffida trasmessa al Ministero non integra gli estremi di un ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 186 del 2006. Pertanto, la Commissione non può che rilevare il non luogo a provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I ricorrenti in qualità di consiglieri del Comune di, con istanza del 18.07.2019 rivolta al Comune resistente, hanno chiesto di acquisire copia conforme agli originali dei contratti stipulati tra il Comune stesso e le aziende incaricate della raccolta dei rifiuti differenziati, copie degli atti e dei documenti relativi ai rapporti tra il Comune acceduto e la a r. l. e in particolare le note intercorse tra i medesimi riguardanti le contestazioni sull'inadempienza del servizio di raccolta rifiuti a partire dalla data di stipula del contratto, ossia il 14.01.2019 e fino al 9.07.2019, ogni atto e documento relativo ai predetti rapporti anche se ignoto. Ciò al fine di svolgere la propria funzione istituzionale e politico – amministrativa ed, eventualmente, adire la via giurisdizionale.

La condotta inerte del Comune resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 22.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione rileva, poi, la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dal 18.08.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – Direzione provinciale di

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 26.07.2019 ha chiesto all'Istituto resistente di accedere al "conteggio o provvedimento analitico con le modalità di calcolo adottate ai fini della riduzione della propria pensione", al fine di controllare l'esattezza dei calcoli e valutare l'opportunità di difendere i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data 3.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda ed ha informato la Commissione che il ricorrente ha presentato un'analogha richiesta ostensiva nel corso del mese di aprile del 2019 e, pertanto, di avere lasciato formare il silenzio diniego in ordine all'istanza di accesso del 26.07.2019.

La Commissione, al fine di verificare l'ammissibilità del presente gravame, con ordinanza del 24.10.2019 ha chiesto alle parti di trasmettere l'istanza di accesso presentata dal ricorrente nel corso del mese di aprile del 2019; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 3.10.2019, il ricorrente ha inviato alla Commissione una memoria alla quale sono allegati la richiesta dell'8.04.2019 ed il successivo scambio di mail. In particolare, il ricorrente in data 8.04.2019 ha chiesto spiegazioni della decurtazione di euro dal cedolino del mese di aprile alle quali la Direzione resistente ha fornito risposta tramite pec chiarendo che in caso di lavorazioni massive effettuate dalla Direzione Centrale pensioni che riguardano quasi tutta la platea dei pensionati, non sono inviate comunicazioni. Successivamente, con mail del 9.04.2019 il ricorrente ha chiesto di ricevere i conteggi alla base della decurtazione per valutare l'opportunità di proporre un ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta del 9.04.2019 di ottenere i conteggi alla base della riduzione della pensione del ricorrente non appare configurabile quale richiesta di accesso a documenti amministrativi ma di accesso ad informazioni come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. La Commissione, osserva, poi – e pregiudizialmente - che il presente

gravame è stato presentato oltre il termine previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dall'26.08.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: Sindacato Italiano Lavoratori Finanziari – SILF - Comitato provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Ufficio Provinciale di

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, quale rappresentante del Comitato provinciale di del SILF è stato delegato dal Maresciallo Aiutante, iscritto all'OS, a rappresentarlo nella vertenza relativa ad un procedimento disciplinare concluso con determinazione prot. n. del 4.07.2019 del Comando Provinciale di; con istanza del 23.07.2019, il maresciallo ha chiesto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza ed all'Ufficio Provinciale di di accedere ai documenti del relativo procedimento.

La Guardia di Finanza – Ufficio Provinciale di, con provvedimento del 26.07.2019 ha accolto l'accesso ai chiesti documenti e la visione ed estrazione di copia degli stessi è stata effettuata in pari data. Nel verbale delle operazioni di accesso è riportato che il legale rappresentante del ricorrente ha rilevato l'assenza di alcuni documenti formati da Compagnie e Comandi diversi dall'Ufficio Provinciale di e, pertanto, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione di trasmettere l'istanza di accesso ai Reparti della Guardia di Finanza detentori degli ulteriori documenti.

Il provvedimento del 26.07.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione acceduta, la quale ha comunicato di avere osteso i documenti in proprio possesso ed ha comunicato di avere invitato il ricorrente a specificare l'oggetto della richiesta e di trasmetterla ai Reparti competenti.

La Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, ha invitato l'Ufficio Provinciale di della Guardia di Finanza a trasmettere l'istanza di accesso in esame alle articolazioni della Guardia di Finanza che detengono i documenti del procedimento disciplinare; interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in date 18.10.2019 e 22.10.2019, l'amministrazione acceduta ha inoltrato tre memorie con la quale ha comunicato di avere inviato, l'istanza in esame, in data 17.10.2019 al Comando Interregionale dell'Italia della Guardia di Finanza –, al Comando Regionale della Guardia di Finanza – ed alla Compagnia della Guardia di Finanza –, ed in data 22.10.2019 al Gruppo della Guardia di Finanza –, al Gruppo della Guardia di Finanza –, alla Tenenza della Guardia di Finanza –

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle memorie citate con le quali la Guardia di Finanza resistente ha comunicato di avere trasmesso l'istanza di accesso alle articolazioni della propria amministrazione detentrici dei chiesti documenti, rimane in attesa di conoscere le conseguenti determinazioni; nelle more i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere le determinazioni di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di, Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

FATTO

Il ricorrente, cittadino algerino, ha presentato in data 14.11.2014 istanza di concessione della cittadinanza italiana - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992; successivamente in data 4.09.2018, il ricorrente tramite l'avv. ha chiesto di accedere al relativo fascicolo al fine di conoscere le ragioni del ritardo della conclusione del procedimento ed, eventualmente tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 24.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di, e ha trasmesso una memoria con la quale ha informato questa Commissione di avere invitato il ricorrente, con provvedimento del 13.09.2018, a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 24.10.2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 4.10.2018.

La Commissione rileva per completezza che le informazioni riguardanti lo stato del procedimento riguardante il conferimento della cittadinanza italiana sono immediatamente consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "Cittadinanza - consulta la tua pratica", grazie al codice identificativo della domanda introduttiva del procedimento stesso: codice rilasciato al momento della presentazione di tale domanda.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

FATTO

La ricorrente, quale concorrente collocatisi al primo posto della graduatoria del concorso per esperti in criminologia e psicologia presso l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale di (determina n. del pubblicazione dell'elenco esperti in psicologia e criminologia da inserire nell'elenco di cui al d.P.R. n. 230 del 2000, artt. 132 e 133), con istanza dell'8.07.2019 rivolta all'amministrazione resistente, ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'assunzione e/o scorrimento della graduatoria; ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della graduatoria.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 11.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha informato la Commissione di avere invitato la ricorrente, con provvedimento del 24.07.2019 spedito ad un indirizzo email errato, a recarsi presso gli uffici per estrarre copia della graduatoria degli esperti criminologi; dopo la presentazione del presente gravame alla Commissione parte resistente accortasi dell'errore commesso ha nuovamente inoltrato all'indirizzo email corretto il provvedimento di accoglimento della graduatoria dei criminologi.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla formazione del silenzio diniego, ossia dall'8.08.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stazione di
.....

FATTO

La ricorrente, con istanza del 5.09.2019 rivolta all'amministrazione resistente, ha chiesto di accedere al “verbale colloquio informale c/o Stazione Carabinieri del 22.08.2019 con un Maresciallo che non si è qualificato. Il verbale è stato detto che era ad uso interno ma documento ufficiale e trasmesso come fatto presente anche alla Stazione di in quanto la denuncia era stata presentata in tale caserma. Colloquio informale su informazioni ed eventuale integrazione querela del 25.06.2019”. Ciò “in quanto è stata fatta copia denuncia e copia C.I. non rilasciando ricevuta ma non è stato possibile visionare quanto dichiarato dalla ricorrente”.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 20.09.2019 ha informato la ricorrente di avere inoltrato all'Autorità Giudiziaria di apposita comunicazione del 17.09.2019 e, pertanto, che la ricorrente avrebbe dovuto rivolgere ogni richiesta alla Procura della Repubblica di che detiene i chiesti documenti.

Il provvedimento del 20.09.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 11.10.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Chiarisce la ricorrente di essere titolare di un interesse diretto, concreto e giuridicamente tutelato ad accedere al verbale anche se non firmato, in quanto rappresenta anche quanto dichiarato dalla ricorrente stessa.

DIRITTO

La Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 “La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Pertanto, la Commissione invita parte resistente a trasmettere la richiesta ostensiva in esame alla Procura della Repubblica di quale amministrazione detentrici dei chiesti documenti; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il ricorrente, quale legale rappresentante della società - e dell'associazione culturale, con istanza di accesso del 28.06.2019 con riferimento alla manifestazione festival 2019, ha chiesto di accedere “ai verbali della Commissione Provinciale di Pubblico Spettacolo (CPVLPS) inerenti l'allestimento delle aree di spettacolo interessate riportanti calcolo e definizione dei rispettivi massimi affollamenti, per le edizioni 2015-2016-2017-2018-2019 nessuna esclusa, corredati dalle necessarie Relazioni Tecniche del richiedente”. Motiva il ricorrente di svolgere un'attività concorrenziale rispetto a quella della società controinteressata organizzatrice dell'evento s.r.l. e di essere titolare di un interesse qualificato “finalizzato alla formazione di prove per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti costituitesi a proprio danno, oltre che un evidente nesso logico-funzionale tra il fine predetto e la documentazione richiesta”.

La Prefettura di ha notificato l'istanza di accesso alla controinteressata s.r.l. la quale si è opposta al chiesto accesso. L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 31.07.2019, ha accolto l'accesso ai verbali della Commissione provinciale oscurando le parti relative ai controinteressati e lo ha negato ai rimanenti documenti, ossia progetto, relazione tecnica etc, ai sensi dell'art. 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241 del 1990; afferma, infatti, la Prefettura resistente che l'accoglimento integrale dell'istanza consentirebbe di risalire alle generalità del progettista ed al rapporto professionale tra quest'ultimo ed il committente determinando un pregiudizio concreto alla loro riservatezza.

Il provvedimento del 31.07.2019 è stata impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda.

La società controinteressata, tramite l'avv., ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, replica le motivazioni alla base del diniego dell'amministrazione resistente.

La Commissione, con decisione del 9.10.2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile per non avere il ricorrente dimostrato il nesso di collegamento tra il proprio interesse, ossia essere un operatore economico svolgente un'attività inerente l'allestimento della manifestazione, ed i diversi documenti tecnici prodotti dalla società controinteressata assegnataria della preparazione della manifestazione citata. Inoltre, il ricorrente non ha chiarito se ha partecipato alla procedura volta all'individuazione dell'operatore economico idoneo all'organizzazione del predetto evento.

Successivamente, in data 28.11.2019, il ricorrente ha presentato un'istanza revocatoria per essere incorsa la Commissione in un errore di fatto non considerando che la stessa Prefettura resistente aveva già trasmesso al ricorrente atti analoghi in simili circostanze e che questa Commissione con precedente decisione del 24 febbraio 2015 aveva accolto un ricorso riconoscendo in capo al ricorrente una posizione di interesse qualificato, quale legale rappresentante della ditta - e dell'associazione culturale svolgenti la prima un'attività concorrenziale rispetto a quella della società contro interessata e la seconda promotrice di progetti culturali.

DIRITTO

La Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un errore di fatto ma l'esistenza di una precedente decisione della Commissione difforme dall'attuale.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "....." –

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di ruolo presso l'Istituto resistente, con istanza del 3.07.2019 ha chiesto di accedere al documento attestante l'abilitazione all'insegnamento per la classe A020 (Fisica) della prof.ssa; motiva il ricorrente di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il conferimento dell'incarico di tre ore d'insegnamento della Fisica eccedenti l'orario lavorativo, assegnato alla prof.ssa e di volere verificare la sussistenza in capo alla professoressa di tali requisiti.

L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del 2.08.2019 ha negato il chiesto accesso dal momento che i documenti riguardano "procedimenti conclusi".

Il provvedimento di diniego del 2.08.2019 è stato impugnato tramite l'avv., in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla prof.ssa, benchè sia menzionata tra gli allegati al ricorso.

E' pervenuta memoria della nuova dirigente scolastica dell'Istituto acceduto, dott.ssa, la quale ha comunicato di avere avviato il procedimento di autotutela finalizzato a consentire il chiesto accesso e di avere trasmesso la richiesta ostensiva alla controinteressata prof.ssa

La Commissione, con ordinanza del 9.10.2019, al fine di verificare l'ammissibilità del gravame, ha chiesto alle parti di chiarire se l'assegnazione dell'incarico in questione avviene mediante un procedimento selettivo, di tipo concorsuale, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, in data 25.10.2019, l'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale chiarisce che il ricorrente ha preso visione dei chiesti documenti in data 7.10.2019. Con riferimento al procedimento di assegnazione in esame, l'Istituto resistente ha chiarito che il medesimo non ha natura selettiva di tipo concorsuale.

DIRITTO

La Commissione, poiché alla memoria non è allegato il verbale delle operazioni di accesso, chiede alle parti se il ricorrente ha anche estratto copia dei chiesti documenti ed al ricorrente se ritiene soddisfatta la richiesta ostensiva; nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell'Esercito

FATTO

Con istanza presentata al Ministero della Difesa il 15 luglio 2019, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso il comando militare dell'Esercito “..... - -”, ha chiesto l'accesso alle “... risultanze dell'attività ispettiva ...” in materia di sicurezza ed igiene del lavoro presso le strutture di quel comando militare: attività che, secondo la lettura attribuita dal ad alcune affermazioni verbali rese pubblicamente dal comandante di quel medesimo ufficio, era stata conclusa dal Ministero stesso.

Lamentando che su tale istanza si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso ivi pervenuto il 4 settembre 2019, inviato il 20 del mese precedente dal ricorrente stesso all'Amministrazione resistente.

Con memoria pervenuta da quest'ultima il 10 settembre 2019 l'Amministrazione resistente ha trasmesso la risposta, datata 23 luglio 2019, che già essa aveva fornito all'istanza del, sia pur tramite il predetto comando territoriale; ed ha altresì invitato il relativo comandante a sincerarsi riguardo all'effettiva ricezione di quella risposta in capo all'odierno ricorrente. A quest'ultimo proposito però, con nota pervenuta a questa Commissione l'11 settembre 2019, quel comando territoriale ha chiarito che al la risposta dell'Amministrazione resistente era stata comunicata solo il 5 di quello stesso mese.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 26 settembre 2019 l'odierno ricorrente ha contestato il merito di quella risposta, evidenziando come nella propria qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avesse titolo a ricevere addirittura *ex officio* le risultanze di un'attività ispettiva in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; ed insistendo, quindi, per l'accoglimento del ricorso stesso.

Con ordinanza emessa nella seduta plenaria del 9 ottobre 2019 questa Commissione ha chiesto all'Amministrazione resistente di chiarire se detenesse ulteriore documentazione rispetto a quella, reputata insufficiente dal, a questi consegnata il 4 settembre di quello stesso anno; e, in caso affermativo, di precisare se sussistessero motivi che ostassero al rilascio di tale documentazione.

Con nota pervenuta a questa Commissione il 24 ottobre 2019 il comando militare dell'Esercito “..... -” ha evidenziato di non possedere ulteriore documentazione rispetto alla mera risposta datata 23 luglio 2019, già inoltrata all'odierno ricorrente; ed ha altresì invitato quest'ultimo a reiterare le proprie richieste direttamente nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 30 ottobre 2019 il ha confermato che, in disparte taluni atti interlocutori, gli era pervenuta esclusivamente la risposta all'istanza di accesso, peraltro priva di qualsiasi documento concernente le risultanze dell'attività ispettiva a cui egli aveva fatto riferimento nell'istanza stessa.

DIRITTO

Preliminarmente va osservato che, nell'ambito del Ministero della Difesa, la specifica Amministrazione resistente deve identificarsi non già nel comando militare dell'Esercito "..... -", bensì nello Stato Maggiore dell'Esercito: atteso che a quest'ultimo ufficio risulta inoltrata per competenza l'istanza di accesso, due giorni dopo esser stata presentata al Segretariato generale della Difesa; e che, coerentemente, allo Stato Maggiore è stato inviato dal l'odierno ricorso. Ulteriore conferma riguardo a tale competenza viene dallo Stato Maggiore stesso: che il 23 luglio 2019 ha inteso replicare nel merito all'istanza di accesso, peraltro attribuendo al comando militare dell'Esercito "..... -" valenza di mero tramite per quella risposta.

Ciò premesso, appare quindi irrilevante e quasi ovvia la risposta negativa di quel comando militare riguardo alla disponibilità di ulteriore documentazione concernente il merito dell'istanza di accesso. D'altro canto lo Stato Maggiore dell'Esercito, con la più volte menzionata risposta del 23 luglio 2019, ha limpidamente confermato l'esistenza di "... verifiche ispettive [da esso] condotte ..." e della correlativa documentazione, sia pur circoscrivendone l'accesso soltanto a quegli atti che, eventualmente, risultassero specificamente riferibili alla persona del

Venendo quindi al merito della questione, da intendersi riguardante esclusivamente lo Stato Maggiore dell'Esercito, l'istanza di accesso va accolta, alla luce delle prerogative attribuite *ex lege* al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a nulla rilevando l'eventuale assenza di specifici riferimenti alla persona dell'odierno ricorrente ovvero all'attività lavorativa da lui svolta presso il comando territoriale destinatario delle verifiche ispettive.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la – Ambito territoriale per la Provincia di

FATTO

I Sigg.ri e, rappresentati e difesi dall'avv., espongono quanto segue. Gli odierni ricorrenti sono docenti precari di strumento musicale (chitarra) inseriti in tale veste nelle graduatorie di istituto della Provincia di

Per l'anno scolastico in corso i docenti e si vedevano privati di un posto di insegnamento che, viceversa, veniva assegnato al Sig.

Pertanto, con istanza di accesso dello scorso 29 agosto chiedevano l'ostensione della domanda di passaggio di cattedra presentata dal controinteressato nonché gli elenchi redatti ai sensi del DM 13 febbraio 1996 con indicazione della data di inserimento del prof. e la graduatoria permanente al cui interno quest'ultimo figura inserito.

Parte resistente, dopo aver comunicato la trasmissione della istanza di accesso al controinteressato, non ha dato riscontro alla domanda nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, i Sigg.ri e hanno adito la Commissione.

Parte resistente in data 31 ottobre u.s. ha depositato nota con la quale dà atto di aver trasmesso i documenti richiesti ad eccezione della graduatoria permanente siccome mai redatta.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dai Sigg.ri e, la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 31 ottobre u.s. e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di passaggio di cattedra presentata dal controinteressato nonché agli elenchi redatti ai sensi del DM 13 febbraio 1996 con indicazione della data di inserimento del prof.

Per ciò che attiene alla graduatoria permanente, viceversa, non essendo stato formato il documento, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione nei sensi di cui in motivazione dichiara in parte il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

La Sig.ra, in proprio, in data 20 maggio e 16 luglio 2019 ha presentato due richieste di accesso al Ministero resistente preordinate all'ostensione del Piano industriale di rete per lo sviluppo dell'aeroporto di in sinergia con quello di e relativo Piano economico-finanziario.

Le due richieste, formulate sia in base alla legge n. 241/1990 che del d. lgs. n. 33/2013, venivano motivate in ragione della *vicinitas* dell'accedente all'aeroporto di che trattasi.

L'amministrazione ha negato l'accesso con due distinti provvedimenti datati 5 giugno 2019 (sulla domanda formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990) e 25 luglio sulla domanda presentata ai sensi della normativa in materia di c.d. accesso civico.

Contro tali dinieghi la ha adito la Commissione con ricorso del 18 ottobre u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso datata 16 luglio 2019 è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Quanto alla richiesta del 20 maggio 2019, il ricorso è tardivo.

Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 5 giugno u.s. ed il termine per ricorrere è spirato in data 5 luglio 2019, mentre il ricorso reca la data del 18 ottobre 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ed in parte inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

FATTO

La Sig.ra, in proprio, in data 14 giugno e 16 luglio 2019 ha presentato due richieste di accesso al Ministero resistente preordinate all'ostensione del Piano industriale di rete per lo sviluppo dell'aeroporto di in sinergia con quello di e relativo Piano economico-finanziario.

Le due richieste, formulate sia in base alla legge n. 241/1990 che del d. lgs. n. 33/2013, venivano motivate in ragione della *vicinitas* dell'accedente all'aeroporto di che trattasi.

L'amministrazione ha negato l'accesso con due distinti provvedimenti datati 17 giugno 2019 (sulla domanda formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990) e 13 agosto sulla domanda presentata ai sensi della normativa in materia di c.d. accesso civico.

Contro tali dinieghi la ha adito la Commissione con ricorso del 18 ottobre u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso datata 16 luglio 2019 è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Quanto alla richiesta del 14 giugno 2019, il ricorso è tardivo.

Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 17 giugno u.s. ed il termine per ricorrere è spirato in data 17 luglio 2019, mentre il ricorso reca la data del 18 ottobre 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 ed in parte inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte di Appello di

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 15 ottobre u.s. domanda di accesso ai documenti formati in seno a tre procedimenti disciplinari avviati su segnalazione dell'esponente a carico di alcuni avvocati ritenuti dal autori di violazioni deontologiche ai propri danni. Chiedeva altresì di essere ammesso a partecipare al procedimento nonché informazioni in merito alla durata del medesimo ed al responsabile del procedimento.

Parte resistente ha negato l'accesso non scorgendo una legittimazione ad accedere in capo all'istante.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione notificando il ricorso ai soggetti controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. a Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, quanto alle informazioni domandate dal, il ricorso non è ammissibile avendo ad oggetto, appunto, informazioni e non documenti amministrativi.

Per la restante parte del gravame la questione sottoposta all'esame della scrivente Commissione ruota intorno all'accessibilità dei documenti formati nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato su segnalazione/esposto dell'accedente.

Al riguardo, sulla scorta di quanto affermato dall'adunanza Plenaria n. 7/2006 del Consiglio di Stato, si osserva che la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine.

Per tali motivi, rilevanti nel caso di specie, il ricorso del Sig. appare *in parte qua* meritevole di accoglimento essendo sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte dichiara inammissibile il ricorso e in parte lo accoglie, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IPAB -

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di essere stata dipendente dell'istituto resistente dal 2007 e sino al giugno 2019, nell'ultimo periodo in virtù di contratti a termine.

La Sig.ra riferisce altresì che dopo essersi collocata in maternità, contrariamente a quanto da lei voluto, a suo dire, da parte datoriale il rapporto di lavoro è cessato, non avendo l'Istituto provveduto a rinnovare il contratto nelle more scaduto.

Pertanto, in data 5 settembre 2019, l'esponente ha chiesto di poter accedere ai verbali sindacali contenenti le proroghe dei contratti a termine, sia del 2018 che del 2019 (quest'ultimo, invero, conterrebbe la proroga dei predetti contratti eccettuato quello della ricorrente), nonché copia "dell'atto" con cui la collega, trovandosi in identica situazione di fatto e lavorativa, al termine della maternità ha ripreso la propria attività in Istituto.

Formatosi il silenzio rigetto sulla domanda di accesso, la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato articolata memoria difensiva con la quale contesta nel merito i fatti sottesi alla domanda di accesso e rileva altresì che i verbali sindacali richiesti non esistono.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra, la Commissione rileva preliminarmente, e quanto alla richiesta dei documenti attestanti il rientro al lavoro della Sig.ra, che quest'ultima è una controinteressata all'accesso. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *d*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve *in parte qua* dichiararsi inammissibile.

Quanto alla restante documentazione di cui alle premesse in fatto, preso atto della nota di parte resistente in cui questa dichiara l'inesistenza dei verbali di che trattasi, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile in parte. Per la restante parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio per il personale delle magistrature

FATTO

Il Sig., in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del concorso per il reclutamento di 70 referendari TAR senza superarle, ha chiesto in data 26 settembre alla Commissione esaminatrice di poter accedere informaticamente alle quattro prove sostenute.

Parte resistente ha dato riscontro alla domanda di accesso in data 1 ottobre, concedendo l'accesso per la prova corretta e valutata con punteggio inferiore a/50 e osservando che le tre buste rimanenti non erano state aperte ed erano allo stato sigillate.

Il ricorrente ha pertanto inviato una nuova istanza per le prove non ostese alla quale l'amministrazione ha semplicemente replicato rilevando che *“Le buste delle prove non corrette non sono state aperte e rimarranno sigillate”*.

Contro tale determinazione il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Non vi è dubbio sulla legittimazione del ricorrente all'accesso alle proprie prove scritte redatte nell'ambito della procedura di cui alle premesse in fatto.

Parte resistente ha inteso negarne il rilascio, in sostanza, argomentando nel senso della sigillatura delle buste all'interno delle quali esse sono contenute.

Sul punto si osserva che in realtà tale circostanza, in linea con le previsioni del bando, non incide sull'accessibilità dei documenti di che trattasi, atteso che nessun pregiudizio riferito ai lavori della Commissione può ravvisarsi nell'ostensione di elaborati riferiti direttamente al richiedente.

Per tali motivi il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

I sigg.ri ed altri tutti dipendenti della, dopo la sottoscrizione in sede sindacale di verbali di accordo per l'erogazione dell'assegno di solidarietà, in data 12 settembre u.s. hanno fatto domanda di accesso a tutti i documenti relativi alla domanda di accesso al fondo di integrazione salariale presentata mesi prima da parte datoriale.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, i ricorrenti hanno adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva in data 8 novembre in cui si dà atto dell'accoglimento della richiesta di accesso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dai sigg.ri ed altri, la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 8 novembre e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la -

FATTO

La Sig.ra, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto di, riferisce di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provvisorie per l'anno scolastico 2019/2020 aspirando al cambiamento di sede per fini di ricongiungimento familiare.

Non essendosi collocata in posizione utile ai fini di cui sopra nella predetta graduatoria, in data 14 settembre u.s. ha chiesto di poter accedere alle domande di assegnazione dei docenti che la sopravanzavano in graduatoria.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo la relativa domanda preordinata ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa all'esito della quale si è formata la graduatoria di cui alle premesse in fatto. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Peraltro, pur essendo la documentazione richiesta relativa a terze persone, deve rilevarsi che gli atti contenenti dati degli altri candidati "*...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso*" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale -

FATTO

La sig.ra, docente per la scuola dell'infanzia e primaria, per il tramite dell'associazione sindacale cui risulta iscritta ha chiesto in data 5 settembre u.s. di poter accedere all'estratto delle graduatorie ad esaurimento riferite agli anni scolastici 2002-2006 non essendovi stata reinserita nonostante apposita domanda in tal senso.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso e, pertanto, in termini, la ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso per l'inesistenza dei documenti, argomentando sul non inserimento della ricorrente nelle predette graduatorie.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare di un interesse qualificato all'accesso, trattandosi di documento funzionale alle rappresentate esigenze di tutela.

Le deduzioni di parte resistente, peraltro, si palesano inconferenti, atteso che non è in discussione l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie, dal momento che l'accesso appariva funzionale alla verifica proprio di tale circostanza (il mancato inserimento) a fronte di presentazione di domanda in tal senso.

Non ravvisandosi pertanto profili ostativi all'accoglimento dell'istanza ostensiva, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di Scienze Politiche

FATTO

Il Sig. in data 12 ottobre u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*a) atti formati e detenuti in relazione alla segnalazione al MIUR; b) parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla pubblicazione dei nominativi dei candidati delle; b) atti formati e detenuti in relazione alla segnalazione al Garante d'Ateneo.*»

Il richiedente ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *«in qualità di partecipante alla-B) SSD Diritto pubblico comparato-IUS/21, di cui al bando D.R., n. avendo elevato segnalazione al MIUR ed al Garante d'Ateneo in relazione agli atti della relativa procedura, circa la mancata pubblicazione dei nominativi dei candidati e relativa dichiarazione d'assenza di cause d'astensione anteriormente allo svolgimento della prova di discussione, al fine di ogni connessa tutela circa gli atti discendenti da tali procedimenti amministrativi ed alla espletata».*

Parte resistente ha negato l'accesso rilevando che quanto ricevuto dalle predette amministrazioni era in forma anonima e dunque il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi direttamente a tali amministrazioni.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione rileva che dalla documentazione versata in atti dal medesimo figurano già le risposte sia del MIUR che del Garante dell'Ateneo, dalle quali si ricava che i verbali della procedura sono stati resi pubblici, come da link comunicato al ricorrente e che i nominativi dei candidati che non si sono presentati al colloquio non sono stati, correttamente, resi pubblici. Il Garante, poi, osserva che nel verbale del mese di settembre i commissari hanno espressamente dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sussistendo pertanto alcun interesse qualificato in capo al ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Interregionale del Lavoro -

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consulente del lavoro della società a r.l., in data 3 settembre u.s. ha chiesto di poter accedere ai documenti attestanti l'attività di programmazione ispettiva riferite alla predetta società nonché ha domandato di conoscere se la medesima sia inserita nell'attività di programmazione chiedendo, in caso positivo, il rilascio della relativa documentazione.

La richiesta ostensiva era motivata da finalità difensive con riguardo ad un accertamento ispettivo disposto nei confronti – sembrerebbe – del ricorrente e chiusosi con un verbale di accertamento emesso dall'INPS.

Parte resistente con nota del successivo 11 settembre ha negato l'accesso, ritenendo la documentazione domandata sottratta all'accesso in quanto riferita ad attività generale di programmazione e dunque esclusa dall'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) della l. n. 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 757/94.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta dello scorso 9 ottobre 2019 la Commissione, ritenuta l'istanza di accesso presentata in proprio dal ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso per non essere stato quest'ultimo notificato alla controparte S.r.l.

Con domanda di revocazione presentata in data 17 ottobre 2019 il Sig. ha chiesto la riforma della predetta decisione, argomentando nel senso che l'istanza ostensiva era stata presentata, così come il successivo ricorso alla scrivente Commissione, in nome e per conto della società a r.l. e su espresso incarico di quest'ultima.

DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente deve rilevarsi che nessun errore di fatto inficia la decisione di che trattasi, atteso che né nel ricorso originario (e negli allegati al medesimo) e né nella domanda di revocazione il ha fatto constare l'esistenza di una delega conferita dalla società nel nome e per conto della quale il ricorrente dichiara di agire.

Per le suesposte ragioni la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante p.t. della onlus, riferisce di aver presentato in data 2 settembre 2019 domanda di accesso ai verbali attestanti il monitoraggio annuale sull'applicazione dell'intesa di cui alla Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018 in tema di esposizione all'amianto nonché il resoconto compiuto dal nucleo tecnico operativo in materia.

Precisa l'associazione esponente di essere portatrice di interessi diffusi nella materia di che trattasi, come ricavabile dalle finalità statutarie.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, P..... ha adito la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

L'associazione ricorrente, stanti le allegate finalità statutarie, è titolare di interesse qualificato all'accesso rispetto alla documentazione di cui alle premesse in fatto.

Pertanto, nei limiti in cui tali documenti siano esistenti ed effettivamente detenuti dal Ministero resistente, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Sede centrale

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante p.t. della onlus, riferisce di aver presentato in data 2 settembre 2019 domanda di accesso alle comunicazioni effettuate alle competenti ASL dei nominativi dei lavoratori esposti ad amianto cui è stata rilasciata la relativa certificazione utile per l'inserimento nei percorsi di cui al protocollo di sorveglianza.

Precisa l'associazione esponente di essere portatrice di interessi diffusi nella materia di che trattasi, come ricavabile dalle finalità statutarie.

Parte resistente non ha dato riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, P..... ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente e dichiarando il sostanziale accoglimento della domanda di accesso limitatamente alle comunicazioni trasmesse alle ASL e ad eccezione dei nominativi dei lavoratori per i quali prevalgono esigenze di tutela dei loro dati personali.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

La nota da ultimo depositata da parte resistente è di accoglimento con limitazioni della domanda di accesso. Tuttavia, le suddette limitazioni appaiono congrue ed espressione di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Pertanto l'accoglimento della domanda con le suddette limitazioni (legittime) determina l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione di Sondrio

FATTO

Il dott., nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce quanto segue. Successivamente alla notifica di un verbale unico di accertamento da parte dell'amministrazione resistente, in data 3 settembre veniva presentata – a fini difensivi – domanda di accesso alle dichiarazioni assunte da tutti i lavoratori la cui posizione era contestata nel predetto verbale ispettivo, nonché all'esposto presentato dal Sig. e ad ulteriori eventuali documenti in possesso dell'amministrazione.

Quest'ultima, con provvedimento del 5 settembre u.s., negava l'accesso alle dichiarazioni dei lavoratori per motivi legati alla tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego la società ha dapprima formulato istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto e poi ricorso, in termini, alla Commissione.

Parte resistente, con memoria difensiva dello scorso 14 ottobre, comunica che in data 4 ottobre ha dato notizia al ricorrente dell'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del diniego e contestualmente ha notiziato i controinteressati della proposizione del gravame, anticipando che, in caso di mancata opposizione dei controinteressati medesimi, rilascerà la documentazione richiesta. Nella seduta plenaria dello scorso 24 ottobre la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e in attesa della definizione del procedimento di annullamento in autotutela avviato da parte resistente, sospendeva la decisione invitando l'amministrazione a comunicare l'esito del predetto procedimento.

Parte resistente, con nota dello scorso 6 novembre, ha comunicato l'esito del procedimento in autotutela, conclusosi con l'accoglimento dell'istanza di accesso con riguardo ai documenti richiesti ad eccezione dell'esposto presentato dal Sig., ostandovi la previsione regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del DM 757/1994.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da S.p.a. la Commissione, preso atto della nota da ultimo trasmessa da parte resistente e di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa. Quanto all'esposto da cui è

scaturito il procedimento ispettivo, viceversa, trattandosi di nuovo diniego, conferisce la facoltà al ricorrente di depositare un nuovo e distinto ricorso ove ne abbia interesse.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

....., rappresentata e difesa dall'avv., ha chiesto all'amministrazione resistente con istanza presentata il 24 settembre 2019 di poter accedere alla documentazione relativa alla “*variazione toponomastica*” riferita all'immobile di sua proprietà, motivando la domanda in ragione della necessità di proporre istanza di correzione materiale dell'errore consistente nella intestazione del predetto immobile ad altro soggetto.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso argomentando nel senso della presenza di un soggetto controinteressato che si sarebbe opposto all'ostensione ed in virtù di un processo pendente che, ad avviso di parte resistente, imporrebbe l'acquisizione dei documenti per il tramite degli strumenti processuali all'uopo previsti.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione, premessa la verosimile improprietà dell'utilizzo della locuzione “*variazione toponomastica*”, atteso che nel caso di specie non sembra venire in discussione una variazione del nome della Via o del numero civico riferito all'immobile di proprietà della ricorrente, osserva quanto segue.

Nel caso che occupa, secondo l'amministrazione, la richiesta di accesso non potrebbe trovare accoglimento in quanto un soggetto controinteressato si sarebbe opposto all'ostensione.

Il rilievo non convince, atteso che il bilanciamento di interessi contrapposti deve essere effettuato dall'amministrazione che non può limitarsi ad eccepire il diniego del contro interessato medesimo. Tra l'altro nel caso di specie, non è chiaro a che titolo il soggetto evocato sarebbe titolare di una posizione di contro interesse, atteso che l'immobile è intestato alla ricorrente.

Quanto poi alla pendenza di un processo, che la ricorrente peraltro fa presente essere pendente con soggetto differente da quello evocato dall'amministrazione, si ribadisce il costante orientamento di questa Commissione nel senso dell'accessibilità dei documenti in casi come quello oggi in esame, dal momento che le disposizioni processuali che consentono a chi vi abbia interesse di acquisire *inssu iudicis*

documenti in possesso dell'amministrazione non esclude il diritto di chi vi abbia interesse di accedere ai documenti amministrativi.

In altri termini, le disposizioni processuali contemplano uno strumento aggiuntivo in capo all'accedente che non si sostituisce, escludendolo, a quello di cui alla legge generale di cui sull'accesso ai documenti amministrativi.

Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

FATTO

Il sig., dipendente in servizio presso l'Autorità nazionale, riferisce di aver presentato in proprio ed in data 19 agosto 2019 domanda di accesso ai documenti di valutazione della performance individuale di due colleghi (..... e).

La richiesta veniva motivata in ragione della richiesta di nuova valutazione della propria performance da parte dell'odierno ricorrente nonché a fini difensivi per intraprendere azione risarcitoria contro il Ministero per la revoca dell'assegnazione temporanea.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo l'istante non titolare di interesse qualificato all'ostensione, atteso che i documenti di che trattasi non afferiscono ad una procedura comparativa ma, al contrario, contengono valutazioni riguardanti esclusivamente il soggetto cui il giudizio si riferisce.

Contro tale diniego il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Le motivazioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato sono condivisibili. Ed invero, le valutazioni sulla performance individuale di un dipendente sono riferibili in via esclusiva al medesimo e non implicano raffronti di carattere comparativo. Ne consegue che l'interesse alla loro ostensione non rivela quei caratteri di concretezza ed attualità richiesti dalla legge.

Per le suesposte ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana nel mese di luglio 2015, ha inoltrato in data 12 maggio 2019 all'amministrazione resistente domanda di accesso ai documenti relativi alla pratica inerente la predetta concessione.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il ricorrente ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha depositato nota con la quale comunica l'emissione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, allo stato alla firma degli organi competenti. Nella seduta plenaria dello scorso 18 settembre la Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione da ultimo menzionata e ritenuta soddisfacente della pretesa sostanziale del ricorrente, invitava quest'ultimo a voler specificare se avesse ancora o meno interesse a coltivare il ricorso.

Con nota dello scorso 21 ottobre, il ricorrente precisa che nessun decreto di conferimento della cittadinanza gli è stato notificato e, per tale ragione, di aver un perdurante interesse alla decisione del gravame.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della dichiarazione di parte ricorrente di cui all'ultima parte delle premesse in fatto e tenuto conto che questi vanta un interesse endoprocedimentale all'ostensione dei documenti che lo riguardano personalmente, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di consigliere comunale del Comune resistente, riferisce di aver presentato in data 2 ottobre u.s. istanza di accesso al rendiconto di gestione ed alla relazione dell'organo di revisione contabile per l'esercizio finanziario 2018.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta domanda di accesso entro i successivi trenta giorni e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione nella Regione dell'ufficio del difensore civico.

Nel merito il ricorso merita accoglimento, atteso che l'estensione del diritto di accesso dei consiglieri comunali, quando riferita, come nel caso che occupa, a documenti collegati e strumentali all'espletamento del mandato consiliare, è particolarmente ampia, giusto il disposto di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di

FATTO

Il sig., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“tutti i documenti ricevuti e trasmessi o comunque detenuti concernenti la revoca della sua assegnazione alla Sezione di polizia giudiziaria con conseguente sua sostituzione”*.

Parte resistente con nota del 3 luglio 2019 ha negato l'accesso, sostenendo che l'atto conclusivo del procedimento di revoca di assegnazione è di spettanza del Comando Regionale della Guardia di Finanza, cui pertanto la richiesta di accesso andava indirizzata.

Contro tale diniego, il ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso 18 settembre la Commissione, con propria ordinanza, chiedeva all'amministrazione di fornire chiarimento sull'effettiva detenzione dei documenti domandati dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Tali chiarimenti non sono pervenuti e tuttavia il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con nota pervenuta in data 30 ottobre u.s. la Procura dà atto di aver trasmesso al ricorrente quanto in proprio possesso già lo scorso 2 agosto. Il ricorrente ha altresì depositato integrazione al proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente dello scorso 30 ottobre e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica di

FATTO

Il sig., in proprio e quale brigadiere in servizio della Guardia di Finanza presso la Procura resistente (almeno sino alla domanda di accesso per cui è ricorso), riferisce di essere sottoposto ad un procedimento penale conseguente ad un fatto dal medesimo denunciato alle autorità competenti.

A motivo del predetto procedimento penale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, presso cui è istituita la Sezione di Polizia Giudiziaria ove l'odierno ricorrente espletava servizio, decideva di chiedere la sostituzione dello stesso

Pertanto, in data 22 giugno u.s., il ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“1. comunicazioni pervenute dalla Guardia di Finanza in relazione al procedimento penale n. / Reg. Mod. 21 della Procura della Repubblica di che lo vede, al momento, imputato; 2. alla nota con la quale è stata richiesta la sua sostituzione; 3. ad ogni altro documento afferente lo stesso in riferimento al sopra detto procedimento penale”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e, dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso 18 settembre, la Commissione accoglieva il ricorso con riferimento al documento di cui al punto n. 2 e per la restante parte della documentazione, con ordinanza istruttoria, chiedeva all'amministrazione di fornire chiarimenti in merito alla natura dei documenti domandati.

Parte resistente non ha dato seguito all'incombente istruttorio ma, viceversa, il ricorrente ha comunicato depositato una memoria chiedendo la decisione del ricorso. Con nota dello scorso 24 ottobre, la Procura resistente rileva che con riguardo al documento di cui al punto n. 2 esso è già stato rilasciato al ricorrente. Viceversa, per ciò che attiene alla documentazione *sub* 1, osserva che le comunicazioni pervenute dalla Guardia di Finanza di sono state rilasciate al in data 2 agosto mentre con riferimento *ad ogni altro documento afferente lo stesso in riferimento al sopra detto procedimento penale* parte resistente, premessa la genericità della richiesta, deduce che agli atti non vi sono documenti oltre quello riguardante il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari di con invito a formulare imputazione coatta nei confronti dell'odierno ricorrente. Il ricorrente ha altresì depositato integrazione al proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Ferma restando la decisione del 18 settembre di accoglimento del ricorso quanto ai documenti di cui al punto n. 2 della domanda di accesso, preso atto della nota dell'amministrazione resistente si rileva che quanto ai documenti di cui al punto 1 è stato rilasciato quanto in possesso di parte resistente e pertanto, *in parte qua*, si rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Quanto infine alla richiesta di cui al punto 3 il gravame non può trovare accoglimento, atteso che la documentazione in questione non consiste in atti amministrativi bensì giudiziari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere quanto ai documenti di cui al punto n. 1 della domanda di accesso e lo respinge con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3 della medesima istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare

FATTO

Il sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: “1) copia di tutti gli intercalari citati nell'appunto per il capo di S.M.A. in data 16.09.2016, in quanto sulla base di tali documenti è stata decisa la trasmissione del predetto ricorso gerarchico unitamente all'atto di integrazione alla Stazione Carabinieri dello S.M.A. e da questi all'A.G.; 2) copia di tutta la documentazione che ha costituito l'istruttoria del ricorso gerarchico in parola”.

Dei documenti di cui al punto 1 il ricorrente era venuto a conoscenza in occasione di un precedente accesso dal medesimo effettuato presso gli uffici di parte resistente.

L'amministrazione ha riscontrato la domanda ostensiva deducendo quanto ai documenti sub 1) che la trasmissione in questione è avvenuta non in forza di tali documenti ma in ragione di quanto esposto nel ricorso medesimo e pertanto non vi sarebbe interesse in capo al ricorrente. Quanto alla restante documentazione, rileva l'amministrazione di aver già consegnato quanto in proprio possesso in occasione dell'accesso effettuato nel mese di

Contro tale determinazione l'..... ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva riproponendo le ragioni del diniego.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento ai documenti di cui al punto 2 il ricorso non merita accoglimento, avendo chiarito parte resistente di non possedere altro oltre quanto già recentemente osteso al ricorrente.

Quanto ai documenti di cui al punto 1, viceversa, la Commissione chiede a parte resistente chiarimenti sulla natura dei medesimi al fine di pronunciarsi sulla legittimazione del ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, in parte respinge il ricorso e in parte invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data 24 maggio 2019 una istanza di accesso preordinata all'estrazione di due atti notificati al medesimo dall'amministrazione resistente nonché finalizzata a conoscere gli esiti di alcuni accertamenti preannunciati dall'Agenzia delle entrate a carico di alcune società.

Dell'esito di tale richiesta non vi è traccia, tuttavia, come da successiva nota priva di data di parte resistente, si ricava che il ha rinnovato la domanda di accesso il successivo 22 luglio alla quale l'amministrazione risponde riproponendo le ragioni già evidenziate in un precedente diniego non versato in atti.

Contro tale ultima nota il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione. Con memoria difensiva pervenuta in data 7 novembre u.s. l'amministrazione fa presente che il secondo diniego deve intendersi meramente confermativo di precedente diniego risalente ad inizio 2017, su istanza di identico tenore dell'ottobre 2016.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego oggi gravato risulta meramente confermativo di precedente diniego già opposto nel 2017 e rispetto al quale i termini di impugnativa sono spirati.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Sig., carabiniere in servizio presso la legione e in servizio presso la Compagnia di rappresentato e difeso dall'avv., in data 15 agosto 2019 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi al procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed avere informazioni in merito.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in data 16 ottobre 2019 la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio rigetto si è formato sulla prima istanza di accesso in data 14 settembre 2019 ed il termine per ricorrere è spirato in data 14 ottobre 2019, mentre il ricorso reca la data del 16 ottobre 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile a nulla valendo i successivi solleciti di cui alle premesse in fatto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Politecnico di – Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali

FATTO

La dott.ssa, in proprio, riferisce di aver presentato domanda all'amministrazione resistente al fine di poter partecipare ad una procedura comparativa per il conferimento di posto di professore di seconda fascia presso il dipartimento di

Successivamente, non avendo superato con esito positivo la predetta procedura, la formulava domanda di accesso alle domande presentate dagli altri concorrenti unitamente alla documentazione da costoro allegata.

L'amministrazione riscontrava la domanda di accesso in data 20 settembre u.s. anticipando che avrebbe a breve termine indicato il link ove poter scaricare in formato digitale quanto richiesto.

Contro tale nota, ritenuta di diniego/differimento, la ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 24 ottobre la Commissione, preso atto della intenzione di parte resistente di voler soddisfare la domanda ostensiva della ricorrente, la invitava a voler dare prova dell'avvenuta trasmissione del predetto link, interrompendo i termini della decisione.

Con comunicazione dello scorso 12 novembre l'amministrazione dà atto di aver assolto l'incombente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione preso atto della nota di parte resistente del 12 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Filiale Metropolitana di

FATTO

..... in data 29/4/2019 presentava all'Inps richiesta di accesso alla "*documentazione relativa alla domanda di trattamento pensionistico di cui alla pratica n., nonché le comunicazioni intercorse con l'ente previdenziale francese*".

A fondamento deduceva che intendeva tutelare la propria posizione giuridica, in quanto la richiesta di trattamento pensionistico estero si era conclusa con esito negativo.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in data 14/6/2019 parte ricorrente, a mezzo dell'avv. ha adito il Difensore Civico del Lazio affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore Civico del ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'INPS del 18/11/2019, che ha evidenziato che i provvedimenti di rigetto vengono mandati al macero dopo cinque anni e che la documentazione richiesta non è presente in sede, ma che in collaborazione con la sede Inps - si è attivata con l'ente francese per verificare se vi sia la possibilità di emettere un provvedimento favorevole, richiedendo il mod. E 210 e E 205, relativi alla posizione contributiva presente in Francia.

DIRITTO

L'avv. ha menzionato erroneamente nel ricorso al Difensore Civico che si tratta di un'istanza di accesso civico, di cui all'art. 5, comma 8, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

La scrivente Commissione è, però, incompetente a decidere delle istanze d'accesso presentate ex dlgs 33/2013.

Tuttavia rileva la Commissione che l'istanza di accesso della sig.ra è stata formulata ai sensi della L. 241/90 e che pertanto è possibile esaminare il ricorso ai sensi della legge n. 241 del 1990.

La Commissione preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente del 18 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi -Direzione dei Servizi del Tesoro -Ufficio VII

FATTO

La ricorrente, quale vedova del sig. deportato nei campi di sterminio nazisti k.z. di -, in data 17.09.2019 ha presentato una domanda rivolta alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti k.z., finalizzata all'ottenimento della reversibilità dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge n. 94 del 1994 e che le sia corrisposta la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 3 legge n. 932 del 1980. Successivamente, con istanza del 18.10.2019 rivolta al Ministero resistente ed alla Commissione, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla domanda del 17.09.2019.

Il Ministero acceduto, con nota del 24.10.2019 ha informato la sig.ra di avere inoltrato tutta la documentazione trasmessa dalla ricorrente stessa alla competente Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti k.z. nella riunione che dovrà tenersi alla fine di ottobre p.v. ed specificato che il termine di conclusione del procedimento è pari a 150 giorni.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente a riesaminare i provvedimenti di diniego, espressi o taciti, all'accesso formulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (art. 25 legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame la ricorrente ha inoltrato in data 18.10.2019 l'istanza di accesso al Ministero resistente ed alla Commissione e non un ricorso, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: (Ente Regionale per il diritto allo Studio); Università di, Comune di

FATTO

Con istanza dell'11.3.2019, in qualità di proprietario del terreno compreso nell'area "....." sul quale era stato allestito un campo container, inoltrava all'..... - ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio destinati agli studenti delle Università - richiesta di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa a tutti i movimenti di assegnazione e di eventuale riconsegna dei moduli abitativi provvisori del campo denominato "....." riservati a studenti a partire dall'inizio dell'anno accademico 2018-2019.

Nell'istanza si dava conto del fatto che il aveva adito il Tar.

Il 3.5.2019 l'..... comunicava che gli Enti titolari della gestione e dell'assegnazione dei moduli e, quindi, legittimati a rispondere all'istanza di accesso presentata erano il Comune di e l'Università, enti ai quali, in pari dati, il inoltrava l'istanza.

L'Università il 27.6.2019 chiedeva al ricorrente di meglio chiarire il contenuto della richiesta di accesso, in quanto eccessivamente generica e indeterminata ed incidente su dati personali. Precisava altresì che il campo Container denominato era e rimaneva di proprietà del Comune di

Il 4 luglio 2019 il forniva i chiarimenti richiesti, allegando una tabella esplicitante i dati dal medesimo richiesti.

Avverso il silenzio rigetto delle Amministrazioni resistenti il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva nota dell'..... (Ente regionale diritto allo studio della Regione) del 26/9/2019 che ha dedotto di accogliere la richiesta di accesso formulata ai sensi della legge 241/90 dal sig. mediante visione/rilascio di copia dei documenti da cui tali assegnazioni possono ricavarsi.

Tale decisione era stata comunicata al sig., con nota prot. N. in data 25/9/2019, invitando il medesimo a recarsi presso i competenti uffici per il ritiro dei relativi documenti.

In relazione a quanto richiesto dal con nota del 4 luglio 2019, ossia la compilazione di una apposita tabella che contenga i dati ricavabili dagli stessi documenti, l'..... precisava che si trattava di un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione.

Nella seduta del 9 ottobre 2019, la Commissione preso atto della nota dell'amministrazione, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e dichiarava inammissibile il ricorso quanto alla richiesta di elaborazione di tabella, formulata il 4 luglio 2019.

Con successiva nota pervenuta il 16/10/2019 parte ricorrente deduceva che in data 27/09/2019 si recava presso l'ufficio dell'..... per ritirare la documentazione richiesta. Tuttavia i fogli predisposti dal personale dell'..... non contenevano i dati richiesti, ricavabili in alternativa alla compilazione della tabella, contrariamente a quanto riportato nella nota del 25 settembre.

Sollecitava la Commissione a procedere nei confronti dei suddetti Enti, affinché adempiano immediatamente a quanto dovuto.

DIRITTO

L'istanza proposta in data 16.10.2019 deve essere dichiarata inammissibile, essendo preordinata a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.

Infatti, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L. n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione o le valutazioni di spettanza di questa, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza di sollecito ad ottemperare inammissibile.

Ricorrente: SocietàS.S. Soc. Agricola

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale di

FATTO

La Sig.ra, nella qualità di legale rappresentante della Società S.S. Soc. Agricola, rappresentata e difesa dall'avv., a seguito di accertamento ispettivo condotto da parte resistente e conseguente notifica del verbale di accertamento per obbligazione contributiva, in data 8 aprile 2019 chiedeva di poter accedere a tutti i documenti del procedimento ispettivo, motivando la domanda a fini difensivi.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo sottratta la documentazione domandata in ragione del disposto di cui all'art. 329 c.p.p. atteso che nel corso degli accertamenti gli ispettori contestavano alla ricorrente fattispecie costituenti reato con conseguente inoltro alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale diniego la Società S.S. Soc. Agricola ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso 27 giugno la Commissione sospendeva la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura competente il nulla osta all'accesso richiesto, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato una nota con la quale dà atto di aver richiesto alla Procura competente il nulla osta di che trattasi. Il sostituto procuratore, con notazione in calce alla medesima nota, ha tuttavia fatto riferimento ad altri procedimenti penali ma non a quello riferibile alla Società ricorrente. Pertanto la Commissione nella seduta dello scorso 8 ottobre, ha rinnovato la richiesta riferita al predetto incumbente istruttorio.

Parte resistente ha assolto l'incumbente istruttorio, allegando la comunicazione inoltrata dalla competente Procura con le annotazioni del sostituto procuratore.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Società Soc. Agricola S.S., la Commissione, preso atto della nota da ultimo citata di parte resistente, dalla quale si evince che la Procura non ha rilasciato il nulla osta, respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico Artistico di

FATTO

I Signori e in qualità di genitori della minore hanno presentato all'Istituto resistente richiesta formale di estrazione di copia di una serie di documenti (verbali, piani formativi, valutazioni e voti degli altri allievi)

A sostegno dell'istanza deducevano l'interesse a conoscere – con finalità anche comparative – le valutazioni anche degli altri alunni della classe, non condividendo la votazione ed i crediti formativi riconosciuti alla propria figlia.

Il dirigente scolastico ha accolto parzialmente l'istanza e gli interessati hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui ha dedotto di aver attivato la procedura di trasmissione dell'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006 ai controinteressati, procedura, che, tuttavia, sarebbe ancora in corso.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, tenuto conto di quanto comunicato dall'Amministrazione e rilevato che era presente in atti un documento da cui si evinceva che tutti i controinteressati, salvo uno, si erano opposti all'accesso, ai fini della decisione del ricorso riteneva necessario che l'Amministrazione provvedesse a trasmettere copia delle opposizioni spiegate dai controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. c) della l. 241/90.

L'Amministrazione, in data 15 novembre 2019, ha fatto pervenire una nota da cui si evince che è stato consentito l'accesso limitatamente agli atti relativi ad altro alunno che ha prestato il consenso.

Nel verbale di esecuzione dell'accesso si evince, inoltre, che i legali dell'istante rilevavano che non fosse stato dato positivo riscontro nemmeno ai punti 3 e 4 dell'originaria istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene, preliminarmente, il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione consegnata in sede di esecuzione parziale del diritto di accesso.

Per il resto il ricorso è fondato in quanto l'Amministrazione non può legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, i quali, peraltro, si sono limitati a "barrare" una casella precompilata nella quale hanno negato il consenso, senza rappresentare specifiche ragioni o esigenze di tutela della riservatezza.

Inoltre gli istanti hanno manifestato un interesse diretto e differenziato, ritenendo la documentazione utile ai fini della difesa di un interesse giuridicamente rilevante nell'ottica di un approccio comparativo alle valutazioni scolastiche degli alunni.

Infine, il ricorso merita accoglimento anche per quanto riguarda i punti 3 e 4 dell'istanza di accesso (verbale del consiglio di classe e del collegio docenti), in mancanza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione in ordine all'esistenza di tali documenti, atteso che in sede di esecuzione dell'accesso i ricorrenti hanno confermato il loro interesse e di non averli ricevuti in precedenza.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad avere copia della documentazione storica, artistica, amministrativa, fotografica e catastale dal 1971 al 1976 dell'immobile denominato "....." di cui deduce essere comproprietaria.

Rilevando la formazione del silenzio rigetto adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 9 ottobre 2019 la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che parte ricorrente documentasse la dedotta qualità di comproprietario dell'immobile di cui chiede di visionare la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

La ricorrente ha depositato il proprio titolo di proprietà.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che in relazione al suddetto immobile, provengono dai proprietari numerose richieste, ritenute di carattere esplorativo ed idonee a ledere il buon andamento in relazione agli accertamenti in corso, diretti a verificare la legittimità delle opere eseguite sull'immobile.

L'Amministrazione rileva, inoltre, di aver riscontrato, in data 26/9/2019 l'istanza della ricorrente e di aver ivi rappresentato l'inesistenza di documentazione storica, artistica, e fotografica; mentre, per quanto concerne quella catastale, l'Amministrazione ha dedotto la necessità che l'istante si rivolgesse all'Ufficio competente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in relazione a quei documenti che l'Amministrazione ha dedotto essere inesistenti nella sua nota del 26/9/2019 (relazioni storica, artistica, fotografica o grafica).

La Commissione ritiene, invece, il ricorso fondato in relazione alla documentazione amministrativa riguardante l'immobile eventualmente detenuta dalla Soprintendenza, vista la posizione differenziata dell'istante, comproprietaria dell'immobile.

Per quanto riguarda gli altri atti richiesti (documentazione catastale), l'Amministrazione, è invitata a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso della ricorrente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Territorio, affinché si possa pronunciare sull'istanza.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso con riferimento alla documentazione inesistente, lo accoglie relativamente alla documentazione amministrativa e per il resto, limitatamente agli atti non detenuti dalla Soprintendenza, invita quest'ultima provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Con istanza presentata al comune di il 26 giugno 2019, imputato del reato di diffamazione nei confronti del consigliere comunale, ha chiesto l'accesso al più risalente *curriculum vitae* del stesso tra quelli pubblicati nel sito Internet del predetto comune, nonché a documentazione da cui potesse desumersi se tra il e il quel consigliere comunale avesse pagato i tributi locali, in materia di rifiuti solidi urbani, in riferimento ad un'unità immobiliare ubicata sempre a in via n°, A sostegno di tale istanza il ha evidenziato che l'imputazione ascrittagli in sede penale era scaturita, tra l'altro, dall'appellativo di "evasore" da lui pubblicamente riferito al; e che quindi gli atti oggetto dell'istanza di accesso avrebbero potuto consentire di dimostrare, dinanzi al tribunale di, l'asserita rispondenza al vero del fatto attribuito dall'imputato stesso alla persona offesa da quel reato di diffamazione.

Con nota del 29 agosto 2019 il comune di, dopo aver notiziato dell'istanza stessa i controinteressati e ed aver preso atto delle loro opposizioni all'accesso invocato dal, ha rigettato l'istanza stessa.

Avverso tale diniego il ha adito questa Commissione, con ricorso pervenuto il 12 settembre 2019.

DIRITTO

Ove il ricorso riguardi un diniego di accesso proveniente da un'Amministrazione locale avente sede in una regione in cui il difensore civico non sia previsto *ex lege* o concretamente nominato, com'è appunto il caso della, questa Commissione reputa che il combinato disposto del secondo e del terzo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n° 241/1990 vada interpretato nel senso di devolvere alla Commissione stessa la competenza a decidere il ricorso medesimo. Invero tale orientamento, oltre a supplire al vuoto di tutela stragiudiziale che altrimenti penalizzerebbe quella regione, evita in riferimento a quest'ultima il parallelo rischio di un più elevato contenzioso giudiziale *in subiecta materia*: ossia proprio quel rischio che *generaliter* la presenza di questa Commissione consente di ridurre fortemente.

Nel merito milita in favore della tesi attorea il principio sancito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n° 241/1990: secondo cui l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza degli atti a cui sia riferita l'istanza risulti necessaria per difendere interessi giuridici, ossia specificamente quello del a dimostrare in un giudizio penale a proprio carico la verità sostanziale dei fatti dai quali era ispirato l'appellativo da lui attribuito al Mentre il diritto alla riservatezza di costui e della, ai quali l'odierno ricorso è stato notificato nella loro veste di controinteressati ancorché il presupposto di fatto che radichi tale qualità anche in capo alla non risulti desumibile *per tabulas*, deve reputarsi recessivo rispetto all'interesse difensivo dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso.